



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Nota di lettura

**NOTE ESSENZIALI SULL'EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA DELLA
REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI ISTRUZIONE ALLA LUCE
DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA STATALE**

Documento n. 6 - 2024

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Ottobre 2024



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel.: 091 705-4752 - fax 091 705-4333
e-mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Periodo successivo all'entrata in vigore della costituzione</i>	4
<i>La Riforma Bassanini</i>	6
<i>La modifica del Titolo V della Costituzione</i>	7
<i>La Riforma Moratti del 2008 e la "Buona scuola" del 2015</i>	8
<i>Il ruolo delle Regioni in materia di diritto allo studio</i>	9
<i>Conclusioni</i>	10
<i>Appendice normativa</i>	12
<i>Tabella di riepilogo</i>	184

Note essenziali sull'evoluzione della competenza della Regione siciliana in materia di istruzione alla luce dell'evoluzione normativa statale

Periodo successivo all'entrata in vigore della costituzione

A livello nazionale. Il modello organizzativo adottato dalla legislazione ordinaria della Repubblica negli anni immediatamente successivi alla entrata in vigore della Costituzione, e nell'arco del cinquantennio successivo, è stato caratterizzato da un marcato centralismo di carattere ministeriale. In continuità con i principi dello Stato liberale, si è assistito alla avocazione al decisore centrale di tutte le funzioni connesse alla scuola, negandole, di fatto, tanto alle Regioni quanto agli Istituti scolastici. Al riguardo, si segnala come questa tendenza fosse in antitesi con le politiche pubbliche europee in materia che andavano in direzione decentrata e autonomistica.

Nella Regione Siciliana. Sono, questi, i primi anni di attuazione dello Statuto la cui entrata in vigore, come è noto, precede la Costituzione repubblicana. Il modello autonomistico siciliano, in materia di istruzione, prevede la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di “*istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie*” (Art. 14, co. 1, lett. r), St.) nonché la potestà legislativa concorrente in materia di “*istruzione media e universitaria*” (Art. 17, co. 1, lett. d), St.). Pur in assenza di norme di attuazione, si registra, nei primissimi anni post-statutari, un esercizio abbastanza ampio delle competenze del legislatore regionale, si pensi, ad esempio, alla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13, istitutiva delle Scuole elementari sussidiarie (legge successivamente abrogata nel 1975) oppure alla legge regionale 22 dicembre 1954, n. 49 recante *Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare*. Successivamente, anche in ragione di sentenze dall'orientamento piuttosto restrittivo dell'Alta Corte e della Corte Costituzionale, si assiste a una sempre maggiore limitazione dell'attività legislativa delle Regione in materia di istruzione che finisce, sostanzialmente, per appiattirsi sulle decisioni centralizzate del legislatore statale. Tale tendenza non pare arrestarsi con l'entrata in vigore del DPR del 14 maggio 1985, n. 246 recante le *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione*. In questa occasione vengono infatti definiti, operativamente, gli ambiti di competenza Stato-Regione secondo il disposto statutario degli artt. 14 e 17, St. citati e trasferite le conseguenti funzioni amministrative ai sensi dell'art. 20, St.. In tale occasione, lo spirito autonomistico che aveva animato le norme statutarie finisce per stemperarsi ancor di più. In particolare, all'art. 1, co. 1 viene disposto che “*nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello*

Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale”, prevedendo all’art. 9, co. 1 che “*fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale*”.

Tuttavia tali competenze sono fortemente svuotate dell’elencazione delle materie che le medesime Norme di attuazione lasciano in capo al legislatore statale.

E, in vero, l’art. 4 del DPR n. 246 del 1985 prevede che “*Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:*

a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;

b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;

c) gli esami di Stato;

d) la nomina, in base a criteri concordati con l'amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;

e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entità degli interventi per diversi gradi e tipi di scuola;

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione”.

Resta in capo alla Regione il potere di istituire “*a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente*” (Art. 4, co. 2, DPR 246/1985). Su tale punto si tornerà più avanti.

Da quanto brevemente osservato, si può concludere che l’esame dell’esercizio della funzione legislativa della Regione Siciliana in materia di istruzione risente in minima parte della speciale

autonomia di cui gode la Regione se non per i risicatissimi spazi che si rinveno in materia di edilizia scolastica e in materia dei sopra ricordati “*insegnamenti di interesse regionale integrativi*”.

La disamina che segue sarà dunque incentrata sul contesto nazionale e, ove necessario, saranno evidenziati profili peculiari riguardanti al Sicilia.

La Riforma Bassanini

Con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 (facente parte del pacchetto di riforme della P.A. “a costituzione invariata” c.d. Bassanini) si assiste ad un’importante accelerazione in senso decentrato in materia di istruzione scolastica. Secondo la dottrina maggioritaria, è questo il primo passo verso il superamento della scuola di Stato in favore del “Sistema nazionale di istruzione” che sarà, poi, istituzionalizzato con la legge n. 62 del 2000. L’articolo 21 della citata l. n. 59 del 1997, infatti, introduce un nuovo modello incentrato sulla valorizzazione delle istituzioni scolastiche, da un lato, e delle Regioni e degli Enti locali, dall’altro. In particolare, viene adottata la seguente ripartizione:

- Funzioni di indirizzo e valutazione allo Stato;
- Funzioni di gestione e organizzazione a Regioni, Province e Comuni;
- Riconoscimento di autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche cui, in particolare, viene demandata la progettazione dell’offerta formativa.

Con riferimento alle funzioni e ai compiti trasferiti a Regioni ed EE.LL., nonché alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per quelli non già attribuiti, occorre prendere in considerazione il d.lgs. n. 118 del 1998, attuativo della legge Bassanini, con cui viene riconosciuta alle autonomie territoriali la competenza sulla programmazione del sistema scolastico. In particolare, alle Regioni viene accordata la delega di funzioni amministrative in materia di programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica, di determinazione del calendario scolastico e di contributi alle scuole non statali. Agli EE.LL., invece, vengono delegate funzioni fondamentali ad esempio in materia di aggregazione di scuole. Finalità perseguita dal legislatore era quella della programmazione integrata basata su un modello orizzontale poliarchico: un obiettivo mai davvero raggiunto dal momento che lo stesso art. 21 della legge Bassanini continuava ad attribuire allo Stato “*i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato*”. Vero è che il successivo d.lgs. n. 300 del 1999, pur sopprimendo i Provveditorati agli Studi, istituiva gli Uffici scolastici territoriali (oggi: Uffici scolastici regionali i quali mantengono

comunque la natura ministeriale) attribuendo agli stessi compiti accentranti e verticistici, specie in materia di risorse finanziarie e di personale, ostacolando, di fatto le funzioni di programmazione e gestione attribuite dal citato d.lgs. n. 112 del 1998 alle Regioni.

L'attuazione della Riforma Bassanini da parte della Regione Siciliana avviene con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 “*Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali*”. Tra gli interventi maggiormente significativi ivi previsti vi sono l'articolo 11, con cui viene riconosciuta autonomia funzionale alle Istituzioni scolastiche regionali e il successivo articolo 12, dove sono elencati le funzioni e i compiti della Regione in maniera pressoché identica alle previsioni del citato d.lgs. n. 112 del 1998.

La modifica del Titolo V della Costituzione

Con la riforma costituzionale del 2001 le asimmetrie della Riforma Bassanini sembravano essere superate posto che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni ordinarie la materia concorrente “Istruzione” e la materia esclusiva residuale “Istruzione e Formazione professionale” ed è appena il caso di rammentare che le Regioni a Statuto speciale godono della clausola di maggior favore nell'ipotesi di forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dai propri Statuti.

Va, tuttavia, sottolineato che già all'indomani della entrata in vigore del nuovo Titolo V il quadro delle competenze regionali in materia di istruzione scolastica si presentava di non facile comprensione.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 117, Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, cui l'istruzione afferisce (rispettivamente, lettere n) ed m)).

Allo stesso tempo, il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce potestà legislativa concorrente alle Regioni facendo, tuttavia, salva l'autonomia degli Istituti scolastici. Tale previsione, ha influito negativamente sulla competenza programmatica regionale dal momento che quest'ultima è stata erosa dall'indole strettamente tecnica della materia, naturalmente attratta nell'alveo dell'autonomia scolastica. In questo scenario si inserisce la giurisprudenza della Corte costituzionale che, com'è noto, è intervenuta in più riprese a delimitare e a precisare gli spazi di autonomia regionale riconosciuti dal legislatore costituzionale del 2001.

Non è questa la sede per operare una disamina approfondita in materia. Basterà ricordare che, fino al 2004 la Corte mantiene posizioni, se non espansive, quanto meno valorizzanti delle funzioni regionali in materia di istruzione. Il 2005 segna, invece, l'inaugurazione di un filone decisamente restrittivo mai ripensato dalla Consulta. Ricordiamo, in particolare, la **sentenza n. 5 del 2005** relativa a una legge della Regione Toscana in materia di asili nido e analisi degli standard qualitativi da parte degli organi regionali. La Corte, in quell'occasione, pur non accogliendo la questione di legittimità, ebbe a precisare che si trattava di analisi di aspetti meramente organizzativi dai quali si intendevano esclusi i livelli essenziali delle prestazioni.

A un'operazione simile si assiste anche con la **sentenza n. 35 del 2005** con cui la Corte neutralizza, senza censurarla, la portata normativa di una legge della Regione Emilia Romagna in materia di alternanza scuola/lavoro, scuola dell'infanzia ed educazione continua degli adulti, interpretandola come mera riproduzione di norme statali priva del carattere della novità.

Successivamente, con la **sentenza n. 200 del 2009**, la Corte enuclea la differenza tra la materia esclusiva "*norme generali sull'istruzione*" e i principi fondamentali della materia concorrente "*istruzione*".

Più precisamente, le prime vengono considerate diretta emanazione dell'art. 33, II co., Cost. e, dunque, norme che richiedono di essere applicate in maniera necessariamente uniforme e unitaria su tutto il territorio nazionale. Le seconde sono, invece ricavate per esclusione essendo principi fondamentali della materia tutti quelli non riconducibili alla struttura essenziale delle norme generali sull'istruzione.

Tuttavia, questa blanda differenziazione viene sempre più assottigliata, fino quasi a scomparire.

Il processo di forte centralizzazione della funzione programmatoria e gestoria della rete scolastica da parte della Corte costituzionale, infatti, inizia già con la **sentenza n. 213 del 2009** relativa alla legge della Provincia autonoma di Bolzano in materia di esame di Stato per poi concludersi, definitivamente, con la **sentenza n. 76 del 2013** relativa alla legge della Regione Lombardia in materia di reclutamento di personale scolastico, in cui si sottolinea come il personale scolastico deve necessariamente essere dipendente statale.

La Riforma Moratti del 2008 e la "Buona scuola" del 2015

La legge n. 133 del 2008, nota come "Riforma Moratti" nulla innova rispetto al rinnovato centralismo statale in materia di istruzione limitandosi a declinare lo stesso in funzione delle

esigenze di razionalizzazione complessiva del sistema educativo: in particolare, viene confermata la dipendenza dallo Stato del personale scolastico e l'attribuzione del medesimo alle scuole da parte degli Uffici scolastici regionali, circoscrivendo, così, ancor più la funzione gestionale inizialmente pensata per le Regioni.

Anche la legge n. 107 del 2015 c.d. "Buona Scuola" persegue i propri obiettivi riformatori sulla base di una visione accentrata dell'istruzione scolastica confermando l'articolazione ministeriale della Moratti e implementando le competenze degli Uffici scolastici regionali cui sono attribuite, ad esempio, la verifica del piano triennale dell'offerta formativa e il conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto proposte.

Il ruolo delle Regioni in materia di diritto allo studio

Così sfrondata da molte delle velleità autonomistiche, la riforma del Titolo V con riferimento all'istruzione scolastica ha fatto sì che le Regioni occupassero uno spazio che possiamo definire socio-assistenziale nella misura in cui si è soffermato sull'effettività del godimento del diritto allo studio e sulla rimozione degli ostacoli che ne limitano il pluralismo sul territorio regionale.

Al riguardo, si sono sviluppati due modelli:

- **Modello Emilia Romagna**, basato sul sistema di borse di studio per capaci e meritevoli senza distinzione tra scuola pubblica e privata (l. r. n. 26/2001 dell'Emilia Romagna "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita");
- **Modello Lombardia**, incentrato sui "buoni scuola", ovvero contributi a fondo perduto per l'iscrizione presso scuole sia pubbliche che paritarie, riconosciuti a prescindere dal rendimento scolastico e finalizzati a garantire alle famiglie il diritto di scelta in merito al percorso scolastico (l. r. n. 1/2000 della Lombardia).

La Regione Siciliana ha adottato il modello lombardo con la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie".

Conclusioni

Tanto evidenziato, appare chiaro che gli spazi del legislatore regionale in materia di istruzione scolastica siano residuali ma non per questo privi di rilevanza e di funzionalità.

Da un lato, come visto, alla Regione non sono interdette le politiche pubbliche in materia di effettività del diritto allo studio. Paiono, dunque, in linea con il complessivo impianto costituzionale tutti gli interventi di carattere sociale volti al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione dell'accesso all'istruzione in senso pluralistico e inclusivo. Simili politiche sono strettamente legate all'aspetto finanziario e vengono sovente realizzate attraverso progettazione di fondi extraregionali.

Si ricorda, al riguardo, il progetto del 2012 della Regione Puglia *“Diritti a scuola – Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati”* finanziato con fondi FSE.

Caratteristica di questo tipo progetti è la loro natura temporanea limitata, quindi, a un periodo circoscritto al ciclo di programmazione con cui vengono finanziati: ciò vuol dire che essi non sono idonei a perseguire politiche pubbliche che abbia il carattere della continuità.

Con riferimento al diritto allo studio, una menzione particolare merita, da ultimo, la legge regionale siciliana 20 giugno 2019, n. 10 *“Disposizioni in materia di diritto allo studio”*. Si tratta di un intervento legislativo molto articolato le cui finalità sono enucleate al comma 1 dell'art. 7:

- a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;*
- b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;*
- c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;*
- d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;*
- e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;*
- f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;*
- g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;*
- h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;*
- i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;*

j) valorizzare i centri provinciali di istruzione degli adulti (CPLA) anche come struttura di servizio per la lettura dei fabbisogni formativi del territorio.

Si rinvia al testo della legge per i dettagli sulle modalità di intervento.

Altro aspetto che, in particolare, attiene alla competenza del legislatore regionale siciliano ed è più strettamente legato all'offerta formativa e, dunque, all'istruzione, è quello che deriva dalle citate norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR n. 246 del 1985.

Ci si riferisce alla possibilità di istituire *“a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente”* (Art. 4, co. 2, DPR 246/1985).

Tale competenza è stata esercitata, ad esempio, con la legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 *“Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”*.

Al riguardo, anche in seguito all'introduzione nella Carta fondamentale del riconoscimento degli svantaggi della insularità, il concetto di *“insegnamenti di interesse regionale”* potrebbe essere ripensato in senso espansivo non limitandosi, in altri termini, agli angusti per quanto pregevoli spazi dell'identità siciliana fino a costituire strumento di politiche pubbliche in tema di istruzione scolastica.

Appendice normativa

Sommario

Legge regionale 12/08/2024, n. 25, art. 11 Interventi finanziari urgenti.....	15
Legge regionale 22/05/2024. Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa.....	15
Legge regionale 22/02/2023, n. 2, art. 41 Legge di stabilità regionale 2023-2025.....	18
Legge regionale 10/08/2022, n. 16, art. 13 c.63 Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.	18
Legge regionale 25/05/2022, n. 13, art. 12 c. 29, 30, 31 Legge di stabilità regionale 2022-2024.....	19
Legge regionale 12/05/2022, n. 12, art. 5 Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.....	19
L.R. 19 novembre 2021, n. 27. Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.	20
Legge regionale 29/07/2021, n. 20, art. 16 Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.	25
L.R. 12-5-2020 n. 9, art. 5 Legge di stabilità regionale 2020-2022.....	26
L.R. 3 marzo 2020, n. 5. Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla <i>legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23</i>	29
L.R. 20 giugno 2019, n. 10, artt da 1 a 31. Disposizioni in materia di diritto allo studio.	31
L.R. 12 luglio 2018, n. 13 Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).	57
L.R. 20-3-2015 n. 6, art. 3 Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.	63
L.R. 8 luglio 2014, n. 17. Anagrafe scolastica regionale.	63
L.R. 3 gennaio 2012, n. 4 Promozione della Rete Scuole Alfamediali.....	66
L.R. 4 novembre 2011, n. 23. Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.	67
L.R. 31 maggio 2011, n. 9. Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.	69
DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2003 Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.....	70
L.R. 25-11-2002 n. 20, art. 36 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.	75
L.R. 3 ottobre 2002, n. 14. Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.....	75

L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali ⁽²⁾	80
L.R. 5 settembre 1990, n. 34. Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.	95
L.R. 13-9-1999 n. 20, art. 14 Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.	102
L.R. 1 agosto 1990, n. 15 ⁽¹⁾ . Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.....	103
L.R. 9-8-1988 n. 15, artt. da 1 a 13 Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.	109
D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.	112
L.R. 15 novembre 1982, n. 130 Interventi a favore dell'edilizia scolastica.	116
L.R. 6 maggio 1981, n. 85. Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario.	121
L.R. 30 dicembre 1980, n. 151 Provvidenze per la diffusione di strumenti di formazione culturale nelle scuole.	124
L.R. 4 giugno 1980, n. 51 Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.	126
L.R. 2-1-1979 n. 1, art. 6 Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.	129
L.R. 7 maggio 1976, n. 68. Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori ⁽²⁾	130
L.R. 20 aprile 1976, n. 40. Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.	131
L.R. 16 agosto 1975, n. 67. Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.....	134
L.R. 3 giugno 1975, n. 38. Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del personale.....	142
L.R. 19 aprile 1974, n. 7. Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.	146
L.R. 26 maggio 1973, n. 24. Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori ⁽²⁾	153
L.R. 22 luglio 1972, n. 39. Istituzione di asili-nido nei comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.	158
L.R. 27 dicembre 1969, n. 51 Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.	163
L.R. 12-4-1967 n. 45 Istituzione delle scuole rurali.	169
L.R. 17 aprile 1965, n. 9. Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica.....	170
L.R. 22 dicembre 1954, n. 49 Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare.	173
L.R. 2 agosto 1954, n. 42 Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative in Grammichele.	175
L.R. 6 aprile 1951, n. 36 Istituzione di una scuola per l'arte della ceramica in S. Stefano di Camastra.	176

L.R. 20 marzo 1951, n. 30 Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana.....	178
L.R. 16-1-1951 n. 7 Iscrizione in bilancio della spesa di L. 200 milioni per la refezione scolastica - esercizio 1950-51.....	179
L.R. 24-2-1950 n. 4 Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000 per la refezione scolastica per l'anno 1949-50.....	179
L.R. 2 luglio 1948, n. 30 Numero massimo di alunni per ciascuna scuola elementare.....	179
L.R. 6 giugno 1948, n. 10 Autorizzazione della spesa di L. 130.000.000 per la refezione scolastica.....	180
L.R. 23 settembre 1947, n. 13 Istituzione di scuole elementari sussidiarie.....	180

Legge regionale 12/08/2024, n. 25, art. 11

Interventi finanziari urgenti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 16 agosto 2024, n. 37, S.O. n. 30.

Art. 11 Monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In vigore dal 16 agosto 2024

1. Per far fronte alle spese relative al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, di competenza del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro.
2. Per far fronte alle spese relative al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, di competenza dell'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'[articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1](#), per le finalità di cui all'[articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66](#) e successive modificazioni e all'[articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24](#) (Missione 4, Programma 6, capitolo 373354).

Legge regionale 22/05/2024.

Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 maggio 2024, n. 24.

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata il 19 marzo 1992 dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa nonché in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.
3. Ai fini della presente legge con "ragazzi e ragazze" si intendono gli studenti che frequentano le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Art. 2 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. Con delibera del consiglio comunale è istituito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali.
3. Con la delibera di cui al comma 1 i singoli consigli comunali individuano altresì le modalità di scelta elettiva dei componenti dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.
4. La delibera di cui al comma 1 garantisce la parità nella rappresentanza di genere.
5. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni degli enti locali e dei rispettivi statuti;
 - c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;
 - d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - f) promuove iniziative di carattere intercomunale;
 - g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;
 - h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
 - i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;
 - l) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;
 - m) promuove iniziative di conoscenza del territorio.
6. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì presentare osservazioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.
7. Sulle materie di competenza comunale il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.
8. I consigli comunali possono:
 - a) promuovere sedute congiunte con i consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze;
 - b) prevedere un contributo per le attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.
9. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze interagisce, ove istituita, con la consulta comunale giovanile.

Art. 3 Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è istituita la Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, di seguito denominata "Rete".

2. La Rete è composta da un componente espresso da ciascun consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze individuato con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. I compiti della Rete sono:

a) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e con analoghi organismi di altre regioni;

b) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

Art. 4 Intese, protocolli e accordi.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per gli istituti comprensivi e per le scuole secondarie di primo grado al fine di promuovere, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera l\), della legge 28 marzo 2003, n. 53](#) e successive modificazioni, la conoscenza della Regione quale ente politico e amministrativo nonché le attività e le funzioni degli enti locali e la conoscenza dei rispettivi statuti.

Art. 5 Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. È istituita la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire allo sviluppo di una società democratica.

2. A decorrere dal 2025 la celebrazione della Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze ha luogo nella città di Palermo e, a rotazione, presso sedi della Regione ubicate in altre province, in una data annualmente individuata dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione favorisce, anche mediante la concessione del proprio patrocinio gratuito, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative volte a promuovere la conoscenza delle attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze nonché delle tematiche emerse durante le sedute degli stessi.

Art. 6 Norma finale.

In vigore dal 12 giugno 2024

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**Legge regionale 22/02/2023, n. 2, art. 41
Legge di stabilità regionale 2023-2025.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 1° marzo 2023, n. 9.

Art. 41. Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.

In vigore dal 1 marzo 2023

1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.

**Legge regionale 10/08/2022, n. 16, art. 13 c.63
Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25
maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 13 agosto 2022, n. 38.

Art. 13 Disposizioni varie.

In vigore dal 1 marzo 2023

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della [legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#) alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla [legge n. 104/92](#). Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'[articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#) e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra Amministrazione regionale. Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla [legge regionale 31 maggio 2011, n. 9](#) anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 25/05/2022, n. 13, art. 12 c. 29, 30, 31

Legge di stabilità regionale 2022-2024.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 maggio 2022, n. 24.

CAPO III

Disposizioni varie

Art. 12 Disposizioni varie.

In vigore dal 3 febbraio 2024

29. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica, è istituito un tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori, presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

30. Il tavolo di cui al comma 29 è composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- b) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- c) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della salute;
- d) dal direttore dell'Osservatorio di area per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica;
- e) dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante degli assistenti sociali, designato dal CROAS – Sicilia.

31. Al fine di coordinare le azioni volte al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, il Tavolo tecnico è consultato prima della stesura di progetti realizzati anche con fondi extraregionali da parte dei competenti assessorati e ciò al fine di realizzare azioni mirate in sinergia sul territorio regionale. I componenti del tavolo tecnico, che si riunisce almeno due volte l'anno, svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Legge regionale 12/05/2022, n. 12, art. 5

Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 20 maggio 2022, n. 22, S.O. n. 25.

Art. 5 Azioni per l'educazione e la ricerca.

In vigore dal 4 giugno 2022

1. Al fine di promuovere l'educazione culturale ai valori della Dieta mediterranea, la Regione, nell'ambito delle sue competenze, supporta l'aggiornamento permanente dei docenti della scuola primaria e secondaria e degli operatori della formazione.

2. La Regione, presso le scuole di ogni ordine e grado, favorisce l'attivazione di percorsi didattici atti a consolidare l'adozione di stili di vita salutari e l'alfabetizzazione delle giovani generazioni alla Dieta mediterranea.

L.R. 19 novembre 2021, n. 27.

Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 26 novembre 2021, n. 52, S.O. n. 70.

Art. 1 Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, intende prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, dei discorsi d'odio, della dipendenza digitale e del sexting in tutte le manifestazioni, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo i soggetti più fragili.

Art. 2 Interventi della Regione.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica e della privacy dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, e interventi finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole e critico degli strumenti digitali e della rete internet, nonché di contrasto al fenomeno del revenge porn e alla diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti.

Art. 3 Azioni finanziabili.

1. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, del sexting e delle relative conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti digitali e della rete internet;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting con particolare attenzione ai

rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le prefetture, le università della Regione, l'ufficio scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali, le forze dell'ordine, le aziende sanitarie provinciali e gli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori finalizzati ad aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui, sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo, di cyberbullismo, di cyberpedofilia, di violazione della privacy e di sexting, nonché di sportelli di ascolto negli istituti e nelle scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, della violazione della privacy, del sexting e delle relative conseguenze;

h) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, di cyberpedofilia e di sexting, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

i) attivazione di percorsi di peer education che mirino a favorire la comunicazione tra adolescenti, lo sviluppo di competenze e consapevolezze fra gli stessi, allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola e anche nella comunità, ricercando nuove forme di partecipazione giovanile.

2. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti attestano le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.

Art. 4 *Soggetti beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

- a) comuni, singoli e associati;
- b) istituzioni scolastiche e formative;
- c) università della Regione;
- d) istituti penitenziari della Regione;
- e) aziende del sistema socio-sanitario regionale;

f) soggetti del terzo settore operanti nella Regione da almeno tre anni, nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale o accreditate dall'agenzia esecutiva europea per l'educazione (EACEA) o dall'agenzia nazionale per i giovani nell'ambito del programma Erasmus+;

g) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nella Regione, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 5 *Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.*

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la commissione legislativa competente per materia dell'Assemblea regionale siciliana, determina i criteri e le modalità relativi alla [\(2\)](#):

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2, dando priorità alle iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie;

b) presentazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti;

c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. Il decreto di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, operano direttamente a contatto con i minori [\(3\)](#).

3. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

[\(2\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 26, comma 57, lettera a), L.R. 22 febbraio 2023, n. 2*, a decorrere dal 1° marzo 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2023 (ai sensi del combinato disposto dell' *art. 120, comma 1* e dell' *art. 119, comma 2*, della medesima legge).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 57, lettera b), L.R. 22 febbraio 2023, n. 2*, a decorrere dal 1° marzo 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2023 (ai sensi del combinato disposto dell' *art. 120, comma 1* e dell' *art. 119, comma 2*, della medesima legge).

Art. 6 *Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo.*

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting sul territorio è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla *legge regionale 10 agosto 2012, n. 47* e successive modificazioni, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'*articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10* e successive modificazioni, del Corecom Sicilia, nonché dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Fanno parte della Consulta: l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, che la presiede; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio; un rappresentante del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; un rappresentante del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza; un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale; tre rappresentanti designati dalle aziende sanitarie provinciali; tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore; un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari; un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni; un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale; un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI Sicilia; un rappresentante da individuarsi tra le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'[articolo 16 della legge regionale n. 10/2003](#), che si occupano prioritariamente di lotta alla pedofilia, alla violenza sessuale sui minori, pedopornografia in rete, cyberpedofilia, bullismo e cyberbullismo.

4. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. La Consulta può proporre attività di rete con altri soggetti analoghi operanti in altre Regioni o con altri soggetti istituzionali di livello nazionale ed europeo aventi fra le proprie finalità la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza esercitata o promossa tramite gli strumenti digitali, in particolare con l'Agenzia nazionale per i giovani e con ogni altro soggetto coinvolto nello sviluppo del "European Digital Educational Hub" promosso dalla Commissione Europea.

6. In considerazione delle particolari funzioni svolte dalla Consulta sono definite con regolamento interno le modalità per la collaborazione ai lavori della Consulta di esperti in materia, degli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche, e altre autorità competenti in materia di infanzia e di adolescenza.

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese. Le attività di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7 Clausola valutativa.

1. L'Assemblea regionale siciliana valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale contenente:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - b) le misure di intervento della Regione e le relative modalità di finanziamento;
 - c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - d) i risultati positivi conseguiti nel corso dell'attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 8 *Ambulatorio dedicato alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia – Sportello per l'ascolto.*

1. Le aziende sanitarie provinciali presenti nel territorio della Regione, in collaborazione con le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'[articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10](#), che si occupano prioritariamente di pedofilia e violenza sessuale su minori, pedopornografia in rete, lotta al bullismo e al cyberbullismo, minori orfani, figli di vittime di violenza domestica, sono autorizzate ad attivare, nei consultori familiari di competenza, un ambulatorio per l'ascolto, il riconoscimento precoce e il trattamento della sofferenza psicologica dei minori vittima di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia.
2. Gli interventi finalizzati alla prevenzione possono essere realizzati dalle aziende sanitarie del territorio regionale, anche attraverso la stipula di accordi o protocolli d'intesa, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore, le associazioni sportive, gli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche, e le agenzie educative territoriali e i soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo. Tali attività sono svolte prevalentemente in ambito scolastico ma anche in altri luoghi di aggregazione giovanile.
3. I dirigenti degli istituti scolastici territoriali attivano sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dell'ambulatorio di cui al comma 1.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa massima di 200 migliaia di euro nell'ambito e con le risorse del Fondo per le politiche sociali destinate alla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 10 *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.*

1. All'[articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24](#) e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

"9-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto."

Art. 11 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 29/07/2021, n. 20, art. 16

Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 6 agosto 2021, n. 34, S.O. n. 48.

Art. 16 Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.

In vigore dal 6 agosto 2021

1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti dalla [legge regionale 20 giugno 2019, n. 10](#).
2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nonché dell'abbandono e della dispersione scolastica.
3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale promuove ed attua iniziative che favoriscano:
 - a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
 - b) l'educazione interculturale;
 - c) la piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la valorizzazione delle culture di origine;
 - d) l'elaborazione di modelli regionali di accoglienza plurilingue per le scuole.
4. La Regione favorisce la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, promuovendo la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori stranieri nonché l'attrazione di studenti stranieri sul territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti culturali all'estero e con le Università.

L.R. 12-5-2020 n. 9, art. 5

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28.

Art. 5 *Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.*

1. (Omissis)

2. Per le finalità di cui al presente Titolo, il Governo della Regione, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente nonché nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza Covid-19 alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 7 a 12, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria nonché libere dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente Titolo per la realizzazione del "Piano per la ricostruzione economica". Gli interventi del POC 2014-2020 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione di cui al presente comma e, in subordine, nella programmazione dei fondi extraregionali 2021-2027.

(commi 3-15 Omissis)

16. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti "NEET", nonché per garantire i livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale ed al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e formazione, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

17. Per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del fondo di garanzia di cui all'[articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4](#), ad integrazione della spesa già vincolata ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17](#), è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

18. Al fine di salvaguardare i livelli di occupabilità del personale del comparto della formazione professionale e a seguito del perfezionamento degli accordi con il Governo nazionale relativi alla ricollocazione dello stesso, il competente dipartimento regionale provvede mediante avviso pubblico all'attivazione di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con riconoscimento di un'indennità mensile di frequenza, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'[articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni, non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi, anche con modalità di didattica a distanza, e non occupati

alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16 ⁽⁵⁾.

19. Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di cui alla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#) e successive modifiche ed integrazioni, di ogni ordine e grado, che abbiano subito maggiori costi e dimostrino la riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate e dei maggiori costi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori.

20. Per l'implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastruttura-zione digitale, per l'acquisto di materiale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla [legge regionale 3 marzo 2020, n. 5](#). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuate le fasce reddituali per l'accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

21. Per l'implementazione delle attività formative a distanza è riconosciuto agli enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli [articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 23/2019](#), un contributo determinato in relazione al numero degli iscritti, al volume complessivo di attività dell'ultimo triennio per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

22. Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario "una tantum", nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'[articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001](#), con contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente

comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimento del contributo di cui al presente comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

23. Per l'erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, già inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

24. Per l'erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3-bis, lettera e) della [legge regionale 9 maggio 2017, n. 8](#) e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'utilizzazione vincolata delle predette risorse fino all'importo massimo di 1.000 migliaia di euro.

25. Per garantire l'avanzamento delle conoscenze di alto livello culturale e scientifico, anche in relazione alle esigenze di maggiori competenze derivanti dallo stato di crisi indotto dall'emergenza Covid-19, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di ulteriori 3 milioni di euro da destinare nell'anno accademico 2020/2021, rispettivamente all'incremento del numero di borse per le scuole di specializzazione di area medica e sanitaria e all'attivazione di dottorati di ricerca presso le Università con sede in Sicilia, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. La quota del 30 per cento delle nuove borse di specializzazione di area medica è riservata alla chirurgia d'urgenza o area emergenza-urgenza.

26. Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel corso dell'emergenza da Covid-19, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formati anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di strumenti per favorire la didattica a distanza per le fasce deboli. Alle predette finalità è destinata la somma di 20 milioni di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

27. Alle Università con sede in Sicilia che nell'anno accademico 2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti nell'anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all'estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2020-2021. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 16 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale sono autorizzati, rispettivamente, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e delle ludoteche sia pubbliche che private e alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni statali e paritarie, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e alla correlata sospensione dell'erogazione delle rette.

29. L'attuazione delle misure di cui ai commi da 16 a 27 è disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e l'attuazione delle misure di cui al comma 28 è disciplinata con decreti dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

(4) Comma così sostituito dall' [art. 102, comma 1, L.R. 15 aprile 2021, n. 9](#), a decorrere dal 21 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 115, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 114, comma 2](#), della suddetta legge).

(5) Comma così modificato dall' [art. 46, comma 3, L.R. 15 aprile 2021, n. 9](#), a decorrere dal 21 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 115, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 114, comma 2](#), della suddetta legge).

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, Dec. Ass. 17 giugno 2021](#).

(7) Vedi, anche, l' [art. 13, commi 20 e 21, L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#).

L.R. 3 marzo 2020, n. 5.

Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla [legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23](#).

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 6 marzo 2020, n. 12, S.O. n. 7.

Art. 1 Finalità.

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo di cui all'[articolo 1, comma 7, lettera h\)](#), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) la Regione promuove, negli istituti di istruzione

primaria, lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei *social-network* e dei media tutelando il diritto alla salute con la sensibilizzazione sui temi della prevenzione per favorire corretti stili di vita, al fine di contrastare forme di dipendenze patologiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione anche attraverso il partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli istituti scolastici con sede nella Regione siciliana di istruzione primaria lo svolgimento di specifiche attività volte:

a) alla promozione degli elementi fondamentali per l'introduzione alle basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le competenze collegate all'informatica;

b) allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività *unplugged*, per stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di *making*, robotica educativa e *internet* delle cose;

c) alla promozione di azioni mirate a sviluppare l'uso responsabile delle tecnologie volto a creare un sistema di sicurezza informatica (*cyber security*).

3. Al fine di garantire lo sviluppo del pensiero computazionale agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) gli istituti scolastici di cui al comma 2 adottano percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio e/o delle associazioni del settore.

Art. 2 *Protocollo di intesa.*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto degli ambiti di competenza e dell'autonomia gestionale e didattica delle istituzioni scolastiche, stipulano un protocollo d'intesa per l'aggiornamento professionale dei docenti, la dotazione dei mezzi tecnologici e della strumentazione necessari per lo svolgimento dei programmi didattici di cui alla presente legge onde assicurare, ai sensi dell'articolo 1, la promozione e lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli alunni di scuola primaria.

Art. 3 *Elenco delle scuole di istruzione primaria.*

1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021 è istituito presso il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale un elenco delle scuole di istruzione primaria che prevedono nei programmi didattici percorsi di sperimentazione orientati all'applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente a cura del dipartimento stesso e pubblicato sul sito dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce titolo di preferenza in alcun modo.

Art. 4 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 *Modifiche alla [legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23](#).*

1. Alla [legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento" sono aggiunte le seguenti parole "nonché rispettare, da parte degli organismi pubblici accreditati, in quanto applicabile, la normativa di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni per le assunzioni del proprio personale dipendente";

b) al comma 1 dell'articolo 15 sostituire le parole "dagli enti accreditati" con le parole "dagli enti privati accreditati".

Art. 6 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 20 giugno 2019, n. 10, artt da 1 a 31.

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 giugno 2019, n. 30, S.O. n. 27.

CAPO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 *Ambito di applicazione.*

1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la qualità, intraprende e persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinché quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuità, coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale.

2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle strategie di Lisbona, della Costituzione, delle leggi costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'[articolo 117 della Costituzione](#), delle norme generali dettate con legge dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché, ai sensi dell'[articolo 17 dello Statuto](#), la potestà concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, promuovendo lo sviluppo e la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione professionale, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territorio.

Art. 2 Principi e finalità.

1. La Regione considera l'istruzione e la formazione fattori primari per lo sviluppo e la realizzazione della persona umana e strumento per la crescita democratica e per lo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio, per la formazione alla legalità, anche nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di criminalità.
2. Il sistema regionale di istruzione e formazione si fonda sui valori del pluralismo e si realizza coerentemente ai principi di libertà di scelta e centralità della persona, autonomia di insegnamento e pari opportunità e si conforma ai principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di pluralismo dell'offerta formativa, anche per il tramite di operatori privati qualificati e abilitati attraverso lo strumento dell'accREDITAMENTO.
3. La Regione orienta le proprie politiche garantendo l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno al completamento del percorso scolastico e formativo e all'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto delle vocazioni individuali e del livello di istruzione di ciascuno in una prospettiva di *Lifelong Learning*.
4. La Regione promuove interventi formativi finalizzati a sostenere il diritto/dovere all'istruzione nel rispetto e in armonia con le peculiarità evolutive e l'identità dell'individuo.
5. La Regione provvede al mantenimento ed alla valorizzazione dei servizi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, secondo criteri di equilibrata distribuzione dell'offerta formativa nelle diverse aree territoriali con priorità per le aree che presentano un indice elevato di povertà educativa.
6. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge azioni per la riduzione del tasso di dispersione scolastica. A tale scopo, e d'intesa con le competenti istituzioni dello Stato, opera per prevenire la dispersione e per recuperare le situazioni di svantaggio di coloro che non abbiano completato il proprio percorso di studi e di formazione. Valorizza, altresì, la cultura del lavoro e della cittadinanza attiva, anche attraverso la promozione di percorsi professionalizzanti teorico-pratici. Incentiva anche la realizzazione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera e con disabilità.
7. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, adotta, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema, ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare l'apprendimento delle persone portatrici di disagio economico, sociale e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie sociali ed educative del territorio.
8. La Regione, nel sostenere percorsi d'istruzione e formazione che trasmettano adeguate conoscenze e competenze scientifiche e culturali, nonché la diffusione di un pensiero critico, favorisce modelli innovativi di apprendimento in grado di contribuire alla formazione di cittadini responsabili, critici e consapevoli e di incidere favorevolmente nell'inserimento nel mercato del lavoro.
9. La Regione, nella consapevolezza delle nuove sfide e dei cambiamenti che promanano dalle professioni, dai saperi, dalla società e dal territorio, promuove nuovi percorsi formativi ed ambiti di ricerca volti a favorire l'inserimento lavorativo e la promozione sociale dei giovani.

10. La Regione promuove l'integrazione fra le specifiche azioni formative, favorendo il raccordo tra istruzione e formazione professionale, università e tessuto produttivo, anche al fine di realizzare filiere settoriali per incrementare l'occupazione e alimentare un circuito virtuoso con l'economia locale. In coerenza con tali obiettivi, sostiene le modalità formative previste dal sistema educativo duale.

11. La Regione favorisce il contributo e la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo sviluppo del sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e professionalizzazione, valorizzando in particolare il ruolo dei docenti, del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, delle famiglie e del partenariato economico e sociale.

12. La Regione favorisce l'attivazione di percorsi di garanzia delle competenze destinati alla popolazione adulta in età lavorativa e finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del Piano di garanzia delle competenze per l'apprendimento permanente e del Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta in Italia.

13. La Regione, al fine di diffondere una cultura alimentare volta alla salubrità e alla promozione della dieta mediterranea all'interno delle scuole, promuove l'inserimento nei menù scolastici di prodotti a chilometro zero, ovvero prodotti provenienti da filiera corta la cui natura e modalità di produzione è immediatamente identificabile e tracciabile.

Art. 3 *Destinatari.*

1. Destinatari della presente legge sono:

a) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado;

c) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia statali e paritarie;

d) le studentesse e gli studenti dei corsi d'obbligo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) organizzati da istituzioni formative pubbliche o private, accreditate secondo la disciplina regionale vigente;

e) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi del sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) nonché del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui rispettivamente ai capi II e III del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008](#);

f) le studentesse e gli studenti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM) operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'[articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#);

g) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello, anche in sede carceraria;

h) le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico delle Università della Regione;

i) le studentesse e gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole superiori di perfezionamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162*, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea;

l) le studentesse e gli studenti di nazionalità straniera e i minori non accompagnati e i soggetti ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, i quali fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Tali benefici sono estesi a coloro per i quali sia stato avviato il procedimento amministrativo volto a riconoscere la condizione di apolide o rifugiato politico;

m) le studentesse e gli studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) 27 dicembre 2012;

n) i soggetti disoccupati, inoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET);

o) le studentesse e gli studenti non inseriti in un percorso formativo e che non hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico;

p) le studentesse e gli studenti adottati, o fuori dalla famiglia di origine, di cui alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emesse dal MIUR nel dicembre 2014, e dalle linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017.

Art. 4 *Competenze della Regione.*

1. Le competenze della Regione riguardano:

a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;

c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;

d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;

e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;

f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;

g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;

h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi previa intesa con l'Amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado ⁽²⁾;

i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della *legge regionale 16 agosto 1975, n. 67* e della *legge regionale 1° agosto 1990, n. 15*;

j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della *legge regionale 19 aprile 1974, n. 7* e della *legge regionale 5 settembre 1990, n. 34*;

k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246* e della *legge 10 marzo 2000, n. 62*;

l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;

m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;

n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;

o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;

p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);

q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008*.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla *legge 13 luglio 2015, n. 107* e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 2, lettera a), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17*.

Art. 5 *Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni.*

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;

- b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica;
 - c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici;
 - d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilità degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti;
 - e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche;
 - f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della *legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6*;
 - h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria;
 - l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilità interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado;
 - m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.
-

Art. 6 *Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano.*

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificità territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonché la costituzione di banche dati di reti territoriali.

CAPO II

Servizi ed interventi

Art. 7 *Tipologia dei servizi e delle prestazioni.*

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicurano ad ogni persona il diritto-dovere ai servizi educativi, all'istruzione ed alla formazione mediante azioni e modalità, previste nella presente legge e nell'ordinamento regionale, volte a:

- a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;
- b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;

c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;

d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;

e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;

f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;

g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;

h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;

i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;

j) valorizzare i centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA) anche come struttura di servizio per la lettura dei fabbisogni formativi del territorio.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, promuove e svolge le seguenti azioni:

a) interventi per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, iscritti in Sicilia volti a rendere il sistema di istruzione coerente con i bisogni espressi dal territorio, tramite iniziative atte a favorire la continuità didattica e metodologica anche tramite la razionalizzazione della rete scolastica e la razionalizzazione dei processi di orientamento e identificazione di strumenti operativi per favorire la scolarità e, tra questi, il tempo pieno e la refezione scolastica;

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con particolare attenzione ai servizi educativi ed alla scuola dell'infanzia attraverso percorsi che garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni definite a livello nazionale e gli standard di competenza, ai fini del riconoscimento e della spendibilità dei percorsi in ambito regionale, nazionale ed europeo;

c) specifiche azioni di tutela e promozione dell'inclusione delle persone disabili nel sistema educativo;

d) interventi di educazione alla cura e salvaguardia dell'ambiente e dei siti di interesse storico e culturale;

e) interventi di educazione alla salute, alla prevenzione sanitaria ed all'igiene;

f) interventi di educazione ai corretti stili di vita ed all'educazione motoria e musicale;

g) interventi per favorire l'educazione stradale;

h) iniziative orientate a favorire l'accrescimento della conoscenza delle culture di altri Paesi e il potenziamento degli apprendimenti linguistici;

i) erogazione diretta, o tramite specifici buoni, di sussidi e borse di studio;

j) erogazione di contributi alle scuole paritarie, per come previsti dall'[articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8](#) e successive modifiche ed integrazioni, per favorire la libertà di scelta da parte delle famiglie e l'erogazione di

contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado;

k) interventi a sostegno della mobilità extraurbana degli studenti, in favore dei comuni sprovvisti degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'abbattimento dei relativi costi a carico dell'utenza;

l) erogazione di contributi per spese relative alla frequenza, anche convittuale e semiconvittuale, di percorsi scolastici da parte di soggetti bisognosi o disagiati o residenti in aree di marginalità geografica (zone interne e di montagna disagiate, o in isole minori);

m) fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della scuola primaria ed iniziative atte a favorire la fornitura di libri di testo secondo le previsioni di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63](#) anche tramite l'accesso a biblioteche multimediali digitali e la sperimentazione del comodato d'uso gratuito;

n) realizzazione di progetti e iniziative volti a favorire l'accessibilità gratuita e la fruizione di biblioteche, teatri, attività culturali, infrastrutture tecnologiche, laboratori e studi d'artista, centri di ricerca e sperimentazione attività ricreative e sportive, anche promuovendo partenariati tra pubblico e privato;

o) programmazione pluriennale ed interventi per l'edilizia scolastica;

p) erogazione di sussidi e servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con riconosciute disabilità di varia natura e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;

q) sostegno all'inclusione scolastica degli studenti privi di cittadinanza italiana;

r) interventi per garantire il diritto allo studio e l'apprendimento di soggetti ospedalizzati o in stato di detenzione;

s) interventi a favore di studenti e scuole in isole minori, o in aree interne e/o a rischio di spopolamento, e/o soggette a degrado sociale;

t) azioni di sostegno dei percorsi di alta formazione e formazione specialistica;

u) sostegno all'orientamento e all'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;

v) interventi specifici di formazione in assetto lavorativo (apprendistato, tirocini, stage) anche rivolti agli alunni con disabilità;

w) interventi a favore di adulti in età lavorativa, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali previste nei percorsi di garanzia delle competenze;

x) interventi per facilitare servizi abitativi e di ristorazione degli studenti universitari;

y) azioni orientate alla diffusione dell'innovazione e della internazionalizzazione;

z) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, con particolare riferimento agli studenti universitari;

aa) interventi e strumenti atti a fornire, in presenza o tramite piattaforme informatiche, il servizio Sportello per lo Studente con funzioni di front-office, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni ed ai servizi forniti dalle istituzioni scolastiche della Regione;

bb) promozione della formazione dei docenti perché in ambito scolastico attivino percorsi di educazione all'autostima ed alla valorizzazione delle diverse forme di intelligenza degli alunni, nonché alla prevenzione delle dipendenze da uso/abuso di sostanze (tabacco, alcool, droghe) e da cattive abitudini alimentari;

cc) interventi, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, per la formazione periodica del personale docente secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, emesse dal MIUR e dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

dd) interventi mirati ad adeguare il sistema scolastico a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, anche mediante specifiche azioni di formazione del personale docente e degli operatori della scuola.

3. La Regione riconosce e assume livelli essenziali di prestazione contenuti nel [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) e successive modifiche e integrazioni.

4. È attivato, mediante utilizzazione del servizio sanitario regionale (consultori), un continuativo supporto psicologico e pedagogico per le scuole di ogni ordine e grado.

5. La Regione vigila affinché le università e gli istituti scolastici garantiscano la fornitura di materiali didattici, compreso l'abbigliamento, per lo svolgimento di attività frontali e di laboratorio.

Art. 8 Piano regionale per il diritto allo studio.

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, nonché per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, è adottato il Piano regionale triennale per il diritto allo studio, aggiornabile in funzione delle esigenze del settore e di eventuali modifiche normative, e il correlato Programma annuale di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'[articolo 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20](#) in materia di programmi triennali e piani di intervento relativi al diritto allo studio universitario e alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità.

2. Il Piano regionale è sottoposto al previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. A decorrere dalla data in cui è reso il parere di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il diritto allo studio.

Art. 9 Consulta regionale per il diritto allo studio.

1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia

collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale è demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'[articolo 8](#).

3. La Consulta regionale per il diritto allo studio è composta da:

a) Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o loro delegati;

c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

d) presidente della Coordinamento regionale delle università siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato;

e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

f) un rappresentante dei liberi Consorzi comunali;

g) uno dei presidenti degli ERSU regionali, designato dall'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale;

h) un direttore di istituto di alta formazione artistica, coreutica e musicale, in rappresentanza delle istituzioni AFAM operanti nella Regione;

i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale della scuola, indicato dalle rispettive sigle firmatarie di contratto nazionale;

j) un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#);

k) il coordinatore del Forum regionale delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S. Sicilia) di cui al D. direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016;

l) presidente del coordinamento regionale delle Consulte degli studenti;

m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione;

n) due rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università;

o) un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle scuole paritarie;

p) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei presidi;

q) due rappresentanti delle associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilità;

r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani.

4. La Consulta esprime altresì parere obbligatorio sulle materie di sua competenza che saranno disciplinate da apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative sedute non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. La Consulta esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può, altresì riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

6. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'[articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20](#), è soppressa.

7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di cui alla presente legge sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 10 Libretto formativo ⁽³⁾.

[1. Il libretto formativo personale redatto in conformità alle normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui è possibile registrare le attività e le competenze acquisite da ciascun discente durante il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla frequenza della scuola primaria, compreso quello dell'istruzione degli adulti.

2. Il libretto è rilasciato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), su richiesta del singolo interessato, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche, le certificazioni professionali conseguite, la frequenza ed il superamento delle prove finali di percorsi formativi tecnici e/o professionalizzanti e/o di cultura generale condotti da soggetti pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed i crediti formativi comunque acquisiti. A tal fine l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale identifica, in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei dati riportati nel libretto.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con decreto ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le caratteristiche del libretto formativo, le modalità per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici a carico dello studente. Per rendere effettivamente intellegibili e correlarli i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale svolge, in collaborazione con il MIUR, azioni finalizzate ad interconnettere le banche dati ministeriali con quelle regionali della scuola e universitarie in modo da garantire validità e spendibilità del libretto formativo in Italia e nella Unione europea.]

(3) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.*

Art. 11 *Carta dello studente.*

1. La Regione integra la carta dello studente, di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63* e successive modifiche e integrazioni, con interventi specifici per favorire l'accesso agevolato a beni e servizi e interventi individuali nell'ambito del diritto allo studio con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 12 *Misure sui trasporti pubblici.*

1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico ⁽⁴⁾.

2. Qualora il trasporto pubblico non garantisca il servizio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, provvede a determinare le modalità di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, ovvero sistemi di trasporto non di linea, e in specie i servizi a chiamata, o servizi di mobilità condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da "domanda debole", così come definite nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 30 marzo 2017.

3. Al fine di ogni utile pianificazione della mobilità degli studenti, è previsto, di concerto con gli enti locali, il rilevamento statistico dei flussi annuali presso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale.

4. Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le Università siciliane e nei consorzi universitari è garantita la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, a valere sulla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 le riserve nell'ambito delle assegnazione alle autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle previste per l'esercizio finanziario 2018.

(4) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 9, L.R. 25 maggio 2022, n. 13*, a decorrere dal 28 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 2*, della suddetta legge).

Art. 13 *Misure per attività motorie e sportive.*

1. Al fine di creare le condizioni per le pari opportunità, prevenire la dispersione scolastica, contrastare fenomeni di disagio individuale e migliorare lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore delle attività motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, riservando particolare attenzione agli studenti disabili. A tal fine la Regione, anche attraverso il monitoraggio e la programmazione delle azioni per l'edilizia scolastica, assume iniziative volte a progettare, istituire, potenziare ed adeguare le palestre e gli impianti dei plessi scolastici. D'intesa con l'Ufficio scolastico regionale ed i Comitati regionali del CONI e del CIP, l'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, definisce i relativi interventi all'interno del Piano regionale per il diritto allo studio e del correlato Programma annuale di attuazione, avendo riguardo anche al ruolo dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'USR Sicilia ed i Comitati regionali di CONI e CIP, si propone di favorire azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti atleti di alto livello al fine di fornire la possibilità a questi ultimi di conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso modalità di formazione a distanza che prevedono, oltre al programma formativo personalizzato, l'utilizzo di piattaforme digitali come strumenti integrativi della didattica in caso di assenze prolungate, in conformità a quanto previsto dalla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

CAPO III**Sostegno al diritto allo studio****Art. 14** *Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione.*

1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli obiettivi formativi minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere conformi agli standard definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1 promuovendo azioni finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa.

3. Al fine di incentivare l'istruzione e la formazione degli adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle relative certificazioni.

Art. 15 *Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica.*

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinché l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laboratori, nonché l'adeguamento a modelli standard di funzionalità ed efficienza, di salubrità degli ambienti e di sicurezza, degli immobili e delle infrastrutture di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, mediante l'utilizzazione di risorse regionali ed extra regionali, predispone atti e provvedimenti per la verifica della vulnerabilità sismica, l'adeguamento pedagogico-didattico strutturale, impiantistico ed energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture, e in particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione scolastica, nonché per la rimozione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, nonché per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente innovative ed ecocompatibili.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei casi di necessità e urgenza, definiti con apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta regionale per il diritto allo studio, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al finanziamento degli enti locali per specifici interventi, secondo quanto disciplinato dall'*articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.*

Art. 16 *Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali.*

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai sensi della *legge 8 ottobre 2010 n. 170*, sia delle studentesse che degli studenti adottati o fuori dalla famiglia di origine. La Regione prevede, altresì, misure per il sostegno a genitori e/o tutori di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA per garantire l'assistenza domiciliare alle attività scolastiche.

3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla *legge n. 104/92* e di assistenza igienico-

personale, così come previsto dalla *legge regionale 5 novembre 2004, n. 15* e dall'*articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24* e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le Scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilità con disturbi specifici d'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali (BES).

5. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, a favore dei soggetti con disabilità o con disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali (BES).

6. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai fini della pianificazione delle specifiche azioni, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport, con il supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori e/o delle famiglie della scuola e delle persone e famiglie con disabilità, nonché con il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone con disabilità sia fisica che psichica con particolare riferimento allo spettro autistico, all'interno di percorsi e scolastici e/o formativi, nonché l'inserimento sociale, abilitativo, riabilitativo e lavorativo degli stessi, anche attraverso servizi domiciliari in favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilità, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle istituzioni statali e regionali. D'intesa con le associazioni professionali più rappresentative del settore si provvede con le stesse modalità e nello stesso periodo di centottanta giorni a individuare indirizzi omogenei sul territorio regionale per l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.

Art. 17 *Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali.*

1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, con specifico riferimento alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione può sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento e l'apprendimento

della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. La Regione favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale e interculturale.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite, in collaborazione con le singole e dedicate istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle università, dalle istituzioni per l'Alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione, dai soggetti del terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) dell'associazionismo e del volontariato, e possono svolgersi sia nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-curriculare.

3. A seguito delle specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che per la prima volta accedono al sistema educativo e formativo siciliano, la Regione, con le stesse modalità gestionali di cui al comma 2, sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente.

4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire il completamento dei percorsi di istruzione dei cosiddetti minori stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati, rifugiati, apolidi, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

5. La Regione favorisce iniziative atte a facilitare ragazzi non italiani nei percorsi di studio dell'istruzione e dell'alta formazione.

6. La Regione promuove, altresì, iniziative progettuali, atte a favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da parte degli studenti del sistema regionale di istruzione.

7. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare e adulti di cui alla normativa regionale in materia.

Art. 18 *Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi.*

1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonché per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professionali di quanti si trovino in stato di detenzione o scontino misure alternative alla detenzione sostiene mediante eventuali atti convenzionali con i competenti Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi di istruzione e formazione gestiti da istituzioni scolastiche di primo e secondo livello di istruzione degli adulti, anche con la collaborazione delle università da effettuare all'interno degli istituti di pena, o in area penale esterna ovvero in strutture scolastiche e formative del territorio, sentito il Garante dei detenuti.

2. Nello svolgimento delle attività didattiche e formative previste dal comma 1, la Regione può promuovere progetti di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.

Art. 19 *Sostegno agli studenti ospedalizzati.*

1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo-didattico di "Scuola in ospedale" e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito è finalizzata a favorire il mantenimento dei rapporti del singolo studente con il proprio ambiente scolastico ed il correlato sistema di relazioni sociali ed amicali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati esclusivamente ad alunni iscritti a scuole, di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per non meno di trenta giorni.

3. La Regione, al fine di assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti ospedalizzati di cui ai commi 1 e 2, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, stipula protocolli operativi con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e gli enti locali, per l'attivazione dei presidi di "Scuola in ospedale" per rispondere ai bisogni dei singoli territori. La Regione, inoltre, supporta l'azione delle "Scuole in ospedale" fornendo tecnologie multimediali utili per l'insegnamento a distanza.

4. La Regione, nell'ambito della normativa vigente e tramite l'azione coordinata dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nonché dell'Assessorato regionale della salute, sostiene l'erogazione di servizi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le aziende sanitarie ed i centri di supporto territoriale.

Art. 20 *Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale.*

1. La Regione promuove e sostiene azioni ed interventi mirati a valorizzare e mantenere i processi di insegnamento/apprendimento nelle isole minori e nelle aree montane e/o interne, o nelle aree urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi ed all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il decremento demografico, affermare la cultura dell'identità locale e della crescita civile.

2. La Regione, in ossequio al principio di continuità territoriale, al fine di garantire il diritto all'istruzione nelle isole minori, promuove prioritariamente interventi volti a ridurre il disagio degli studenti in esse residenti. In tale contesto la Regione contribuisce al superamento delle difficoltà logistiche e di trasporto degli studenti residenti nelle isole minori, iscritti e frequentanti scuole di ogni ordine e grado presso altri comuni del territorio regionale, purché appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico, attraverso forme di

sostegno economico alla frequenza di istituzioni convittuali aventi sede sul territorio regionale, nonché mediante l'attivazione sperimentale di forme di insegnamento a distanza. Allo scopo di favorire l'istruzione nelle isole minori e di alleviare il disagio degli studenti e delle loro famiglie, la Regione può stipulare convenzioni specifiche con le imprese che gestiscono i trasporti.

3. Le modalità attuative dell'intervento di cui al comma 2 sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. La Regione, d'intesa con i competenti Ministeri e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli osservatori di area sulla dispersione scolastica, con le istituzioni scolastiche e formative e gli enti locali, singoli o associati, sostiene, anche con specifici finanziamenti, attività e servizi finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento, con particolare riferimento alla graduale introduzione, a partire dalle aree a più elevato disagio sociale, del modello orario a tempo normale nella scuola dell'infanzia, a tempo pieno nella scuola primaria e a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, al fine di superare condizioni di povertà educativa e di equilibrare disparità su scala nazionale.

Art. 21 *Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione.*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formazione di un sano senso civico e sociale e del contrasto alla violenza, nonché ogni forma di discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce a sostenere azioni formative finalizzate al supporto della legalità ed al contrasto di ogni forma di criminalità.

2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione e valorizzazione della differenza di genere, alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, di lesione della dignità della persona, di bullismo, di *cyber* bullismo, di violenza di genere, di omofobia, di discriminazione religiosa ed etnica, di devianza minorile, assicurando, sin dalla fase di progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di associazioni operanti nel settore.

Art. 22 *Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali.*

1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla [legge regionale 31 maggio 2011, n. 9](#) promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità siciliana anche in considerazione della sua centralità nella cultura euro-mediterranea, attraverso attività formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico, con l'ulteriore obiettivo di

favorire la costruzione di un rinnovato senso di identità e di appartenenza alla comunità regionale.

2. Per la piena attuazione del diritto allo studio nel proprio territorio, la Regione sostiene le attività didattico–formative delle istituzioni scolastiche pubbliche operanti nei Comuni rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'*articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482* e salvaguardate ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22* e promuove, d'intesa con le comunità locali e con le università, azioni dirette a salvaguardare l'identità linguistica e culturale delle comunità arbëreshe e gallo–italiche della Sicilia.

3. All'*articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13* dopo le parole "Per gli istituti scolastici che abbiano sede" sono aggiunte le parole "e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono" e dopo le parole "qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede" sono aggiunte le parole "e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono".

CAPO IV

Misure relative all'offerta formativa e alla ricerca

Art. 23 *Interventi per la continuità didattica e l'orientamento.*

1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuità ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa.

2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto dei fenomeni di dispersione nei diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento a quello dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di orientamento nelle fasi di passaggio tra i differenti gradi di istruzione, in particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo grado e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e le Università, promuove l'istituzione di strutture di orientamento scolastico, universitario e professionale, che prevedono attività informative, formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, di professionalizzazione e del lavoro, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona.

4. Al fine di incentivare sul territorio un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione in impresa, la Regione promuove, attraverso opportune forme di orientamento ed accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in impresa e attività idonee a favorire processi di auto–impiego e auto–imprenditorialità.

5. La Regione promuove e sostiene iniziative educative, anche sperimentali, volte al sostegno del valore pedagogico del lavoro, promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni del terzo settore di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.

Art. 24 *Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica.*

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure:

a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica;

b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, già istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti;

c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli Osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonché per il contrasto delle nuove forme di povertà educativa;

d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualità ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa;

e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile;

f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione.

2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con gli Osservatori di area, sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti sulle tematiche psicopedagogiche ed educativo-didattiche volte a favorire il successo formativo di tutti. Tali azioni ed interventi sono condotti con la collaborazione ed il coinvolgimento delle Agenzie educative impegnate nella promozione del benessere a scuola.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato paritetico Regione-Ufficio scolastico regionale per l'analisi, il monitoraggio la progettazione di iniziative macrosistemiche per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

Art. 25 *Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore.*

1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio.

2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, prevede:

a) un'offerta più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello;

b) il rafforzamento del ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica;

c) l'orientamento permanente dei giovani;

d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

3. La Regione promuove gli Istituti tecnici superiori (ITS), i percorsi di Istruzione e formazione superiore (IFTS) e le aggregazioni in rete degli stessi al fine di:

a) effettuare una programmazione dei percorsi formativi curricolari ed extracurricolari secondo la metodologia per competenze e le normative vigenti;

b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale;

c) attuare modalità di attestazione e di validazione dei crediti formativi;

d) sostenere iniziative di aggiornamento dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti di formazione, del personale delle aziende impegnato nelle attività didattiche;

e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero;

f) orientare ed accompagnare i giovani nelle scelte durante il ciclo di studi e al termine dello stesso, per l'inserimento nel mercato del lavoro;

g) effettuare azioni di informazione e di diffusione nel territorio;

h) assicurare il raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stiano frequentando o abbiano concluso positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di misure e dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo.

4. I criteri e le modalità per la realizzazione delle aggregazioni in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale previa delibera della Giunta regionale.

5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie e per l'alta formazione con particolare riguardo all'apprendistato di I livello, all'apprendistato professionalizzante ed all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché forme innovative quali l'impresa didattica e le botteghe di mestiere.

Art. 26 *Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) (5).*

1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle altitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio.

3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale.

4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale.

5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono:

- a) tutor interno, individuato in un docente della scuola;
- b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di:

a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attività svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attività didattica;

- b) promozione di buone prassi di alternanza;
- c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale.

7. Il tavolo di cui al comma 6 è composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria.

8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie,

avviene prevedendo le attività di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'*articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*.

9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalità e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresì misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo.

10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico.

11. Allo studente in apprendistato è garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage.

12. Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.

13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attività duale è garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti.

14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformità tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, può rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.

(5) Rubrica così sostituita dall' *art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17*.

Art. 27 *Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa.*

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

- d) promozione ed educazione alla salute ed all'igiene;
- e) interventi per favorire l'educazione sessuale;
- f) sensibilizzazione all'adozione di corretti stili di vita anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina scolastica e sociale, avvalendosi del contributo derivante in particolare dagli insegnamenti di educazione di scienze motorie e dalla collaborazione con l'Università e le strutture del Sistema sanitario regionale;
- g) promozione dell'educazione alimentare;
- h) interventi per favorire la conoscenza delle problematiche del tabagismo, dell'alcolismo, dell'uso di droghe e per la prevenzione di tali fenomeni;
- i) interventi per promuovere l'educazione stradale e la conoscenza di elementi di traumatologia e primo soccorso;
- j) promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;
- k) promozione della cultura musicale, artistica e sportiva;
- l) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed architettonico presente nel territorio regionale e nazionale;
- m) interventi per promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo produttivo esistenti sul territorio;
- n) azioni programmate ed attuate di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con i competenti ordini professionali, finalizzate a sviluppare servizi di psicologia pediatrica in ospedale per il supporto ai minori in situazioni di rischio psico-relazionale;
- o) promozione di momenti di confronto tra istituzioni scolastiche e famiglie, nell'ottica della corresponsabilità del "Patto educativo";
- p) iniziative per favorire processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative territoriali e le organizzazioni del terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), tra scuola, famiglia e territorio;
- q) implementazione in ambito didattico ed educativo delle tecnologie multimediali, della didattica digitale, nonché delle reti Wi-Fi;
- r) iniziative di orientamento e valorizzazione delle vocazioni, svolte dalle istituzioni scolastiche di concerto con istituzioni e realtà accademiche, culturali, sociali e produttive;
- s) iniziative per la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole;
- t) interventi per favorire l'aggiornamento dei docenti";
- u) iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare una educazione civica maggiormente rispondente alle nuove tecnologie multimediali e di prevenire fenomeni di adescamento minorile, di cyberbullismo e di ogni altro pericolo connesso alla rete, promuove programmi ed iniziative finalizzate all'acquisizione di un metodo di utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali da parte dello studente. Dette attività possono svolgersi nelle scuole secondarie di primo grado durante le ore destinate all'educazione civica. La Regione promuove, altresì, progetti all'interno delle scuole per la formazione di

studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità.

3. La Regione promuove progetti singoli o in rete presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, anche con l'utilizzo di risorse extraregionali per:

a) coordinare le attività motorie e sportive con il supporto di competenze professionali qualificate e certificate;

b) contrastare le varie tipologie di disagio (comprese le forme di autismo), prevenire disturbi del comportamento e dell'apprendimento, sostenere attività di ascolto e consulenza alunni, genitori e docenti con il supporto di competenze professionali, qualificate e certificate, nelle aree della psicologia, pedagogia, *counseling* e mediazione culturale;

c) ampliare l'offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, di una o più lingue straniere comunitarie, in particolare della lingua inglese, con il supporto di competenze qualificate e certificate.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 i dirigenti scolastici sono autorizzati al reclutamento di figure professionali qualificate.

Art. 28 *Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6* ⁽⁶⁾.

1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) tesi alla piena realizzazione dei diritti della persona, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. In particolare si occupa della gestione dei servizi per:

a) la prima infanzia 0-3 anni (nidi di infanzia e servizi integrativi come definiti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 maggio 2013, n. 126);

b) la fascia di età 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera);

c) la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni.

2. La gestione del sistema integrato di cui al comma 1 afferisce ai dipartimenti regionali competenti in materia.

3. Le scuole per l'infanzia non paritarie si attengono alle vigenti disposizioni.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui al presente articolo, adotta gli strumenti per l'informazione e la concertazione con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla predisposizione dei servizi sul territorio regionale.

5. Il sistema di educazione e istruzione integrato favorisce, anche in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S.) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016, un approccio olistico alla famiglia, promuovendo percorsi di genitorialità positiva e servizi di sostegno alle famiglie con evidenti fragilità.

(6) Rubrica così sostituita dall' *art. 17, comma 2, lettera d), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.*

Art. 29 *Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione.*

1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttività e coesione sociale.
 2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed internazionale rapporti e relazioni atti a favorire la mobilità degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio culturale e di esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere periodi di studio all'estero. In tali ambiti favorisce la diffusione della cultura europea anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali e di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei.
 3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.
 4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine di raccogliere e diffondere l'offerta formativa erogata su tutto il territorio regionale, le normative, i dati e gli strumenti utili all'attuazione del diritto allo studio.
 5. La Regione contribuisce a sostenere l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attività individuale e di gruppo degli studenti.
-

Art. 30 *Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente.*

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, avendo particolare attenzione alle esigenze di riqualificazione ed avanzamento delle conoscenze nel mondo del lavoro. Sono riconosciute coerenti le attività che:
 - a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle mutanti esigenze del mercato del lavoro;
 - b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione, lavoro e professioni;
 - c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla povertà educativa;
 - d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori, anche di natura transnazionale;
 - e) promuovono progetti di ricerca e di didattica ancorati alle linee strategiche fissate periodicamente dalla Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le Università ed atte a vivacizzare il mercato del lavoro e l'occupazione in Sicilia.
-

Art. 31 *Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale.*

1. La compatibilità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca ai fabbisogni del sistema produttivo, in termini di abilità e competenze, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente e in stretto coordinamento con gli assessorati regionali competenti per materia, rappresenta una priorità per lo sviluppo della Regione. In tale prospettiva la Regione promuove iniziative di supporto per il rafforzamento, ai pertinenti i livelli di istruzione, delle competenze tecnico-scientifiche degli studenti siciliani anche per il tramite di progetti di ricerca con il coinvolgimento di istituzioni regionali, Università, enti di ricerca.
2. Il potenziamento delle competenze è orientato anche al rafforzamento del collegamento del sistema dell'istruzione terziaria, dei percorsi formativi di eccellenza, universitari e post-universitari, delle attività di ricerca, con le esigenze del mercato, del territorio e del mondo del lavoro, onde promuovere sinergie virtuose con il sistema impresa e favorire lo sviluppo economico e la competitività.
3. Con decreto del Presidente della Regione, che ne stabilisce la composizione, è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca in Sicilia che coordina le linee strategiche della ricerca in ambito regionale e contribuisce alla loro definizione e programmazione nel rispetto degli indirizzi nazionali.
4. Il Comitato di cui al comma 3 è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

L.R. 12 luglio 2018, n. 13

Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Publicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 20 luglio 2018, n. 31, S.O.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, definiti disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la disprassia verbale, limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e di linguaggio, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico, individuale e familiare della persona con DSA.
2. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Il suo intento generale è prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed una istruzione adeguata fino ai gradi più alti degli studi, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti con DSA. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito scolastico, lavorativo e sociale;

b) promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficoltà nell'ambito dei percorsi curricolari scolastici;

c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della scuola primaria), completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

d) ottenere l'accertamento e la relativa certificazione anche quando si tratta di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;

e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psico-educativi e didattici idonei, che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA;

g) sensibilizzare e formare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, al fine di realizzare una produttiva rete di supporto intorno ai soggetti con DSA;

h) rendere facili nelle forme e produttive negli effetti la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie dei soggetti con DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

i) curare e sostenere la diffusione e l'uso di modi e tecniche che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del proprio stile di apprendimento;

l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui il soggetto con DSA presenta comorbidità con altre problematiche quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio socio-culturale o lo svantaggio linguistico.

3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati.

4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 2 *Campagna di informazione e sensibilizzazione e Giornata regionale per i DSA.*

1. La Giunta regionale, con propria delibera, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 3 programma campagne di sensibilizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, alle

università degli studi della Sicilia e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

2. Al fine di promuovere e realizzare forme adeguate e capillari di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei DSA, è istituita la giornata regionale per i DSA, che si celebra in tutte le scuole e università siciliane e in tutte le strutture interessate ai DSA da fare coincidere con quella Nazionale e Mondiale stabilita per l'8 ottobre, nelle forme che annualmente saranno determinate dal Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali per l'istruzione e la formazione professionale, per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e per la salute, su proposta del Comitato tecnico regionale per i DSA di cui all'articolo 3.

Art. 3 *Comitato tecnico regionale DSA.*

1. È istituito il Comitato tecnico sui DSA, di seguito CTR, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il CTR è costituito secondo criteri e modalità determinati con decreto della Presidenza della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

3. Il CTR è formato da 14 componenti, così stabiliti:

- a) l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o un suo delegato;
- b) l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o un suo delegato;
- c) l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato;
- d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- e) un rappresentante per ciascuna Università pubblica siciliana;
- f) un rappresentante delle Aziende sanitarie provinciali (ASP), in rappresentanza anche delle ARNAS, Aziende ospedaliere e Policlinici;
- g) tre rappresentanti dei genitori di persone con DSA e/o dislessici adulti, di cui due indicate dall'Associazione italiana dislessia (AID);
- h) due figure sanitarie specialistiche in DSA tra il personale a carico della sanità pubblica regionale (neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, logopedista);
- i) un rappresentante regionale del CNIS-Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati.

4. Il CTR funziona presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

5. Il CTR deve svolgere i seguenti compiti:

- a) predisporre linee guida per informare, sensibilizzare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
- c) promuovere attività di screening e riabilitazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare e riabilitare gli alunni a rischio di DSA;
- d) promuovere piani di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- e) promuovere e raccordare l'attuazione degli interventi rivolti ai soggetti con DSA per monitorarne e valutarne la reale applicazione;

f) acquisire, monitorare e valutare i dati, le informazioni e gli esiti delle attività svolte ed elaborare una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, sugli interventi programmati e sui risultati raggiunti;

g) predisporre apposito Albo Regionale di figure sanitarie specialistiche per l'accertamento dei DSA.

h) proporre annualmente la forma ed i contenuti della giornata siciliana per i DSA.

6. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. I componenti del CTR non ricevono alcun compenso.

7. I componenti del CTR restano in carica per tre anni.

Art. 4 *Formazione del personale docente.*

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta, con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno, nell'ambito del programma annuale scolastico e formativo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le iniziative formative rivolte al personale docente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici nonché il monitoraggio dei DSA.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale predispone, con proprio decreto, sentite le università siciliane, un piano di informazione e formazione dei docenti universitari per una maggiore attenzione verso gli studenti dislessici iscritti negli atenei della Sicilia.

3. È compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.

4. La Regione, per mezzo del CTR, sostiene le iniziative delle competenti istituzioni scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente, in particolare dirette a garantire:

a) la conoscenza delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;

b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ed inclusive, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico;

c) l'applicazione e l'adozione di percorsi educativi personalizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione;

d) la conoscenza delle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane, soprattutto siciliane, ed estere, con centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico.

5. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

6. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni, pubbliche e private, che si occupano dei DSA.

Art. 5 *Formazione del personale sanitario e adeguamento del Piano socio-sanitario regionale.*

1. La Regione organizza, su proposta del CTR, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei DSA, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

2. La Regione, attraverso gli organi di cui alla presente legge, sostiene, le attività di accertamento e di riabilitazione e screening rivolte ai soggetti con DSA mediante:

a) l'adeguamento dei propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento sia per le attività di accertamento che riabilitative rivolte ai soggetti con DSA;

b) la dotazione delle strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare, di neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti, educatori professionali;

c) l'istituzione di Unità Operative Complesse per la diagnosi di secondo livello dei DSA in età evolutiva ed adulta, ed il loro trattamento, secondo le indicazioni della *Consensus Conference* sui disturbi evolutivi specifici di apprendimento e delle linee guida nazionali;

d) la promozione di periodiche campagne di screening e l'adozione di puntuali ed incisivi piani di intervento su tutto il territorio regionale.

3. Il Piano socio-sanitario regionale individua per ciascuna provincia le strutture sanitarie pubbliche per, avvalendosi delle figure sanitarie specialistiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), porre in essere l'accertamento dei disturbi specifici dell'apprendimento, le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti e il trattamento riabilitativo.

4. L'accertamento dei DSA è effettuato (nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario regionale, presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle ASP, le Aziende Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie, in modo multidisciplinare e multiprofessionale, da neuropsichiatri infantili, neurologi, figure mediche specializzate in DSA, psicologi e pedagogisti con formazione altamente specializzata in valutazione neuropsicologica dei DSA), dando seguito, comunque, agli indirizzi previsti dalle raccomandazioni cliniche in materia di DSA, pubblicate dall'Istituto superiore della Sanità, utilizzando per le valutazioni i test standardizzati indicati dalla *Consensus Conference* del 2007 e dal PARCC (Panel di Aggiornamento e Revisione della *Consensus Conference*) del 2011. Il Piano sanitario regionale è adeguato agli indirizzi scaturenti dalla presente legge.

5. Il trattamento riabilitativo e rieducativo è effettuato da psicologi, logopedisti, pedagogisti, neuro-psicomotricisti dell'età evolutiva, educatori purché in possesso di formazione specifica certificata sulle problematiche dei DSA.

6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate da strutture pubbliche di altre Regioni.

Art. 6 *Associazionismo.*

1. La Regione promuove le attività dell'associazionismo in materia di DSA e favorisce l'accesso ai finanziamenti europei dei loro progetti e dei piani di ricerca e intervento formativo e riabilitativo delle Università e degli enti di ricerca e di alta formazione.

Art. 7 *Concorsi pubblici regionali.*

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. A tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti partecipati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità nel bando di concorso.

3. Il concorrente con DSA deve allegare, alla domanda di partecipazione, una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

4. La Giunta regionale, sentito il CTR e previo parere della Commissione 'Salute, servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8 *Stipula protocollo di intesa.*

1. La Regione provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, alla stipula di un protocollo di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per favorire il successo scolastico degli alunni con segnalazioni specialistiche di disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali mediante la condivisione delle modalità di individuazione, programmazione, definizione e monitoraggio degli interventi di integrazione scolastica.

2. Le modalità applicative del comma 1 devono, in particolare, concernere:

a) il coinvolgimento della famiglia nella redazione del piano didattico personalizzato dell'alunno;

b) il rispetto da parte di tutto il corpo docente del piano didattico personalizzato;

c) la ricezione da parte della famiglia della copia del piano didattico personalizzato prima della sottoscrizione anche al fine di sottoporlo ad esperti di propria fiducia;

d) la rettifica del piano didattico personalizzato, anche a seguito di richiesta della famiglia, qualora intervengano motivi che richiedono di adeguare quanto previsto in relazione alle necessità dell'alunno;

e) la previsione di un eventuale assistenza di persone di fiducia della famiglia nei rapporti con la scuola, nonché nella redazione del piano personalizzato.

Art. 9 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 20-3-2015 n. 6, art. 3

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2015, n. 13, S.O. n. 12.

Art. 3 *Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale.*

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.

L.R. 8 luglio 2014, n. 17.

Anagrafe scolastica regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 luglio 2014, n. 28, S.O. n. 22.

Art. 1 *Anagrafe regionale degli studenti.*

1. La Regione istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti in attuazione delle previsioni di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#).

2. L'Anagrafe consente, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione nonché la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, al fine:

- a) del monitoraggio dell'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza ed ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione/riduzione della dispersione scolastica attraverso l'innovazione e l'efficacia dell'offerta didattica;
- b) della organizzazione della rete scolastica;
- c) della programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
- d) del miglioramento della qualità dell'istruzione e dei livelli di apprendimento attraverso la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- e) della verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi;
- f) di provvedere alla realizzazione di iniziative di orientamento secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'*articolo 4 del decreto legislativo n. 76/2005*;
- g) della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione;
- h) della ottimizzazione degli interventi finalizzati a garantire la formazione degli adulti nell'arco della vita (*life long learning*);
- i) della programmazione di interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili;
- j) della definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali.

3. La Regione garantisce l'interoperabilità dell'Anagrafe regionale con l'Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio di dati tra le stesse.

Art. 2 Programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

1. Al fine di supportare le attività programmatiche finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'edilizia scolastica, ed al fine della individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, la Regione, in raccordo con gli Enti locali, si avvale dell'Anagrafe regionale degli studenti di cui alla presente legge.

Art. 3 Comunicazioni all'Anagrafe regionale degli studenti.

1. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti locali, gli enti di formazione e l'Ufficio scolastico regionale, comunicano all'Anagrafe regionale degli studenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati, i dati personali di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni.

2. L'Anagrafe contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché i dati individuati attraverso le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici dello studente;
- b) istituzione scolastica o ente di formazione e classe frequentata;
- c) dati anagrafici del tutore o dei tutori;
- d) indirizzo di studi prescelto;
- e) codice fiscale dello studente.

3. L'Anagrafe, previo raccordo con gli istituti, per la consultazione delle schede individuali degli studenti, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione,

dati sensibili e giudiziari degli studenti nonché dati relativi alla valutazione degli stessi, secondo quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122](#), con particolare riferimento agli esami finali di ciclo ed agli esami di qualifica, al fine della rilevazione delle competenze acquisite dagli stessi.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vengono veicolate su apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione, che provvederà a regolarizzare con i fornitori dei dati la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del [decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196](#).

Art. 4 *Organizzazione e protezione dei dati personali.*

1. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale degli studenti, avviene nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

Art. 5 *Raccordo interistituzionale.*

1. La Regione garantisce il raccordo tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, assicurando altresì la vigilanza sulla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. La Regione, per le finalità del presente articolo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, stipula accordi ed intese con gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione, le Università, l'Ufficio scolastico regionale, per l'organizzazione e la gestione dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione ed insuccesso formativo.

3. Gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e gli enti di formazione hanno pieno accesso alle funzionalità dell'Anagrafe regionale degli studenti, anche di livello analitico, per quanto di propria competenza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4. La Regione mette a disposizione la funzionalità dell'Anagrafe degli studenti alle scuole per le attività di iscrizione degli studenti, nonché per il monitoraggio dei propri iscritti.

Art. 6 *Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.*

1. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo regionale, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'[articolo 4 del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76](#) le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento ed azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 7 *Clausola d'invarianza.*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 3 gennaio 2012, n. 4

Promozione della Rete Scuole Alfamediali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 gennaio 2012, n. 2, S.O. n. 2.

Con *Dec.Ass. 13 giugno 2012* è stata data attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 1 Riconoscimento della Rete Scuole Alfamediali.

1. La Regione riconosce la Rete Scuole Alfamediali, costituita con la convenzione del 19 luglio 2006 stipulata ai sensi del *D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275*, come strumento per la formazione professionale ad indirizzo alfamediale dei docenti delle scuole situate nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una convenzione con la Rete Scuole Alfamediali ai fini della promozione del modello alfamediale di cui al manifesto allegato alla convenzione del 19 luglio 2006.

Art. 2 Centro di documentazione e formazione alfamediale.

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito il presidente della Rete Scuole Alfamediali, individua la struttura pubblica presso la quale istituire, in collaborazione con i soggetti già operanti nel settore, un Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti.

Art. 3 Contributo annuo.

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere annualmente un contributo, le cui modalità di riparto sono stabilite con il decreto di cui all'*articolo 2*, per il funzionamento del Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti e, a richiesta, per ciascuna delle scuole aderenti alla Rete Scuole Alfamediali situate nel territorio della Regione.

Art. 4 Norma finanziaria.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascun anno del triennio 2011/2013 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede per l'esercizio finanziario 2011 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B.9.2.1.3.2, capitolo 372522 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari

successivi la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 – U.P.B.9.2.1.3.2.

Art. 5 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 4 novembre 2011, n. 23.

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 novembre 2011, n. 47, S.O. n. 45

Capo I

Promozione della Lingua dei Segni Italiana (LIS)

Art. 1 Valorizzazione di organismi associativi.

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 \(2\)](#).
2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'[articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979](#).

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 71, comma 9, L.R. 15 maggio 2013, n. 9](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come disposto dall' [art. 77, comma 1](#), della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 76, comma 2](#), della stessa legge).

Art. 2 Promozione della LIS.

1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998,

nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

Art. 3 *Regolamento di attuazione.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'[articolo 2](#). Il regolamento di cui al presente comma:

a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;

b) promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) dispone circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Capo II

Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa.

Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo

Art. 4 *Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifiche alla [legge regionale n. 32/2000](#).*

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.”.

Art. 5 *Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento.*

1. Al comma 2 dell'[articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5](#), le parole “entro sei mesi” sono sostituite dalle parole “entro nove mesi”.

Art. 6 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 31 maggio 2011, n. 9.

Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 giugno 2011, n. 24.

Vedi, anche, il [Dec.Ass. 9 novembre 2011](#).

Art. 1 *Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.*

1. La Regione promuove la valorizzazione e l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Art. 2 *Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici.*

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall'età antica sino ad oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall'Unità d'Italia fino alla fine del XX secolo ed all'evoluzione dell'Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2003

Criteria per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

G.U.R.S. 30 maggio 2003, n. 25

Art. 1

I destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono così di seguito identificati:

- a) le famiglie, gli studenti e gli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione Siciliana, che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
- b) i soggetti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e sue successive modificazioni ed integrazioni, assolvono all'obbligo scolastico esercitando il diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a).

Art. 2

Ai fini dell'erogazione del buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data d'inoltro dell'istanza per l'attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato dello stato di famiglia, compresi in ogni caso, ancorché non figuranti, i genitori degli studenti per i quali si chiede il beneficio, tranne che non siano legalmente separati o divorziati.

Il buono scuola spetta a ciascuno studente, a condizione che la somma dei redditi complessivi netti imponibili ai fini I.R.P.E.F., prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale, alla data di inoltro dell'istanza, è spirato il termine di presentazione, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:

- 1) Euro 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti una delle classi della scuola dell'infanzia, di base o secondaria;
- 2) Euro 10.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.

L'importo del buono scuola per ciascuno studente, che non può comunque superare l'ammontare di Euro 1.500,00, è dovuto nella misura:

- 1) del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. è pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 60% (prima fascia);
- 2) del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. è pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 50% (seconda fascia);
- 3) del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, per i restanti casi, sempre nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2 (terza fascia).

Art. 3

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:

- 1) tasse di immatricolazione e/o iscrizione;
- 2) tasse di frequenza;
- 3) tasse d'esami;
- 4) tasse di diploma;
- 5) rette e/o spese di frequenza;
- 6) altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica e deliberate espressamente dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

Sono, altresì, considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dalla famiglia per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ai propri figli portatori di handicap, limitatamente all'attività svolta all'interno dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno interessato e pagate alla stessa.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente.

Alla complessiva spesa oggetto della richiesta di erogazione del buono scuola verrà, d'ufficio, applicata una franchigia pari ad Euro 260,00.

Art. 4

– (anche Art. 4/A – Art. 4/B)

Le procedure ed i termini d'inoltro delle istanze finalizzate all'ottenimento del buono scuola sono così di seguito identificate.

Gli aspiranti al beneficio potranno produrre istanza entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione regionale la quale provvederà, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, alla sua ricezione, istruzione e conseguente erogazione del beneficio.

Art. 4/A Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche statali

L'istanza di partecipazione conterrà:

- 1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
- 2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);
- 3) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;
- 4) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
- 5) i dati relativi all'importo complessivo annuo richiesto dall'istituzione scolastica statale frequentata dallo studente, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

- A) fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
- B) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- C) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4/B Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

L'istanza di partecipazione conterrà:

- 1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
- 2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

- A) fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
- B) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- C) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;
- D) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;
- E) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;

F) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria attestante l'importo complessivo annuo richiesto allo stesso, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.

Art. 5

A far tempo dalle date di scadenza fissate dal precedente art. 4, l'Amministrazione regionale, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, procederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle condizioni e dei criteri fissati dal presente provvedimento.

Ai sensi del terzo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge oggetto del presente provvedimento, si procederà all'erogazione del beneficio a favore, prioritariamente, dei richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito e, successivamente agli appartenenti alla seconda ed alla terza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

L'erogazione del beneficio avverrà entro il 30 settembre del medesimo anno di presentazione dell'istanza.

Derogare, per qualsivoglia motivo, dall'obbligo di frequenza presso la medesima istituzione scolastica durante l'intero anno scolastico comporterà, infine, la decadenza dal beneficio.

Art. 6

Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, procederà alla nomina dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti previsti dal 1° comma dell'art. 4 aventi rilievo nazionale e presenti nel territorio regionale.

Alla loro nomina si procederà con le medesime modalità con le quali sono stati nominati i rimanenti membri dell'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 7

(sostituito dall'articolo unico del D.P. 18 giugno 2003)

L'intervento previsto dall'art. 6 della legge regionale in argomento "Interventi per il diritto allo studio" è rivolto esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola statale ed integra gli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo, sussidi didattici, borse di studio, scambi culturali e viaggi di istruzione, educazione permanente e legalità, servizi di ristorazione e trasporti, obbligo scolastico e formativo.

Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno "una tantum" è costituito dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi e con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001) ed è fissato nella misura massima di Euro 10.632,94.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno, le famiglie potranno avanzare istanza entro il 31 luglio 2003. Sono ritenute ammesse le istanze eventualmente già presentate.

Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione regionale per il tramite delle istituzioni scolastiche statali competenti per territorio.

Detta istanza conterrà:

1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.);

2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);

3) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico 2002/2003, con l'indicazione della classe.

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

A) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

B) attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001). Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, tale "attestazione", previa compilazione della "Dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata, a titolo gratuito, dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. Tale "Attestazione" sarà riferita all'anno solare 2002 e dovrà essere formalmente sottoscritta dall'ente che la rilascia.

Il dipartimento della pubblica istruzione procederà, per il tramite delle istituzioni scolastiche, all'erogazione dell'assegno "una tantum" fino ad un tetto individuale massimo di Euro 750,00.

In presenza di più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, tale integrazione non potrà superare l'importo individuale di Euro 500,00.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale in argomento, l'intervento annuale previsto dall'art. 3 della stessa sarà di volta in volta riferito all'anno scolastico così come identificato dalla vigente legislazione.

Il relativo onere troverà copertura nella competenza dell'esercizio finanziario nel quale detto anno scolastico avrà inizio.

La materia regolamentata dal presente provvedimento sarà con cadenza annuale oggetto di circolare applicativa da emanarsi a cura dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L.R. 25-11-2002 n. 20, art. 36

**Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina
arte. Scuole materne regionali paritarie.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 novembre 2002, n. 54.

Art. 36

Scuole materne regionali paritarie.

1. Le scuole materne istituite e finanziate dalla Regione siciliana, funzionanti presso le istituzioni scolastiche statali dotate di autonomia amministrativa ai sensi della [legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#), sono considerate paritarie sin dall'entrata in vigore della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#) ⁽²⁶⁾.

[\(26\)](#) Il presente comma, già corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 dicembre 2002, n. 57, è stato poi nuovamente così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 aprile 2003, n. 15; correzione ribadita dall'art. 139, comma 52, L.R. 16 aprile 2002, n. 4, il quale ha apportato la medesima modifica disposta con l'ultimo avviso di rettifica.

L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.

**Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del
diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.

5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

Art. 2

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che citano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.

2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e unitarie.

3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

Art. 3

Buono scuola ⁽²⁾.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali, regionali, provinciali e comunali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico ⁽³⁾.

2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.

3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:

a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;

b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);

c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;

d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;

e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;

f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

(2) Vedi, anche, la [Circ.Ass. 29 novembre 2005](#), applicativa del presente articolo. Con [Circ. Ass. 18 gennaio 2007](#), con [Circ.Ass. 16 novembre 2007](#), con [Circ.Ass. 17 novembre 2008](#) e con [Circ. reg. 1° marzo 2011, n. 111](#) è stata approvata la circolare applicativa del presente articolo.

(3) Comma così modificato dall'[art. 127, comma 53, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 4

Vigilanza e controllo.

1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.

2. È istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

Art. 5

Decorrenza degli interventi.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

Art. 6

Interventi per il diritto allo studio ⁽⁴⁾.

1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico [\(5\)](#).

3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali, regionali, provinciali e comunali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto [\(6\)](#).

4-bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni [\(7\)](#).

[\(4\)](#) Vedi, anche, la [Circ.Ass. 29 novembre 2005](#), applicativa del presente articolo.

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, L.R. 8 settembre 2003, n. 13](#).

[\(6\)](#) Comma così modificato dall'[art. 127, comma 54, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 127, comma 52, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 7

Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.

Art. 8

Modifiche di norma e proroga di termini.

1. ... [\(8\)](#).

[\(8\)](#) Sostituisce il comma 36 dell'[art. 56, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#), il quale, a sua volta, sostituisce il comma 5 dell'[art. 12, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#).

Art. 9

Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori.

1. ... [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Sostituisce, unicamente con l'[art. 1](#), [gli articoli 1 e 2](#), [L.R. 26 maggio 1973, n. 24](#).

Art. 10

Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57](#).

2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal [D.P.C.M. 18 maggio 2001](#).

Art. 11

Museo interdisciplinare.

1. ... [\(10\)](#).

2. All'[articolo 2, comma 2](#), della [legge regionale 15 maggio 1991, n. 17](#) è abrogata la lettera 1).

[\(10\)](#) Aggiunge la lettera e) al comma 1 dell'[art. 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 17](#).

Art. 12

Stamperia regionale Braille.

1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla [legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152](#) e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.

2. [Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità, connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille] [\(11\)](#).

[\(11\)](#) Comma abrogato dall'[art. 63, comma 10, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23](#).

Art. 13

Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari.

1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro

da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All'onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro;
- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte e disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 2002 le seguenti spese:

- a) per le finalità dell'articolo 3, comma 1: 17 milioni di euro;
- b) per le finalità dell'articolo 4, comma 1: 140 mila euro;
- c) per le finalità dell'articolo 6: 10 milioni di euro;
- d) per le finalità dell'articolo 7: 500 mila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2002, quanto a 20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. – capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. – capitolo 215704 – accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia di euro per ciascuno dei predetti anni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

Art. 15

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 24 febbraio 2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali [\(2\)](#).

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 febbraio 2000, n. 9.

Vedi, anche, la [Circ.Ass. 29 agosto 2001, n. 13](#). Vedi, altresì, l'[art. 36, L.R. 25 novembre 2002, n. 20](#).

TITOLO I

Autonomia delle istituzioni scolastiche statali nella Regione

Art. 1

Finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

1. Nella Regione siciliana l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è strumento finalizzato:

– al radicamento della scuola ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

– all'uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea ai fini del miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nella eliminazione della dispersione e degli abbandoni, favorendo l'integrazione dei soggetti disabili e svantaggiati;

– al massimo coinvolgimento degli Enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di volontariato e sportive, nonché degli operatori economici e sociali nel progetto unitario, seppure articolato, di sviluppo dell'istruzione nella prospettiva dell'universale e libero manifestarsi delle arti e delle scienze, dell'integrazione europea e dell'emancipazione sociale ed economica dei singoli e della collettività, da promuovere anche verso esiti lavorativi;

– alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istituzione pubblica ed istruzione privata che, ferma restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.

Art. 2

Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri [\(3\)](#).

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233](#), che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.

2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.

3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.

4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità

formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.

6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'[articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della [legge n. 482/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagiati causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo [\(4\)](#).

7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale [\(5\)](#).

8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.

9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale [\(6\)](#).

10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in

località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

11. Nelle isole minori, nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani e nelle aree interne che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado, fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1 ⁽⁷⁾.

⁽³⁾ Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 9-bis, dall'art. [39, comma 3, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#). La modifica non è più presente nel nuovo testo del citato art. 39, comma 3, come modificato dall'art. [17, comma 2, lettera e\), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17](#).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. [1, L.R. 12 luglio 2011, n. 13](#), come modificato dall'art. [22, comma 3, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. [39, comma 2, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. [70, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 15 maggio 2013, n. 9](#) e dall'art. [39, comma 4, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

(giurisprudenza)

Art. 3

Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica ⁽⁸⁾.

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo [21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ⁽⁹⁾.

2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ovvero da chi ne ha le funzioni, che la preside ⁽¹⁰⁾;
- dal Sindaco del Comune capoluogo;
- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;
- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
- da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
- dai dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale ⁽¹¹⁾;
- da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ^{(12) (13)}.

3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti

alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia [\(14\)](#).

4. Entro 45 giorni dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ovvero chi ne ha le funzioni convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del Comune del capoluogo di Provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente [\(15\)](#).

5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale [\(16\)](#).

7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1 [\(17\)](#).

8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246](#), è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani regionali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233](#) e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8 [\(18\)](#).

9-bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani

provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati [\(19\)](#).

[\(8\)](#) Vedi, al riguardo, la [Circ.Ass. 6 luglio 2001, n. 12](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall'art. [39, commi 1 e 5, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(11\)](#) Alinea così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(12\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. [1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 26](#).

[\(13\)](#) Alinea così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(14\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, commi 1 e 6, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(17\)](#) Comma così modificato dall'art. [17, comma 1, L.R. 16 ottobre 2019, n. 17](#).

[\(18\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(19\)](#) Comma aggiunto dall'art. [39, comma 3, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#), come modificato dall'art. [17, comma 2, lettera e\), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17](#).

Art. 4

Riconoscimento dell'autonomia e attribuzione della personalità giuridica.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si provvede al riconoscimento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e all'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive [\(20\)](#).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall'art. [39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 5

Recepimento di norme dello stato.

1. Si applicano nell'ambito della Regione siciliana le disposizioni contenute all'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233](#), nonché il [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#), il [decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233](#) e l'[articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#).

2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 dell'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

Art. 6

Istituti regionali pareggiati.

1. L'autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con proprio provvedimento, provvede al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati in conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 2, considerando unica entità l'istituto d'arte e la scuola

media annessa. Ai predetti istituti si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8 [\(21\)](#).

3. L'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233](#). È abrogato il comma 2 dell'[articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

[\(21\)](#) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 7

Dotazione finanziaria.

1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico [\(22\)](#).

2. Tale dotazione finanziaria tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3-bis è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno [\(23\)](#).

3. L'assegnazione comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola [\(24\)](#). Detta dotazione è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento – apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione [\(25\)](#). La dotazione è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'assegnazione perequativa è determinata in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio [\(26\)](#). [Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è acquisito il parere della Conferenza Regione – Autonomie locali, di cui all'[articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) [\(27\)](#). [In sede di prima applicazione la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sul fondo relativo all'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico, non assorbite dalla dotazione ordinaria] [\(28\)](#). [La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato] [\(29\)](#). [Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità europea, della Regione, degli Enti locali, di altri Enti o di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica] [\(30\)](#).

3-bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio [\(31\)](#).

4. Restano a carico degli Enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.

5. Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#), e successive modifiche ed integrazioni.

6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [\(32\)](#).

7. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità [\(33\)](#).

8. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [\(34\)](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(23\)](#) Comma così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera b\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(24\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(25\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(26\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(27\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(28\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(29\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(30\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 41, comma 1, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 41, comma 1, lettera d\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(32\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 29, comma 1, L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(33\)](#) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 29, comma 1, L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#) e dall'[art. 9, comma 15, L.R. 9 maggio 2017, n. 8](#).

[\(34\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 29, comma 1, L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 8

Allocazione delle risorse.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa [\(35\)](#).

[\(35\)](#) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 9

Revisori dei conti [\(36\)](#).

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da [\(37\)](#):

a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con funzioni di presidente [\(38\)](#);

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [\(39\)](#);

c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).

2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'[articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44](#) del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla [legge regionale 20 aprile 1976, n. 35](#), alla [legge regionale 11 maggio 1993, n. 15](#), alla [legge regionale 28 marzo 1995, n. 22](#), alla [legge regionale 20 giugno 1997, n. 19](#), nonché l'[articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#) e l'[articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9](#) e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'[articolo 9 della legge](#)

[regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#). Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli [articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#), per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al [D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388](#), in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente [\(40\)](#).

2-bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo [\(41\)](#).

2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia [\(42\)](#).

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due trienni [\(43\)](#).

[\(36\)](#) Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 18, comma 6, L.R. 17 marzo 2016, n. 3](#) sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo, incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 della stessa [L.R. n. 3/2016](#).

[\(37\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(38\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(39\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(40\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 18, L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), a decorrere dal 13 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 35, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 79, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#), dall'[art. 34, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 9 agosto 2002, n. 9](#), dall'[art. 22, L.R. 15 settembre 2005, n. 10](#) e dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

(41) Comma aggiunto dall'art. [47, comma 2, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(42) Comma aggiunto dall'art. [47, comma 2, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(43) Comma così modificato dall'art. [18, comma 4, L.R. 17 marzo 2016, n. 3](#), a decorrere dal 18 marzo 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 2 della medesima legge).

Art. 10

Soppressione dei distretti scolastici.

1. Nell'ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli [articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).

2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali.

Art. 11

Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali.

1. Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'[articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 dello stesso decreto legislativo.

Art. 12

Funzioni e compiti della Regione.

1. Restano attribuite alla competenza della Regione:

a) i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

b) le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;

c) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

d) la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);

e) la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;

f) la determinazione del calendario scolastico.

2. Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) [l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione] [\(44\)](#);

b) [la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche] [\(45\)](#);

c) i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

h) il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d'intesa con gli organi territoriali del Coni;

i) la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.

3. I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

4. La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna, elementare e media, la cui risoluzione è attribuita ai comuni.

5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004. [Nella fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali sentite le associazioni dei dirigenti scolastici] [\(46\)](#).

[\(44\)](#) Lettera abrogata dall'*art. 62, comma 11, L.R. 5 novembre 2004, n. 15*.

[\(45\)](#) Lettera abrogata dall'*art. 62, comma 11, L.R. 5 novembre 2004, n. 15*.

[\(46\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 56, comma 36, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, come sostituito, a sua volta, dall'*art. 8, L.R. 3 ottobre 2002, n. 14*, a decorrere dal 1° gennaio 2001

(ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge), poi così modificato dall'[art. 62, comma 12, L.R. 5 novembre 2004, n. 15](#) che ha abrogato il secondo periodo. Il testo originario era così formulato: «5. Le norme di cui al presente articolo entreranno in vigore il 1° ottobre 2000.».

Art. 13

Attribuzione di funzioni all'ufficio scolastico regionale.

1. A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi del comma 3 dell'[articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), le funzioni e attribuzioni che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvono a detti uffici sono attribuite all'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

Provvedimenti concernenti le istituzioni scolastiche regionali

Art. 14

Modifica dell'articolo 16 della [legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

1. Il terzo comma dell'[articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#) è sostituito dal seguente:

«Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza agli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria».

Art. 15

Modifica dell'articolo 14 della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

1. Al comma 1 dell'[articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) sono aggiunte le seguenti parole: «a tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso».

Art. 16

Revisori dei conti ⁽⁴⁷⁾.

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da ⁽⁴⁸⁾:

a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con funzioni di Presidente ⁽⁴⁹⁾;

b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

c) un rappresentante designato dalla Provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

3. È abrogato l'[articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

[\(47\)](#) Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 18, comma 6, L.R. 17 marzo 2016, n. 3](#) sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo, incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 della stessa [L.R. n. 3/2016](#).

[\(48\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(49\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 17

Scuole materne regionali.

1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'[articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), così come sostituiti dall'[articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15](#) nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'[articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15](#) ⁽⁵⁰⁾.

2. ... ⁽⁵¹⁾.

2-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto ⁽⁵²⁾.

2-ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con il decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto ⁽⁵³⁾.

3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.

[\(50\)](#) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'[art. 56, comma 35, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'[art. 133, comma 2, della stessa legge](#). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «1. Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.

2. Sono abrogati l'articolo 17 ed il comma 2 dell'[articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#) così come sostituito dall'[articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#), nonché i commi 2, 3 e 4 dell'[articolo 5 della medesima legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#)».

[\(51\)](#) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'[art. 56, comma 35, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'[art. 133, comma 2, della stessa legge](#). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «1. Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e

piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.

2. Sono abrogati l'articolo 17 ed il comma 2 dell'[articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#) così come sostituito dall'[articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1990](#), m. 15, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della medesima [legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#)».

[\(52\)](#) Comma aggiunto aggiunto dall'[art. 29, comma 2, L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

[\(53\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 117, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 18

Personale delle scuole materne.

1. Al secondo comma dell'[articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), così come modificato dall'[articolo 4 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#) le parole «secondo le modalità di cui all'[articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#)» sono sostituite dalle parole «mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della Provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale».

2. Sono prorogate per l'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze temporanee a posti di insegnanti nelle scuole materne regionali formulate per il biennio 1997-1998 e 1998-1999.

Art. 19

Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali.

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a stipulare con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni per la statalizzazione delle scuole materne regionali, degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, San Cataldo, Santo Stefano di Camastra, Bagheria e Mazara del Vallo, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania e gli Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni [\(54\)](#).

[\(54\)](#) Comma così modificato dall'[art. 109, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#) e dall'[art. 39, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10](#).

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 5 settembre 1990, n. 34.

Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 settembre 1990, n. 42.

[*\(giurisprudenza\)*](#)

Art. 1

Individuazione delle istituzioni scolastiche.

1. La Regione siciliana nella gestione degli istituti regionali d'arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse agli istituti regionali d'arte di Enna, Grammichele, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania, degli istituti professionali per ciechi «Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, si uniforma ai principi propri della corrispondente legislazione statale.

Art. 2

Compiti delle province regionali e dei comuni.

1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n. 1, lettera b, della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), eccezion fatta per la provvista del personale, che resta di competenza della Regione.

2. Gli oneri afferenti alle scuole medie annesse agli istituti d'arte restano a carico delle amministrazioni comunali.

3. I finanziamenti per la costruzione e la manutenzione degli edifici destinati alle esigenze degli istituti regionali e statali d'arte con annesse scuole medie sono concessi a favore delle province regionali.

Art. 3 ⁽²⁾

Organi di gestione degli Istituti.

1. La gestione degli istituti di cui all'articolo 1, eccezion fatta per le scuole medie annesse agli istituti medesimi, è affidata ad un consiglio di amministrazione formato nei modi previsti dall'[articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7^{\(3\)}](#).

2. Per gli organi di gestione di cui alla presente legge trovano applicazione gli [articoli 9 e 10 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9](#), e successive modifiche.

3. Ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori degli istituti di cui al presente articolo nonché ai componenti dei comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, spettano le indennità previste dal decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 1988, contenente norme di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986, concernente indennità spettanti agli organi individuali ed ai componenti di organi collegiali di enti regionali.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#), che è stato successivamente abrogato dall'[art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3](#), il cui

secondo periodo, tuttavia, tiene espressamente ferma la disciplina di cui al presente articolo. La nota riportata in Gazzetta indica quale testo vigente quello risultante dalla sostituzione operata dalla norma abrogata (abrogazione della cui utilità non si vede pertanto la ragione). Per le perplessità cui dà luogo l'intervento legislativo si ritiene opportuno riportare il testo originario del presente articolo: "I consigli di amministrazione di cui all'[articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#), e all'[articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#), sono soppressi e sostituiti dagli organi previsti dall'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#), ai quali si applicano tutte le norme legislative che li disciplinano, devolvendo alla competenza dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione le attribuzioni previste per il provveditore agli studi". Per la nomina del collegio dei revisori dei conti, si veda anche l'[art. 6 legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

(3) Per disposizioni in tema di consigli di amministrazione degli istituti dei ciechi Florio e Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania, di consigli degli istituti professionali dei ciechi per l'industria e l'artigianato Florio – Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania e di comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, si veda l'[art. 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

Art. 4

Attività di sperimentazione.

1. Gli istituti di cui all'articolo 1 possono attuare attività di sperimentazione secondo quanto previsto dagli [articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](#).

Art. 5

Ristrutturazione delle tabelle organiche.

1. Entro l'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base della normativa statale vigente, provvede con decreto alla ristrutturazione delle tabelle organiche del personale direttivo, insegnante e non insegnante di tutti gli istituti.

2. Per gli anni successivi, la dotazione organica dei singoli istituti sarà rideterminata con decreto interassessoriale, predisposto secondo le modalità di cui al comma 1, sulla base dell'organico di fatto consolidato nel biennio precedente.

3. La dotazione organica del personale insegnante, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata di una dotazione organica aggiuntiva su base regionale (D.O.A.R.), risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli istituti, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11 per la prima applicazione della presente legge.

4. La ripartizione del personale D.O.A.R. tra i vari istituti è stabilita annualmente con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.

5. La dotazione organica del personale non insegnante è determinata secondo le modalità di cui alle tabelle annesse al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420](#), e successive modifiche, considerando come unica entità giuridica gli istituti d'arte e le scuole medie annesse.

Art. 5-bis

Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 127, comma 17, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'[art. 129, comma 2, della stessa legge](#)).

Art. 6

Istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti.

1. ... ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Sostituisce l'[art. 10, L.R. 19 aprile 1974, n. 7](#).

Art. 7

Ruoli del personale.

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ruoli a carattere regionale per il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti e scuole di cui all'articolo 1.
2. I ruoli del personale direttivo sono distinti secondo la tipologia degli istituti.
3. I ruoli del personale insegnante sono distinti per il personale docente di materie culturali ed artistiche, per quello tecnico – pratico e per quello di arte applicata.
4. I ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) sono diversificati per i coordinatori amministrativi, i collaboratori amministrativi, i collaboratori tecnici ed il personale ausiliario.

Art. 8

Incarichi e supplenze.

1. Con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all'articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.
2. Alla formulazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti

dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanarsi sulla scorta della legislazione vigente in materia.

3. [La formazione delle graduatorie provvisorie e definitive, l'esame e la decisione degli eventuali ricorsi, nonché il conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze annuali sono delegati alla competenza del sovrintendente scolastico regionale] [\(6\)](#).

4. [Al sovrintendente scolastico regionale è altresì delegata tutta la materia concernente lo stato giuridico di tutto il personale degli istituti in questione. I relativi provvedimenti, ove soggetti a visto e registrazione, vengono inoltrati alla Corte dei conti per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione] [\(7\)](#).

[\(6\)](#) Comma abrogato dall'art. [16, comma 4, L.R. 16 ottobre 2019, n. 17](#).

[\(7\)](#) Comma abrogato dall'art. [16, comma 4, L.R. 16 ottobre 2019, n. 17](#).

Art. 9

Inquadramento in ruolo di personale direttivo.

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi incaricato della presidenza negli istituti regionali è inquadrato in ruolo, quale preside, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1984 – 1985, o da quello successivo alla maturazione o conseguimento dei seguenti requisiti:

a) due anni di servizio quale incaricato di presidenza.

b) possesso del diploma di laurea, ove prescritto per l'accesso alla qualifica.

c) possesso dell'abilitazione o della specializzazione, ove richieste dalla vigente normativa statale.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 10

Inquadramento in ruolo di personale insegnante.

1. Il personale insegnante non di ruolo che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o a titolo di incarico annuale, o quale supplente nominato dai presidi non in sostituzione di personale momentaneamente assente, purché risulti in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o dei prescritti titoli di studio o titoli artistici, ha titolo ad essere inquadrato, a domanda, in ruolo con la stessa decorrenza giuridica di cui all'articolo 5.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in via straordinaria e nel rispetto dei principi della legislazione statale vigente in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali, anche al personale insegnante in servizio nelle scuole di cui all'articolo 1 alla data del 28 febbraio 2021 e da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto [\(8\)](#).

2. Per tali immissioni in ruolo si considerano disponibili tutte le vacanze accertate a seguito delle ristrutturazioni delle tabelle organiche effettuate ai sensi dell'articolo 5. A tal fine tutti i posti accantonati per i pubblici concorsi ai sensi dell'[articolo 19, secondo comma](#),

della [legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), sono considerati disponibili per l'immissione in ruolo a norma del presente articolo.

3. Gli insegnanti che si trovino già inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi degli [articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), conseguono la nomina in ruolo per l'insegnamento richiesto con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria regionale permanente.

4. Per tutto il personale incluso o da includere nelle predette graduatorie regionali formate ai sensi degli [articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), la nomina in ruolo per una qualsiasi classe di concorso, in caso di accettazione, comporta l'esclusione da tutte le altre graduatorie regionali permanenti ed il divieto di farne parte per gli anni successivi. La rinuncia alla nomina in ruolo determina la decadenza dalla relativa graduatoria permanente ed il divieto di farne parte per gli anni successivi.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i criteri, basati sul servizio o sui titoli di studio ed abilitazione, per la formazione di una graduatoria regionale per le classi di concorso, in base alla quale procedere all'assegnazione degli insegnanti e delle sedi.

6. Gli insegnanti in possesso di tutti gli altri titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi, vengono immessi in ruolo sulla base della graduatoria di cui al comma 5, senza assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi medesimi.

7. Nella graduatoria regionale di cui al comma 5 è inserito, nell'ordine:

a) il personale già iscritto nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi degli [articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), in base all'anno di iscrizione ed al relativo punteggio.

b) il personale mantenuto in servizio ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#), limitatamente alle classi di concorso per le quali risulta in possesso del titolo di abilitazione ove prescritto.

c) il personale insegnante di cui al comma 1, non considerato dalle disposizioni di cui alle lettere a e b.

8. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al presente articolo ed all'articolo 11, il personale può avvalersi dell'abilitazione da conseguire nelle sessioni riservate di esami o nei concorsi a cattedra previsti dal decreto - legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella [legge 27 dicembre 1989, n. 417](#).

(8) Comma aggiunto dall'[art. 47, comma 4, L.R. 15 aprile 2021, n. 9](#), come sostituito dall'[art. 4, comma 3, lettera a\), L.R. 26 novembre 2021, n. 29](#), a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Inquadramento in ruolo di personale D.O.A.R..

1. Il personale insegnante, mantenuto in servizio ai sensi della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#), e il personale che si trovi già incluso nelle graduatorie regionali permanenti previste dagli [articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), che si trovi in

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non consegua l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 10, è inquadrato nei posti D.O.A.R. di cui all'articolo 5, purché si trovi in possesso dei titoli di abilitazione e studio previsti dal comma 1 dell'articolo 10.

2. Ai fini previsti dal comma 1, nella prima applicazione della presente legge, la D.O.A.R. è determinata in numero non inferiore al personale di cui al comma medesimo.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente, con apposita ordinanza, le modalità del passaggio degli insegnanti inquadrati nei posti D.O.A.R. nel ruolo normale.

Art. 12

Inquadramento in ruolo di personale non insegnante.

1. Il personale non insegnante non di ruolo e in servizio, non in sostituzione di personale momentaneamente assente, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio per almeno 365 giorni e si trovi in possesso del titolo di studio prescritto, è nominato in ruolo per la qualifica per cui ha prestato il servizio richiesto, utilizzando tutti i posti disponibili a seguito della ristrutturazione della dotazione organica ai sensi del comma 5 dell'articolo 5.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 anche i dipendenti di ruolo ai quali con provvedimenti formali siano state attribuite le funzioni proprie della qualifica immediatamente superiore, purché le abbiano svolte per almeno 365 giorni.

3. I titoli di studio prescritti sono quelli riferiti alla data del conferimento dell'incarico.

Art. 13

Modalità di utilizzo del personale insegnante.

1. Il personale insegnante in servizio in applicazione dell'[articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#), che non venga immesso in ruolo ai sensi degli articoli 10 e 11, è mantenuto in servizio e utilizzato per i posti e le ore comunque disponibili per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi da espletare e di coloro che siano inclusi nelle graduatorie regionali permanenti ed ai trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

2. Il personale di cui al presente articolo, al quale possono essere assegnate non più di due sedi, preferibilmente nella stessa provincia, nonché il personale di cui all'articolo 11, è utilizzato, in via prioritaria nell'effettivo insegnamento e nelle supplenze in base al titolo di abilitazione e studio posseduto anche per materie affini, ed in via subordinata in attività integrative, quali il tempo prolungato.

3. Qualora tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività didattiche, per le restanti ore è addetto ad attività amministrative.

Art. 14

Graduatoria permanente di personale non insegnante.

1. Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente nella quale è incluso, a

domanda, il personale non docente di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita. A tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso ⁽⁹⁾.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce i criteri, basati sul servizio, e i titoli di studio per la formazione delle graduatorie annuali permanenti ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Periodo aggiunto dall'*art. 15, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6*.

⁽¹⁰⁾ Si veda il *D.P.Reg. 26 giugno 1995*, recante: "Individuazione delle aree di specializzazione per collaboratore tecnico presso istituti regionali d'arte, l'Istituto tecnico femminile regionale di Catania e gli Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 ottobre 1995, n. 53).

Art. 15

Utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali.

1. Per l'espletamento dei concorsi a posti di insegnante la Regione può avvalersi delle graduatorie di merito dei corrispondenti concorsi statali svolti su base regionale, a seguito di bando di concorso emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.

1. ... ⁽¹¹⁾

⁽¹¹⁾ Sostituisce l'*art. 2 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7*.

Art. 17

Norma transitoria.

1. Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto, previo accertamento dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonché dei titoli di studio e dei titoli di abilitazione o artistici prescritti dalla vigente normativa, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12.

2. Per la nomina in ruolo del personale di cui all'articolo 9 in possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito titolo di specializzazione di cui all'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970*, ove prescritto, in sede di prima applicazione, si prescinde dal titolo di studio specifico previsto dall'*articolo 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*, purché detto personale abbia, all'entrata in vigore della presente legge, almeno un quinquennio di servizio continuativo quale incaricato di presidenza. ⁽¹²⁾

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dall'*art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2*.

Art. 18

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli *articoli 6, 9, 11, 18 e 22 della [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#), l'articolo 6 della [legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#), gli articoli 3, 4, primo comma, 10, ultimo comma, 12 e la tabella organica annessa, della [legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#), gli *articoli 3 e 4 della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#)*, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.*

Art. 19

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui ai capitoli 37201 e 39001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 13-9-1999 n. 20, art. 14

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1999, n. 44.

Art. 14

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ⁽²⁴⁾.

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea ⁽²⁵⁾.

2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono

concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno ⁽²⁶⁾, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'*articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25*, abrogato per effetto della presente legge.

8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'*articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*.

(24) Con *Circ.Ass. 7 maggio 2001, n. 5/PI*, con *Circ. 21 febbraio 2002, n. 3*, con *Circ.Ass. 28 febbraio 2005, n. 4*, con *Circ.Ass. 15 febbraio 2006, n. 5*, con *Circ.Ass. 12 marzo 2008, n. 5*, con *Circ.Ass. 8 aprile 2009, n. 7*, con *Circ. reg. 23 aprile 2010, n. 11* e con *Circ.Ass. 25 marzo 2011, n. 5* sono stati approvati interventi in favore delle scuole di cui al presente articolo.

(25) Vedi la *Circ.Ass. 29 maggio 2000, n. 15*.

(26) Il termine per la presentazione delle istanze è stato anticipato al 30 aprile di ogni anno dell'*art. 81, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*. Per l'anno finanziario 2001 il suddetto termine è stato fissato al 30 maggio dal comma 2 dello stesso art. 81.

L.R. 1 agosto 1990, n. 15 ⁽¹⁾.

Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 1990, n. 37.

Vedi, anche, la *Circ. reg. 14 marzo 2007, n. 7* e la *Circ. reg. 31 marzo 2011, n. 7*.

Art. 1

Frequenza delle sezioni.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce l'ultimo comma dell'*articolo 3 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*.

Art. 2

Orario.

1. ... (4).

(4) Sostituisce l'*art. 4 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*.

Art. 3

Organi collegiali.

1. ... (5).

(5) Sostituisce gli *articoli 5, 6, 7 e 8 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)* con un nuovo articolo 5.

Art. 4

Organico delle sezioni.

1. ... (6).

(6) Sostituisce l'*art. 9 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*.

Art. 5

Reperimento e funzionamento dei locali della scuola materna regionale.

1.... (7).

2. [Fermo restando quanto previsto dalla [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), e dall'*articolo 6 della [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#)*, i Comuni sono incaricati di organizzare il servizio di pulizia] (8).

3. [Il Comune provvede altresì all'arredamento delle scuole materne regionali, al relativo materiale didattico, di gioco, di cancelleria e di consumo, alla fornitura di acqua ed elettricità ed al riscaldamento dei locali, nonché alla piccola manutenzione] (9).

4. [I compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti utilizzando gli appositi mezzi finanziari che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione versa a ciascun sindaco, o direttore didattico] (10).

5. [All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 36652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 36656 del bilancio della Regione] (11).

6. [Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'*articolo 4, secondo comma, della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#)*] (12).

(7) Sostituisce l'*art. 18 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*.

[\(8\)](#) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#) (nella nuova formulazione), a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

[\(9\)](#) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

[\(10\)](#) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

[\(11\)](#) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

[\(12\)](#) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

Art. 6

Assistenza scolastica nella scuola materna regionale.

1. Alla scuola materna regionale sono garantiti e forniti tutti i servizi di assistenza scolastica previsti dalla vigente legislazione per la scuola dell'obbligo.

2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali-educative e di accertamento della qualità del servizio gli insegnanti e gli assistenti possono consumare una porzione delle vivande distribuite agli alunni in sede di refezione scolastica.

Art. 7

Spese per assistenza agli alunni.

1. Il primo comma dell'[articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), è abrogato.

2. Il terzo comma dell'[articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), è sostituito dal seguente:

1. ... [\(13\)](#).

[\(13\)](#) Sostituisce il terzo comma dell'[articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#).

Art. 8

Premi e sussidi alle scuole materne non statali.

[1. Per le finalità di cui all'[articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51](#), il limite di spesa di lire 1.000 milioni previsto dall'[articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a lire 3.000 milioni annui.] [\(14\)](#)

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, lo stanziamento del capitolo 36704 del bilancio della Regione è fissato annualmente in lire 2.700 milioni.

3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è ripartito con i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo, quarto e quinto dell'[articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](#).

4. In materia di trattamento economico del personale e in ordine alle gratuità vengono confermate le norme previste dalla legislazione nazionale.

[\(14\)](#) Comma abrogato dall'[art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

(giurisprudenza)

Art. 9 ⁽¹⁵⁾

Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale.

1. È nominato nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali il sottoelencato personale:

a) il personale non di ruolo confermato in servizio nelle scuole materne regionali ai sensi dell'*articolo 1 della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#)*, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità fissate dall'*articolo 10 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*, e con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984, prescindendo dal periodo di prova. Tale personale è aggiunto nel ruolo di cui all'*articolo 10, primo comma, della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*.

b) il personale che ha superato i corsi per l'inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale ai sensi dell'*articolo 1, secondo comma, della [legge regionale 5 agosto 1982, n. 93](#)*, e che a detti corsi sia stato ammesso con riserva per avere prestato servizio di dopo asilo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 1990.

c) il personale che ha prestato servizio nella scuola materna regionale in qualità di supplente annuale per almeno un anno o 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1984-85 e 1989-90. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dall'*articolo 10 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990. Ai fini del computo di cui alla presente lettera sono considerate utili le astensioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente la tutela delle lavoratrici madri.

2. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

(15) Si veda Ord.Ass. 12 settembre 1990, n. 2015.

Art. 10 ⁽¹⁶⁾

Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale.

1. Il personale che ha prestato servizio nel periodo 1976-77, ai sensi dell'*articolo 1 della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#)*, è inquadrato con le modalità stabilite dall'*articolo 10 della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#)*, nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990.

2. Resta escluso dalla previsione di cui all'*articolo 1 della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#)*, nonché del comma 1 del presente articolo, il personale inquadrato nei ruoli organici dei Comuni ai sensi dell'*articolo 1 della [legge regionale 5 agosto 1982, n. 93](#)*.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

[\(16\)](#) Si veda Ord.Ass. 12 settembre 1990, n. 2015.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 11 [\(17\)](#)

Passaggi di qualifica.

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo, compresi quelli di cui all'articolo 9, forniti del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono – a domanda – secondo le modalità e i termini che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilirà con propria ordinanza, inclusi nel ruolo degli insegnanti di cui al primo comma dell'[articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), previo superamento di un corso della durata di sessanta giorni, in analogia a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10.
2. Detti corsi saranno organizzati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in sede provinciale od interprovinciale.
3. Agli assistenti immessi nel ruolo degli insegnanti vengono riconosciuti, ai fini della carriera, i due terzi del servizio prestato nella qualifica di provenienza se di ruolo, un terzo se non di ruolo.
4. Gli assistenti di cui all'articolo 9 che, avendone i requisiti, chiedono l'immissione nel ruolo degli insegnanti, frequenteranno soltanto il corso previsto per l'inquadramento nella qualifica superiore. Gli assistenti di cui all'articolo 9 lettere a) e b) avranno la priorità nella scelta della sede rispetto al personale tutto di cui alla lettera c) dell'articolo 9.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 250 milioni.

[\(17\)](#) Si veda Ord.Ass. 12 settembre 1990, n. 2015.

Art. 12

Supplenze.

1. ... [\(18\)](#).

[\(18\)](#) Sostituisce l'[art. 15 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#).

Art. 13

Amministrazione del personale.

1. ... [\(19\)](#).

[\(19\)](#) Sostituisce i primi quattro commi dell'[articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#).

Art. 14

Spese per corsi di inquadramento.

1. Per l'espletamento dei corsi previsti dagli articoli 9, 10 e 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 15

Cessioni di stipendio. Agevolazioni in materia di trasporti.

1. L'istruttoria degli atti concernenti le cessioni di stipendio per il personale delle scuole materne regionali di cui alla [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), e per il personale delle sopresse scuole sussidiarie di cui alla [legge regionale 3 giugno 1975, n. 38](#), è demandata ai provveditorati agli studi competenti, cui altresì sono devoluti gli adempimenti relativi alle agevolazioni in materia di trasporti.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 16

Personale degli ex patronati scolastici.

1. Il personale dei disciolti patronati scolastici, transitato ai Comuni in forza della [legge regionale 5 agosto 1982, n. 93](#), dopo che sia stata data attuazione ai servizi di assistenza scolastica, è destinato ad altri servizi di istituto del Comune.

2. Il predetto personale è tenuto ad osservare, ovunque presti servizio, l'orario di lavoro settimanale ed a fruire del periodo di ferie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale amministrativo degli enti locali.

3. Il personale insegnante incaricato dai Comuni dell'attività di assistenza scolastica integrativa, di sostegno e socio-educativa, osserva il calendario scolastico delle scuole presso le quali presta servizio, nel rispetto del dettato dell'articolo 49 del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽²⁰⁾.

4. Nel personale di cui all'[articolo 1, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93](#), rientrano:

a) coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 siano stati incaricati dai patronati o dai Comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola ed abbiano svolto l'attività per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso.

b) coloro che, subentrati a quanti non avevano accettato la nomina, abbiano svolto il servizio di refezione scolastica o di doposcuola fino alla cessazione del servizio stesso ⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ Si veda anche l'[art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7](#).

⁽²¹⁾ Ai sensi dell'[art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22](#). "Il comma quattro dell'[articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#), costituisce interpretazione autentica dell'[articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93](#)".

Art. 17

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli [articoli 19, 21, 22, 23, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#); l'[articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85](#); l'[articolo 1 della legge regionale](#)

[26 luglio 1982, n. 69](#); gli articoli 1, secondo, terzo e quarto comma e 2 della [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#), nonché le norme di leggi regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 18

Finanziamento corsi di aggiornamento.

1. Per le finalità di cui all'[articolo 17 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 220 milioni, di cui lire 120 milioni da destinare al pagamento dei corsi di aggiornamento effettuati nel corso dell'anno 1988, e lire 100 milioni da destinare al pagamento dei corsi da effettuarsi nell'anno 1990.
2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'[articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#).

Art. 19

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessive lire 3.770 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 2.700 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 – Riforma amministrativa centrale e periferica – codice 1021.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 9-8-1988 n. 15, artt. da 1 a 13

Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 agosto 1988, n. 35.

TITOLO I

Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Art. 1

Programmi di intervento.

1. È autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla [legge regionale 15 novembre 1982, n. 130](#).
2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalità ed al loro finanziamento si provvederà con stanziamento di bilancio.
3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attività sportive e/ o culturali, devono essere realizzati, su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee

previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari, al fine di consentire la normale attività sportiva o culturale.

Art. 2

Procedure per la programmazione.

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono formulati sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi e delle richieste di comuni e province ed approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale in ordine alle ripartizioni territoriali della spesa ed ai criteri della programmazione. I provveditori forniscono le loro indicazioni sentiti i consigli scolastici provinciali.

2. I programmi sono approvati entro tre mesi dal parere di cui al comma 1.

3. I due terzi dei finanziamenti del primo programma successivo all'approvazione della presente legge sono destinati alla scuola dell'obbligo, ivi compresa la scuola materna, ed il rimanente terzo alla scuola secondaria superiore.

4. Nei programmi di intervento di cui all'articolo 1 particolare attenzione deve essere riservata ai comuni aventi scuole dislocate in più frazioni, a condizione che gli stessi realizzino edifici scolastici centralizzati, in grado di accogliere tutta la popolazione scolastica, al fine di riutilizzare i locali già esistenti nelle singole frazioni per servizi socio – culturali.

5. I comuni devono dare precedenza alle opere di edilizia scolastica da realizzare nelle zone di espansione, di riordino urbanistico e di edilizia economica e popolare.

Art. 3

Tempi di attuazione degli interventi.

1. Gli enti obbligati affidano la progettazione delle opere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intervento programmato, approvano il progetto esecutivo nei successivi centottanta giorni e procedono all'affidamento entro sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.

2. Qualora gli enti obbligati non osservino i tempi di cui al comma 1, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la nomina di un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari fino alla completa realizzazione dell'opera.

Art. 4

Coordinamento degli interventi.

1. Gli enti che procedono al finanziamento o alla concessione di mutui o contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e gli enti destinatari degli stessi, devono darne contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.

Art. 5

Interventi urgenti.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, ha facoltà di ordinare, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali

ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di sicurezza.

2. Agli interventi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 6

Contributi per manutenzione ordinaria.

1. L'Amministrazione regionale concede alle istituzioni scolastiche assegnazioni annuali non superiori a lire 10 milioni, per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica dell'obbligo e materna.

2. La somma di cui al comma 1 va iscritta nel bilancio del consiglio di circolo o di istituto.

Art. 7 ⁽³⁾

Disciplina dei rapporti tra province e comuni.

1. Per effetto dell'[articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), si devono intendere caducati nella Regione siciliana tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi.

[\(3\) Si vedano Circ. Ass. 4 novembre 1988, n. 12, Circ. Ass. 29 aprile 1989, n. 6 e Circ. Ass. 7 gennaio 1989, n. 1.](#)

Art. 8

Adeguamento a norme anti - infortunistiche.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alla vigente normativa anti - infortunistica.

Art. 9

Riserva di somme per opere artistiche.

1. Una somma compresa tra il 2 e il 3 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori a base d'asta per la realizzazione di nuove opere è destinata alla esecuzione di opere artistiche.

Art. 10

Integrazioni finanziarie.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare i mutui concessi da parte della Cassa depositi e prestiti per le finalità previste dalle lettere a e b dell'[articolo 11 del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318](#), convertito con modificazioni nella [legge 9 agosto 1986, n. 488](#).

2. All'integrazione si provvederà con finanziamento, a favore degli enti obbligati, fino alla concorrenza della differenza fra l'ammontare del mutuo concesso per ogni singolo intervento e l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

3. L'integrazione potrà essere concessa anche in corso d'opera al fine di assicurare la realizzazione della stessa nella consistenza programmata.

Art. 11

Integrazione fondo di accantonamento.

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 5.000 milioni per l'incremento del fondo di accantonamento previsto dal quarto comma dell'[articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130](#), e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge.

Art. 12

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle opere da realizzarsi ai sensi della [legge 9 agosto 1986, n. 488](#), competono, nei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si avvale, per i profili tecnici, dell'Ispettorato tecnico regionale.

Art. 13

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme di cui alla [legge regionale 15 novembre 1982, n. 130](#), in quanto compatibili.

D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

Publicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1985, n. 135.

1. Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera *n*), e all'art. 17, lettera *d*), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#), nonché, fatti eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](#). Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresì, comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi

provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attività promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

2. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto.

Nell'esercizio delle attività amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.

3. Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.

4. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:

a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;

b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;

c) gli esami di Stato;

d) la nomina, in base a criteri concordati con l'amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;

e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola;

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e

non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.

La regione può tuttavia istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.

5. Nelle funzioni non comprese tra quelle trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, **lo Stato verserà alla regione la quota parte** degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa.

6. Le variazioni degli organi del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di **istituzione di nuove scuole** o istituti di ogni ordine e grado deliberata **in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale**.

7. La regione avrà un proprio rappresentante negli organi collegiali, aventi sede in Sicilia, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, che espletano nel territorio regionale attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, oltre che negli organi collegiali di amministrazione e di riscontro dei suddetti enti ed istituti che espletano la loro attività esclusivamente nel territorio regionale.

8. Nulla è innovato in ordine alla natura giuridica ed al riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le norme statali.

Hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio già conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale.

I titoli di studio rilasciati da scuole o istituti, il cui ordinamento è stato disciplinato dalla legge regionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono equiparati a quelli statali, su richiesta dell'amministrazione regionale, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo agli istituti statali aventi ordinamento affine.

9. Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

10. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni nelle materie trasferite a norma del presente decreto e fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli organi consultivi, dei servizi e degli istituti tecnici e scientifici dello Stato operanti nelle suddette materie.

Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli organi e degli uffici della regione.

(giurisprudenza di legittimità)

11. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria, sono trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà delle opere delle università e degli istituti superiori esistenti in Sicilia, nonché i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso Ente gioventù italiana.

Sono altresì trasferiti al patrimonio della regione i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.

12. Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso Ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli regionali.

13. La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali.

Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

14. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla regione gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non esauriti.

L.R. 15 novembre 1982, n. 130
Interventi a favore dell'edilizia scolastica.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 1982, n. 51.

Art. 1

Ambito di applicazione della legge.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di edilizia scolastica da realizzarsi in Sicilia con finanziamenti regionali o degli enti locali, nonché ad ogni eventuale finanziamento dello Stato alla Regione per la stessa materia.

Art. 2

Finalità.

Al fine di provvedere all'eliminazione delle carenze pregresse e di favorire la crescita della scuola, la Regione formula organici programmi di intervento in materia di edilizia scolastica, destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3

Competenze.

Ogni iniziativa in materia di programmazione e di coordinamento degli interventi di edilizia scolastica compete all'Amministrazione regionale, che vi provvede nel quadro della programmazione scolastica nazionale con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 4

Interventi di edilizia scolastica.

Gli interventi di edilizia scolastica sono diretti alla costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali, regionali o degli enti locali.

Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree nonché, entro i limiti non superiori al 10 per cento del costo totale dell'opera, quelle necessarie alle relative opere di urbanizzazione.

Gli interventi programmati debbono altresì essere diretti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola per la piena attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti, sia didattici che amministrativi.

Art. 5

Procedure per la programmazione.

L'Amministrazione regionale, interpellati i distretti scolastici, effettua nell'intero territorio dell'Isola una rilevazione finalizzata ad accertare le strutture scolastiche in atto esistenti e la funzionalità di esse, nonché le strutture in corso di realizzazione o già finanziate a qualunque titolo.

Sulla base di tale rilevazione, e in relazione alle richieste pervenute, nonché alla popolazione scolastica, con particolare riguardo alle aree metropolitane, formula i programmi di edilizia scolastica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Una quota dei finanziamenti non inferiore al 15 per cento dovrà essere accantonata per far fronte ad eventuali variazioni dei programmi, nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori con offerte in aumento, o revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve, a maggiori costi di area.

In caso di variazione di programma si seguiranno le stesse procedure di cui al terzo comma del presente articolo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel biennio 1983- 84, la spesa complessiva di lire 167.000 milioni così ripartita:

a) lire 50 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per l'acquisto di attrezzature necessarie all'avvio dell'anagrafe scolastica e per le pubblicazioni divulgative;

b) lire 40 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per la realizzazione di collaborazioni con istituti specializzati in materia;

c) lire 166.910 milioni di cui 100.000 milioni a carico dell'esercizio 1983, per la formulazione di un primo programma di edilizia scolastica.

Art. 6

Integrazioni di finanziamento.

L'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della presente legge e autonomamente deliberati dagli enti obbligati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 30 per cento dell'importo degli interventi.

Il contributo viene concesso sulla base dell'approvazione dell'intervento da parte dell'ente obbligato, nella quale risulti l'impiego della spesa posta a proprio carico, e viene erogato a lavori appaltati.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1983- 84, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui 6.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983.

Art. 7

Procedure per la programmazione degli interventi integrativi.

Sulla base delle priorità nascenti dal fabbisogno rilevato ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 5 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli interventi di cui al precedente art. 6.

A tal fine predispone, entro un anno dalla approvazione della presente legge, programmi annuali di finanziamento, approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 8

Individuazione e acquisizione delle aree.

Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e le opere relative saranno realizzate previo attestato di conformità rilasciato dal sindaco.

La individuazione delle aree operata in difformità degli strumenti urbanistici, ovvero non riferita agli stessi perché mancanti o in corso di approvazione, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale.

Contestualmente, le aree non utilizzate perché non idonee per l'edilizia scolastica, devono essere vincolate per altre attrezzature pubbliche e/ o servizi.

La deliberazione di cui al secondo comma è trasmessa per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale adotta le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine la deliberazione diviene esecutiva.

L'approvazione della deliberazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, costituisce imposizione di vincolo sulle aree prescelte.

Per la individuazione delle aree per l'edilizia scolastica si applica altresì l'[art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.](#)

In tutti i casi le aree sono scelte con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel [decreto ministeriale 18 dicembre 1975.](#)

Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla [legge 22 ottobre 1971, n. 865,](#) e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle contenute nella [legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.](#)

Sono altresì attribuiti alla competenza del sindaco i provvedimenti di accesso finalizzati all'effettuazione di ricognizioni e saggi geologici.

Art. 9

Termini per gli adempimenti.

Gli enti obbligati provvedono all'approvazione dei progetti entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta inclusione dell'intervento nei programmi di edilizia scolastica, o dall'avvenuta concessione del contributo previsto dal precedente art. 6.

Per i progetti per i quali è necessario acquisire il parere tecnico da rendersi da organi esterni all'ente obbligato, il predetto ente – entro il termine di cui al precedente comma – è tenuto a trasmettere il progetto per l'acquisizione del parere ed a provvedere all'approvazione entro i due mesi successivi alla data in cui verrà reso il suddetto parere.

Per gli enti obbligati diversi dai comuni, i termini di cui sopra decorrono dalla data dell'avvenuta individuazione delle aree, effettuata ai sensi del precedente art. 8.

La mancata osservanza dei termini di cui sopra può dar luogo a revoca dell'assegnazione previa diffida e fissazione di un ulteriore termine non superiore a due mesi, con conseguente attribuzione dello stanziamento programmato al fondo di riserva previsto dal comma quarto dell'art. 5 della presente legge, qualora l'Amministrazione regionale non provveda in surrogatoria, ai sensi del successivo art. 10.

I provvedimenti di revoca vanno pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 10

Surrogatoria regionale.

L'Amministrazione regionale vigila sulla esatta esecuzione, da parte degli enti obbligati, degli adempimenti scaturenti dalla presente legge.

Quando gli organi degli enti obbligati omettono o non sono in grado di compiere un atto obbligatorio ai sensi della presente legge, vi provvede, su apposita segnalazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessore regionale per gli enti locali, previa diffida, a mezzo di un commissario.

In caso di ulteriore omissione di atti obbligatori ai sensi della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali, su segnalazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può nominare altresì previa diffida, un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari per la completa realizzazione delle opere.

Alle spese per il commissario provvede, in ogni caso, l'ente interessato, salvo a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 11

Dichiarazione di pubblica utilità.

Tutte le opere comprese nei programmi formulati in esecuzione della presente legge, e per le quali l'Amministrazione regionale ha concesso il contributo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 12

Esercizio delle competenze.

Tutte le competenze dell'Amministrazione regionale in materia di edilizia scolastica sono esercitate, ove non sia diversamente previsto, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione competono il coordinamento, la programmazione e l'esecuzione degli interventi, nonché le funzioni di vigilanza e d'impulso relative alla realizzazione delle opere, compresi anche gli interventi finanziari con fondi attribuiti dallo Stato.

Per le predette finalità sarà assegnato personale proveniente dai disciolti enti edilizi, nonché personale statale, in posizione di comando o di distacco, avente comprovata esperienza in materia di edilizia scolastica e di statistica.

Tutti gli interventi di edilizia scolastica programmati nella Regione dovranno essere comunicati all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica, istituita dall'[art. 19 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 56](#).

Gli enti locali e le autorità scolastiche operanti nella Regione sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale ogni notizia che sarà loro richiesta sulla consistenza delle strutture e sulla popolazione scolastica.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sarà dotato delle attrezzature necessarie e potrà avvalersi, anche continuativamente, della collaborazione di istituti specializzati in discipline statistiche ed elaborazione di dati.

Art. 13

Interventi di edilizia universitaria.

Per assicurare il completamento delle opere di edilizia universitaria è stanziata la somma di L. 20.000 milioni.

L'intervento, diretto a perseguire la finalità di cui al comma precedente, potrà comprendere anche spese per attrezzature ed arredamenti.

I programmi sono approvati con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il biennio 1983- 84 la spesa di L. 20.000 milioni, di cui 12.000 milioni nell'esercizio

Art.

14

Completamenti.

Per consentire il completamento delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla [legge 5 agosto 1975, n. 412](#), è autorizzata, a carico del bilancio in corso, la spesa di L. 5.000 milioni da destinare per le finalità di cui al sesto comma dell'art. 3 della suddetta legge.

Art. 15

Norme finanziarie.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 5.000 milioni a carico del bilancio in corso ed in L. 197.000 milioni a carico degli esercizi 1983- 84, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi

destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal Quadro di riferimento della programmazione regionale – progetto prioritario – Programma opere pubbliche etc.», mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità.

All'onere di L. 5.000 milioni, posto a carico del corrente esercizio, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche degli enti locali.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla esecuzione dei programmi formulati con i fondi di cui alla [legge 5 agosto 1975, n. 412](#), in quanto compatibili.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 6 maggio 1981, n. 85.

Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 maggio 1981, n. 23.

TITOLO I

Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola.

Art. 1

Nel quadro delle iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, la Regione, al fine di promuovere lo studio e la conoscenza del dialetto siciliano (inciso omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) da parte degli studenti e dei cittadini, interviene in favore delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio regionale, che intendano realizzare, con le modalità previste dalla vigente normativa statale, attività integrative (inciso omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) volte alla introduzione dello studio del dialetto ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi.

Art. 2

Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì destinati a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano (inciso

omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 3

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'[art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16](#), a favore delle scuole, istituti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, contributi:

a) (lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana);

b) per la corresponsione ai docenti, che, in aggiunta al normale orario di servizio, espletano anche l'attività integrativa di insegnamento del dialetto e delle lingue di cui al precedente art. 2 per due ore la settimana, di un'indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui si effettuerà l'attività prevista dal relativo progetto.

Art. 4

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa ⁽²⁾.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 29, comma 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, istituto o istituzione dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un dettagliato programma di attività didattica integrativa (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) o di educazione degli adulti regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.».

Art. 5

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istituisce direttamente o promuove, mediante apposita convenzione con istituti universitari dell'Isola e con il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, corsi di aggiornamento culturale sulla materia del dialetto siciliano, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) per i docenti delle scuole ed istituti di cui all'art. 1 (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Ai corsi di aggiornamento culturale di cui al comma precedente sono ammessi gli insegnanti elementari e medi che ne facciano richiesta previo nulla osta del Provveditore agli studi.

I corsi si svolgeranno entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 6

Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, di cui lire 80 milioni per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 e lire 20 milioni per le finalità dell'art. 5.

TITOLO II

Norme finanziarie.

Art. 7

Per le finalità di cui all'[art. 1, lett. c, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66](#), è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 8

Per le finalità di cui all'[art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16](#), a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 9

Per le finalità di cui all'[art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16](#), a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.

Art. 10

Per le finalità di cui all'[art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16](#), a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa:

- di lire 180 milioni per le finalità di cui alla lett. a;
- di lire 130 milioni per le finalità di cui alla lett. b.

Art. 11 ⁽³⁾

"L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato, nell'ambito del coordinamento delle attività statistiche, a stipulare convenzioni con il Centro regionale di ricerche statistiche di Palermo e con l'Istituto centrale di statistica di Roma, per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati statistici di interesse regionale, occorrenti per le attività statistiche stesse e per la compilazione della relazione annuale sulla situazione economica della Regione siciliana".

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 23 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36](#). Vedasi l'[art. 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#).

Art. 12

Per le finalità di cui alla [legge regionale 18 marzo 1977, n. 9](#), è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 90 milioni, di cui lire 50 milioni sono destinate a favore dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 2 della legge medesima.

Art. 13

Il Presidente della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzato a concedere all'ISEL (Istituto documentazione, ricerche e formazione per gli enti locali), con sede a Palermo, un contributo annuo di lire 98 milioni, per le finalità istituzionali, con le modalità previste dall'*art. 1 della [legge regionale 29 novembre 1979, n. 234](#)*.

Art. 14

Per lo svolgimento delle funzioni previste al quinto comma dell'*art. 5 della [legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28](#)* e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'applicazione dell'*art. 1, terzo comma, della [legge regionale 17 marzo 1979, n. 38](#)*.

Art. 15

All'onere di lire 1.608 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 30 dicembre 1980, n. 151

Provvidenze per la diffusione di strumenti di formazione culturale nelle scuole.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 gennaio 1981, n. 1.

Art. 1

Allo scopo di promuovere la diffusione tra i giovani di strumenti di formazione culturale, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato, in via sperimentale, sino all'anno scolastico 1982-1983, a provvedere all'assegnazione alle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché alle classi quinte delle scuole elementari, pubblici o parificati, operanti nel territorio della Regione, di quotidiani, con esclusione degli organi di partito.

Art. 2

L'assegnazione dei quotidiani è limitata a tre testate di cui una di rilevante interesse nazionale.

Art. 3

Alle scuole medie di primo grado ed alle scuole ed istituti di secondo grado sono assegnati tre quotidiani per ogni otto classi; alle classi quinte delle scuole elementari tre quotidiani per ogni scuola.

Art. 4

Per fruire dell'assegnazione di cui ai precedenti articoli, i legali rappresentanti delle scuole o istituti debbono inviare all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, entro il 15 maggio di ogni anno, apposita richiesta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani, specificando le testate che si intendono acquistare o gli abbonamenti che si intendono sottoscrivere.

La scelta delle testate è fatta dal consiglio di istituto o di circolo il quale dovrà garantire la pluralità dell'informazione.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad erogare, mediante mandato diretto, ai legali rappresentanti delle scuole o istituti le somme occorrenti per l'acquisto dei quotidiani o per gli abbonamenti.

I legali rappresentanti delle scuole o istituti, entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che redige apposito rapporto, con le proprie considerazioni, per la Giunta regionale.

Le somme non utilizzate per l'acquisto dei quotidiani richiesti saranno versate in entrata al bilancio della Regione con imputazione al cap. 3443.

Art. 5

Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 sono fissati rispettivamente al quarantacinquesimo ed al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

Per i fini di cui al precedente art. 1, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il Comitato tecnico-consultivo per la promozione culturale di cui alla [legge regionale 5 marzo 1979, n. 16](#), promuove, inoltre, iniziative culturali d'appoggio per favorire l'introduzione sperimentale nell'attività didattica dei giornali.

Art. 7

Allo scopo di favorire la formazione di emeroteche nelle scuole ed istituti medi superiori di cui alla presente legge e nelle biblioteche comunali funzionanti, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a sottoscrivere abbonamenti a quotidiani di rilevante interesse regionale, editi nella Regione, in numero di tre in favore delle scuole o istituti che ne abbiano fatto esplicita richiesta nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, ed in numero di tre in favore delle biblioteche, purché sia assicurato l'impegno a provvedere alla raccolta metodica dei quotidiani e alla relativa rilegatura.

I direttori delle biblioteche comunali funzionanti cui spetta la scelta delle testate, purché rispettino la pluralità dell'informazione, dovranno far pervenire la richiesta all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 8

Per agevolare presso le comunità di siciliani residenti all'estero la diffusione e l'uso didattico di strumenti di informazione di interesse regionale editi in Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a sottoscrivere in favore degli istituti italiani di istruzione secondaria operanti all'estero, frequentati prevalentemente da alunni appartenenti alle comunità predette, abbonamenti a tre testate di quotidiani nella cui scelta dovrà garantirsi la pluralità dell'informazione.

Art. 9

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.

L'onere relativo troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1981 – 1983 nell'elemento di programma 2.3.2.1. "Istituti di alta cultura e di diffusione della cultura".

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 4 giugno 1980, n. 51

Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 1980, n. 26.

La presente legge è stata abrogata dall'[art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 1

[La Regione siciliana, al fine di contribuire alla lotta contro la mafia anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso, promuove nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie di lettere, giurisprudenza, magistero ed economia e commercio una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume] [\(3\)](#).

[\(3\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 2

[Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1980–81, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al precedente articolo, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia,

rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 5 milioni, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Si vedano la [circ.ass. 24 ottobre 1994, n. 2477/39](#) nonché la [circ.ass. 21 ottobre 1998, n. 1977](#).

⁽⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. [23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 3

[Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre ⁽⁶⁾ di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140: «Nella prima applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, il termine previsto dall'art. 3 per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge medesima, è prorogato al 31 gennaio 1981». Ai sensi dell'art. [3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90](#): «Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, viene fissato al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno scolastico 1981-1982 sono ritenute valide le domande prodotte entro il 30 settembre 1982».

⁽⁷⁾ Si vedano la [circ.ass. 24 ottobre 1994, n. 2477/39](#) nonché la [circ.ass. 21 ottobre 1998, n. 1977](#).

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. [23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 4

[L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a organizzare, in raccordo con le università siciliane, seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla presente legge.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate con apposita ordinanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione] [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20*.

Art. 5

[È istituito presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana un Comitato, presieduto dal Presidente dell'Assemblea e composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) dal Presidente della Commissione legislativa permanente "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione";
- c) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;
- d) dal Direttore regionale per la pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- e) da sei docenti universitari esperti in storia contemporanea, economia, psicologia di massa, sociologia, scienza dell'educazione, etno-antropologia;
- f) da tre docenti delle scuole di primo e secondo grado;
- g) da un direttore di circolo e da due presidi delle scuole di secondo grado;
- h) da tre giornalisti designati dall'Associazione siciliana della stampa;
- i) da un esperto di grafica.

Il Comitato cura la redazione di una pubblicazione che, ad integrazione dei testi di storia e di educazione civica, illustri, in forme adeguate ai diversi livelli di maturità intellettuale e culturale degli studenti destinatari, i vari aspetti e problemi del fenomeno mafioso.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), e i) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Comitato dura in carica due anni.

Ai componenti del Comitato estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di lire 15 mila per ciascuna seduta, oltre all'indennità di missione eventualmente dovuta, nella misura prevista per il direttore regionale] [\(10\)](#).

[\(10\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20*.

Art. 6

[La pubblicazione di cui all'articolo precedente, stampata a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è distribuita gratuitamente a tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola elementare, nonché a quelli della scuola media e degli istituti secondari di secondo grado della Regione] [\(11\)](#).

[\(11\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 7

[Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 430 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 2, lire 300 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, lire 100 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 4, lire 25 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 5, lire 5 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dal quarto comma dello [art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) [\(12\)](#).

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 8

[La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione] [\(13\)](#).

[\(13\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20](#).

L.R. 2-1-1979 n. 1, art. 6

Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 gennaio 1979, n. 1.

Art. 6 [\(4\)](#)

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonché le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla [legge regionale 7 maggio 1976, n. 68](#), e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(4) Vedansi la [legge regionale 20 aprile 1976, n. 40](#) e la [legge regionale 17 marzo 1979, n. 35](#).

L.R. 7 maggio 1976, n. 68.

Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori [\(2\)](#).

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 maggio 1976, n. 27.

Ai sensi dell'[art. 6, comma 2, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#) le competenze di cui alla presente legge sono state trasferite ai Comuni.

Art. 1

La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di lire 120.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 80.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe [\(3\)](#).

Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono - libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.

[\(3\)](#) Gli importi del contributo previsto dal presente articolo sono stati elevati prima dall'[art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 91](#) e successivamente così determinati dall'[art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57](#).

Art. 2

Il buono - libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.

L'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni - libri e provvede a dotarne i singoli istituti.

Art. 3

Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni - libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.

Art. 4 [\(4\)](#)

Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il rimborso.

(4) Articolo così modificato dall'[art. 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 10](#).

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte:

- quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'[art. 5 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22](#);
- quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6

Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni - libri per l'anno scolastico 1976- 1977 e ad assumere i relativi impegni.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'[art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#)⁽⁵⁾.

(5) Comma aggiunto dall'[art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 10](#).

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 20 aprile 1976, n. 40.

Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 aprile 1976, n. 20.

Art. 1 ⁽²⁾

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere:

- a) all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole materne, elementari e dell'obbligo costruiti con finanziamenti pubblici nonché alla fornitura di materiale didattico ed alle relative spese di progettazione;

b) all'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole di cui alla precedente lett. a, limitatamente ai comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 90 per cento;

c) al finanziamento di spese indifferibili, limitatamente alla manutenzione e riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

(2) Ai sensi dell'[art. 6, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#) alcune delle competenze di cui al presente articolo sono state trasferite ai Comuni.

Art. 2

Per le finalità di cui alle lettere a, b e c dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, la spesa annua a fianco di ciascuna lettera indicata:

- lett. a, lire 500.000.000;
- lett. b, lire 100.000.000;
- lett. c, lire 500.000.000.

La spesa prevista alla lett. c del presente articolo è destinata quanto a lire 300 milioni alle scuole elementari e quanto a lire 200 milioni alle scuole medie.

Art. 3

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede alla erogazione delle somme di cui alla lett. c del precedente articolo mediante aperture di credito in favore dei presidi delle scuole medie e dei direttori didattici per le scuole elementari, sulla base di motivate richieste corredate dei preventivi di spesa e tenendo conto della distribuzione proporzionale delle somme nell'ambito di ciascuna provincia, in modo da assicurare ad ogni scuola o circolo un finanziamento non superiore a lire 1 milioni.

Le spese saranno eseguite in economia, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), a cura dei presidi e dei direttori didattici che ne rispondono.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per il riattamento e la sistemazione di locali di proprietà di enti pubblici da adibirsi a colonie.

Art. 5 ⁽³⁾

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 700 pro – capite e per 150 giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti, e sono

obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.

[\(3\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 40](#).

Art. 6

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, sentite le sovrintendenze ai beni librari, ad assegnare alle biblioteche comunali il materiale librario e le attrezzature del librobuss e delle biblioteche circolanti soppressi con la [legge regionale 20 marzo 1972, n. 11](#).

Art. 7

... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Sostituisce l'[art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66](#).

Art. 8

... [\(5\)](#).

[\(5\)](#) Sostituisce l'[art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29](#).

Art. 9

La legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, e gli [articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11](#), sono abrogati.

Art. 10

Per le finalità di cui all'[art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11](#), è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

Le disposizioni di cui all'[art. 7 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11](#), sono prorogate, per l'anno 1976, limitatamente a quei comuni che alla data del 30 settembre 1975 hanno presentato istanza ai sensi dell'[art. 4 della stessa legge 24 marzo 1975, n. 11](#).

Art. 11

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla "Società editrice storia della Sicilia" un contributo di lire trenta milioni per la pubblicazione della storia della Sicilia.

Art. 12

All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 750 milioni, con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo ai capitoli 17363, 27301 e 27401 e, quanto all'ulteriore spesa di lire 1.550 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 16 agosto 1975, n. 67.

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 agosto 1975, n. 36.

TITOLO I

Organizzazione della scuola materna in Sicilia

(giurisprudenza)

Art. 1

Caratteri e finalità.

La scuola materna regionale, ad integrazione di quella statale, persegue fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza, di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, organizzando ed indirizzando le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire:

- a) lo sviluppo ed il controllo delle capacità corporee in modo da consentire una adeguata attività motoria ed una chiara, per quanto iniziale, consapevolezza delle varie funzioni;
- b) la capacità di esprimersi e di comunicare;
- c) l'equilibrio psicofisico ed un corretto rapporto interpersonale che lo avvii ad una socializzazione attiva;
- d) gli aspetti iniziali della capacità logico - matematica.

Art. 2

Orientamenti dell'attività educativa.

Nella scuola materna regionale gli orientamenti educativi si conformano a quelli della scuola materna statale.

Art. 3

Sezioni.

La scuola materna regionale accoglie gratuitamente bambini da tre a sei anni ed è articolata in tre sezioni, corrispondenti all'età dei bambini che la frequentano.

Eccezionalmente sono consentite sezioni con bambini di età diversa e scuole costituite da una sola sezione.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di venticinque bambini ed un numero minimo di tredici bambini, ridotti, rispettivamente a venti e a dieci per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps ⁽²⁾.

(2) Comma sostituito dall'*art. 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 4 ⁽³⁾

Orario.

L'orario giornaliero delle sezioni regionali è quello stabilito per le scuole materne statali.

Alle sezioni nelle quali il competente provveditore agli studi, in relazione ad accertate esigenze, abbia accordato la riduzione di funzionamento al solo turno antimeridiano, saranno assegnati un solo insegnante ed un solo assistente.

L'orario di servizio del personale assistente è quello previsto per il personale della ex carriera esecutiva delle amministrazioni statali.

Gli assistenti della scuola materna regionale espletano esclusivamente le mansioni previste dal- *l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420* e successive modificazioni.

(3) Articolo sostituito dall'*art. 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

TITOLO II

Organi collegiali

Art. 5 ⁽⁴⁾

Organi collegiali.

Gli organi collegiali costituiti per le scuole materne statali e il relativo personale, previsti dagli *articoli 5, 6, 8, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416* e successive modificazioni operano anche per le scuole materne regionali e il relativo personale.

Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale gli organi di cui al comma 1 sono integrati nel modo seguente.

a) il consiglio di circolo è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie.

b) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è integrato da due insegnanti eletti dal personale della scuola materna regionale.

c) il consiglio scolastico provinciale è integrato da un insegnante ed un assistente di scuola materna regionale eletti dalle rispettive categorie.

d) il consiglio di disciplina per il personale insegnante della scuola materna statale è integrato dall'insegnante di scuola materna regionale di cui alla lettera c.

Ogni triennio presso ciascun provveditorato è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina per gli assistenti di scuola materna regionale.

La commissione di disciplina è presieduta da un direttore didattico ed è composta da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale e dall'assistente di scuola materna regionale di cui alla lettera c del comma 2.

Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420* e successive modificazioni.

(4) Articolo sostituito dall'*art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 6

... ⁽⁵⁾.

(5) Gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono stati sostituiti dall'*art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15* con il nuovo art. 5 soprariportato.

Art. 7

... ⁽⁶⁾.

(6) Gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono stati sostituiti dall'*art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15* con il nuovo art. 5 soprariportato.

Art. 8

... ⁽⁷⁾.

(7) Gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono stati sostituiti dall'*art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15* con il nuovo art. 5 soprariportato.

TITOLO III Organico e ruolo

Art. 9 ⁽⁸⁾

Organico.

Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.

Il personale perdente posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della Provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale ⁽⁹⁾.

Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.

Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970*, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.*

(giurisprudenza)

Art. 10 ⁽¹⁰⁾

Ruolo.

È istituito, con decorrenza 1 settembre 1975, un ruolo speciale ad esaurimento del personale insegnante e delle assistenti delle scuole materne istituite con la presente legge.

Le insegnanti e le bambinaie incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 nelle sezioni finanziate ai sensi degli *articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51*, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate in ruolo a domanda, a decorrere dal 1 settembre 1975, ed inquadrate rispettivamente nel ruolo delle insegnanti e delle assistenti .

Vengono, altresì, nominate in ruolo, a domanda, subordinatamente alle disponibilità di posti al 1 settembre 1975, le insegnanti e bambinaie con almeno 10 anni scolastici consecutivi di servizio nelle predette sezioni ⁽¹¹⁾.

Le insegnanti e le assistenti dovranno superare, prima dell'inquadramento, corsi separati della durata rispettivamente di sessanta e trenta giorni analoghi a quelli previsti dalla *legge 19 luglio 1974, n. 349*.

Tali corsi saranno organizzati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione in sedi provinciali o interprovinciali.

Sono esonerate dal corso le insegnanti e le assistenti, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974- 1975 ed in servizio alla data di entrata in vigore della *legge regionale 16 agosto 1975, n. 67*, collocate a riposo con decorrenza 1 ottobre 1975 ai sensi dell'*art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477* ⁽¹²⁾.

Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal periodo di prova.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(10) Vedansi gli artt. 2 della legge regionale 27 dicembre 1975, n. 85 e 7, comma 6, della *legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1975, n. 85*.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1975, n. 85*.

(giurisprudenza)

Art. 11

Riconoscimento servizi.

Al personale insegnante ed alle assistenti immessi in ruolo il servizio prestato presso le scuole materne regionali e presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, con la stessa qualifica, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante terzo.

(giurisprudenza)

Art. 12

Stato giuridico ed economico.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento a riposo, il calendario scolastico, i diritti ed i doveri, i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, i congedi, le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale.

(giurisprudenza)

Art. 13

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge, è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12.

Il trattamento di quiescenza e previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.

Art. 14

Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza.

Tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali e di diritto pubblico, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa, sono computati a domanda ai fini della quiescenza.

L'INPS verserà al Fondo di quiescenza i contributi riscossi compresi quelli a carico delle interessate, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo di cui al comma precedente.

Nulla è dovuto dal personale.

I servizi prestati in qualità d'incaricata o supplente nelle scuole sono computabili per il periodo retribuito.

La Regione verserà al Fondo di quiescenza nell'anno finanziario 1976 un contributo straordinario di lire 500 milioni.

(giurisprudenza)

Art. 15 ⁽¹³⁾

Supplenze.

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il conferimento delle supplenze temporanee e limitate alla figura dell'insegnante è disciplinato dalla normativa vigente per la scuola materna statale.

Ogni biennio l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente, ove compatibile, determina le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti.

Non saranno più conferite supplenze annuali per gli insegnanti e supplenze annuali e temporanee per gli assistenti.

(13) Articolo così sostituito dall'[art. 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15](#).

Art. 16 [\[14\]](#)

Personale delle scuole materne regionali

1. Il personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali è amministrato, agli effetti giuridici ed economici, dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

2. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.

3. Il Ragioniere generale è autorizzato al trasferimento dei capitoli di spesa 372004, 372005, 37206 e 373002 al dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

[\[14\]](#) Articolo così sostituito dall'[art. 19](#), comma 2, L.R. 2 aprile 2024, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Amministrazione del personale.

[Il personale della scuola materna regionale e delle scuole sussidiarie è amministrato agli effetti giuridici ed economici dal provveditorato agli studi della provincia di appartenenza].

Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai correlati capitoli di spesa 372004 – 372005 – 372006 – 373002. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.

Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza della direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza della Presidenza della Regione.

Al pagamento delle retribuzioni ed agli oneri connessi provvede il provveditorato agli studi, presso cui lo Assessore regionale per la pubblica istruzione destinerà a prestare servizio anche personale delle sopresse scuole sussidiarie regionali, in relazione agli oneri di servizio previsti dalla presente legge.»

In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 4](#) della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85, dall'[art. 13](#), L.R. 1° agosto 1990 n. 15 e dall'[art. 115](#), comma 1, lettere a) e b), L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

Art. 17

Corsi di aggiornamento.

L'Assessorato regionale della pubblica istruzione organizza ogni anno corsi di aggiornamento culturale e professionale alternativamente per le insegnanti ed assistenti in servizio presso le scuole materne regionali.

I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, hanno la durata di 15 giorni e saranno tenuti dal 1 al 15 settembre.

Le spese per le finalità del presente articolo saranno fissate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, in relazione all'effettiva necessità e in misura non superiore a lire 20 milioni ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo dapprima abrogato dall'*art. 17, comma 2, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17. Successivamente l'*art. 56, comma 35, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* ha sostituito i commi 1 e 2 di detto art. 17 con un unico comma nel quale non è più prevista l'abrogazione del presente articolo con il conseguente ritorno in vigore dello stesso.

Art. 18 ⁽¹⁶⁾

Locali.

[Le scuole materne regionali sono di norma allocate in edifici scolastici nella disponibilità dei comuni] ⁽¹⁷⁾.

[Nel caso in cui il comune non disponga di locali da adibire alla scuola materna regionale, alla stipula del contratto di affitto dei locali necessari provvede direttamente il direttore didattico competente, quale presidente della giunta esecutiva, per delega dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, secondo uno schema tipo di contratto di locazione all'uopo predisposto, previa certificazione sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali e sulla congruità del canone, rilasciata dagli uffici competenti] ⁽¹⁸⁾.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

(17) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6* (nella nuova formulazione) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

(18) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6* (nella nuova formulazione) a decorrere dal 1° settembre 2000, come disposto dal comma 3 dello stesso art. 17.

Art. 19

... ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo abrogato dall'*art. 17 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 20

Assistenza agli alunni.

... ⁽²⁰⁾.

All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione ⁽²¹⁾.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'*articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47* ⁽²²⁾.

(20) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 63, comma 6, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «All'assicurazione contro gli infortuni provvede l'Assessorato regionale della pubblica istruzione con apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione».

(22) Comma sostituito dall'*art. 7, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 21

... ⁽²³⁾.

(23) Articolo abrogato dall'*art. 17 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 22

... ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo abrogato dall'*art. 17 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

Art. 23

... ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo abrogato dall'*art. 17 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*. Vedasi l'*art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 55*.

Art. 24

Contributi alle scuole non statali.

[Il limite di lire 400 milioni previsto dall'*art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51*, è elevato a lire 3.000 milioni ⁽²⁶⁾ a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.] ⁽²⁷⁾

(26) Limite così elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, dall'*art. 8, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15*.

(27) Articolo abrogato dall'*art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

Art. 25

Autorizzazione di spesa.

Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante e non insegnante del ruolo speciale ad esaurimento delle scuole materne di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 1975 la spesa di lire 1.600 milioni.

Art. 26

Abrogazione di norme.

Sono abrogate le norme di leggi regionali in difformità e in contrasto con la presente legge.

Art. 27

Norme di esecuzione.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare apposite norme di esecuzione.

Art. 28

Copertura finanziaria.

All'onere di lire 2.375 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede: quanto a lire 1.729 milioni mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso rispettivamente per lire 1.726 milioni e lire 3 milioni; quanto a lire 646 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 6.903 milioni, si provvede: quanto a lire 5.203 milioni con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione delle spese autorizzate per le finalità dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione; quanto a lire 1.200 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con l'[art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40](#), e con l'[art. 50 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50](#); quanto a lire 500 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 29

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 3 giugno 1975, n. 38.

Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del personale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 1975, n. 24.

Art. 1

Le scuole sussidiarie istituite con la [legge regionale 23 settembre 1947, n. 13](#), e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse con decorrenza dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 ⁽²⁾

È istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, con la decorrenza indicata nell'articolo precedente, un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle soppresse scuole sussidiarie.

In detto ruolo possono accedere gli insegnanti già mantenuti in servizio ai sensi della [legge regionale 12 aprile 1967, n. 45](#), che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

⁽²⁾ Vedasi l'art. [61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145](#).

Art. 3

Per il collocamento nel ruolo previsto dall'articolo precedente è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei ruoli degli insegnamenti elementari dello Stato.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà i termini e le modalità per l'immissione in ruolo del personale previsto dal precedente articolo, mediante concorso per soli titoli; i criteri da adottarsi per l'immissione in ruolo di detto personale sono quelli stabiliti dallo Stato per i concorsi magistrali.

Art. 4 ⁽³⁾

Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2, sarà utilizzato nei doposcuola ed in altre attività scolastiche, amministrative, parascolastiche, nonché in attività integrative della scuola aventi anche carattere assistenziale, ricreativo ed educativo che tendano alla attuazione della scuola a tempo pieno ⁽⁴⁾.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire le insegnanti immesse nel ruolo previsto dal precedente art. 2, nell'ambito di quelle previste dalla legislazione vigente, in base alle proposte di una commissione composta:

- dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- dal direttore della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- dai provveditori agli studi della Sicilia;
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative ⁽⁵⁾.

La Commissione è presieduta dall'Assessore e, in sua assenza, dal direttore regionale; le funzioni di segretario sono svolte da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

La commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione del personale di ruolo di cui al precedente art. 2 e, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad esaurimento nonché sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti nel territorio della Regione ⁽⁶⁾.

(3) Vedasi l'[art. 7, comma 7, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.](#)

(4) Vedansi l'[art. 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145,](#) nonché l'[art. 73 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.](#)

(5) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.](#)

(6) Comma aggiunto dall'[art. 28, comma 2, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.](#)

Art. 5

Al personale collocato nel ruolo previsto dall'art. 2, è attribuito lo stato giuridico ed economico spettante agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.

Detto personale è esonerato dal compimento del periodo di prova.

Art. 6

Al personale immesso nel ruolo previsto dall'art. 2, il servizio prestato in qualità di incaricato presso le scuole sussidiarie, anche con mansioni diverse dall'effettivo insegnamento, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante un terzo.

Art. 7

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 5.

Alla relativa erogazione provvede il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante gestione speciale da disciplinare con apposito regolamento.

La Regione siciliana è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 8

Il servizio non di ruolo prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente al collocamento nel ruolo di cui al precedente art. 2, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, verso pagamento del contributo di riscatto nella misura prevista dalle vigenti

disposizioni e con riferimento agli emolumenti percepiti alla data di presentazione della domanda.

Al recupero ed al successivo versamento al Fondo di quiescenza dei contributi pagati anteriormente alla immissione in ruolo provvederà direttamente l'Amministrazione regionale che, a tal fine, è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita convenzione.

L'importo dei contributi recuperati già a carico dei dipendenti, è computato ai fini della determinazione degli oneri gravanti sugli stessi per effetto della disposizione del precedente comma.

Art. 9

Il personale immesso nel ruolo istituito con la presente legge può essere destinato, oltre che alle attività indicate nel precedente art. 4, a prestare servizio presso i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e le direzioni didattiche.

Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con i provveditori agli studi della Sicilia per le parti di competenza, determina annualmente il numero delle unità di personale da impiegare, in ogni provincia, nei compiti di cui al precedente comma, tenendo conto, nel determinare la misura, delle esigenze funzionali degli uffici e dei rispettivi organici in relazione alle attività in cui il personale così impiegato sarà addetto.

Art. 10

Con apposita ordinanza, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione disciplinerà annualmente le modalità da assegnare ai trasferimenti adottando i criteri vigenti per gli insegnanti elementari di ruolo delle scuole statali.

Art. 11

Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2 dipende dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione ed è amministrato, agli effetti economici dal provveditorato agli studi della provincia ove presta servizio.

Per il pagamento delle retribuzioni l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare in favore dei provveditori agli studi aperture di credito preventive annuali di importo complessivo pari agli stanziamenti di bilancio.

Art. 12

Agli insegnanti delle scuole sussidiarie cessati dal servizio dal 1 ottobre 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge con o senza diritto a pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta un'indennità di buonuscita da liquidare nella misura e con le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1033, limitatamente al servizio prestato nelle scuole sussidiarie.

La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa per un anno.

Art. 13

Sono abrogate – per quanto in contrasto con la presente legge – le leggi regionali: 23 settembre 1947, n. 13;

23 aprile 1957, n. 25; 4 aprile 1960, n. 10; 9 giugno 1960, n. 20; 12 aprile 1967, n. 45; 5 aprile 1972, n. 23, nonché l'[art. 7 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5](#), e gli [artt. 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51](#).

Art. 14

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario in corso in lire 5.000 milioni, si fa fronte quanto a lire 2.950 milioni con lo stanziamento del cap. 17351 del bilancio della Regione, concernente stipendi ed altri assegni fissi per gli insegnanti delle scuole sussidiarie per l'anno finanziario 1975, e quanto a lire 2.050 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi si provvede con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione di tutte le spese autorizzate per le scuole sussidiarie.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 19 aprile 1974, n. 7.

Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 1974, n. 24.

Si veda, per una nuova disciplina della materia, la [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) ("Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica") che regola in particolare i seguenti aspetti: individuazione delle istituzioni scolastiche, compiti delle province regionali e dei comuni; organi di gestione degli istituti; attività di sperimentazione; ristrutturazione delle tabelle organiche; istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti; ruoli del personale; incarichi e supplenze; inquadramento in ruolo di personale direttivo; inquadramento in ruolo di personale insegnante; inquadramento in ruolo di personale d.o.a.r.; inquadramento in ruolo di personale non insegnante; modalità di utilizzo del personale insegnante; graduatoria permanente di personale non insegnante; utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali; comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania. Si vedano altresì, in argomento: [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#); legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52; [legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#); [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#); [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#); [legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2](#); [legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

Art. 1

È istituito, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, il Comitato regionale per gli istituti regionali d' arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania ⁽³⁾.

⁽³⁾ Ai sensi dell'*art. 4 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53*, " Gli organi collegiali previsti dagli *articoli 1 e 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7*, sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza". Ai sensi del successivo art. 5 "La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla *legge regionale 19 aprile 1974, n. 7*, e dalla presente legge è gratuita. Ai componenti degli organi a livello regionale e dei collegi dei revisori dei conti spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi."

Art. 2

1. Il comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
- b) dal direttore regionale della direzione istruzione.
- c) da quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della scuola in campo nazionale.
- d) da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del personale direttivo, insegnante e non insegnante, eletti dal corrispondente personale.
- e) da un dirigente superiore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in servizio presso la direzione istruzione.

2. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal direttore regionale della direzione istruzione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente o da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

4. Il comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati. ⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 16 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34*.

Art. 3 ⁽⁵⁾

Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione ed i servizi degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania in relazione ai programmi ed al piano di sviluppo economico della Regione;
- b) propone all'Assessore provvedimenti diretti a consentire attività di sperimentazione integrative della scuola, nonché attività di assistenza scolastica, educativa, di orientamento, di assistenza medico - psico - pedagogica;
- c) dà pareri per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e di ricerche utili alla migliore conoscenza e valorizzazione delle realtà locali;

d) promuove iniziative tendenti alla conoscenza e valorizzazione della produzione artistica degli istituti attraverso mostre ed altre manifestazioni di carattere regionale;

e) esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le modifiche delle piante organiche;

f) esprime parere obbligatorio e vincolante sui ricorsi proposti all'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare;

g) esercita, ove compatibili, nei riguardi degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania, tutte le funzioni svolte nelle scuole statali secondarie ed artistiche dal consiglio scolastico provinciale e dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

[\(5\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 4

Le adunanze del comitato sono tenute per sessioni ordinarie semestrali. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il comitato medesimo. Per la validità delle adunanze del comitato è necessario la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

... [\(6\)](#).

[\(6\)](#) Dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 27 marzo 1974, n. 91.

Art. 6

... [\(7\)](#).

[\(7\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

Art. 7

Il direttore coordina le attività dell'istituto ed è l'organo responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Dall'attività del direttore sono escluse le funzioni di carattere contabile, di ragioneria e di economato la cui esplicazione è affidata al segretario economo.

Art. 8

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1 della presente legge, si provvede alla ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile di Catania al fine di uniformarle a quelle dei similari istituti statali.

Nell'operare la ristrutturazione e per quanto riguarda le cattedre, dovranno tenersi presenti i seguenti criteri:

- 1) nella costituzione delle cattedre nelle scuole medie annesse si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063 e 5 aprile 1966, n. 1037;
- 2) per l'Istituto tecnico femminile di Catania dovranno essere applicate le norme dettate dallo Stato per i similari istituti statali;
- 3) per gli istituti d' arte saranno costituite cattedre per gli insegnamenti di materie o gruppi di materie che comportino un orario settimanale di effettivo insegnamento di 18 ore e comunque non inferiore alle 14 ore.

Art. 9

... [\(8\)](#)

[\(8\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34*.

Art. 10

1. Nell'ambito dei principi informativi della programmazione regionale e tenuto conto dell'istituzione dei similari istituti statali, all'istituzione di nuovi istituti regionali di istruzione secondaria ed artistica si provvede con legge regionale, mentre alla istituzione di nuove sezioni o qualifiche, al trasferimento di sede o alla soppressione degli istituti già esistenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito il comitato regionale di cui all'articolo . [\(9\)](#)

[\(9\)](#) Articolo già modificato dall'*art. 7 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53* e successivamente così sostituito dall'*art. 6 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34*.

Art. 11

... [\(10\)](#).

[\(10\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34*.

Art. 12

Il personale direttivo ed insegnante è tenuto a curare il proprio aggiornamento culturale e professionale.

A tal fine l'Amministrazione regionale può istituire corsi periodici di qualificazione e di aggiornamento [\(11\)](#).

[\(11\)](#) Si veda la Circ.Ass. 23 giugno 1995, n. 27.

Art. 13

Possono accedere all'impiego tra il personale insegnante e non insegnante degli istituti d'arte regionali, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile di Catania coloro che siano in possesso:

- a) dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;
- b) del titolo di studio e degli altri titoli previsti dalla vigente legislazione statale sull'istruzione secondaria ed artistica;
- c) dell'abilitazione all'insegnamento ove richiesta.

Art. 14

L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di cui all'articolo precedente è effettuata unicamente per pubblici concorsi da svolgersi ogni tre anni a decorrere dall'anno scolastico 1978- 79 con le modalità prescritte per il corrispondente personale statale.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante sono effettuate mediante concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420](#)⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 8 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 15

Per l'assegnazione della sede di servizio, per la durata del periodo di prova e per la valutazione della attività svolta dai vincitori di concorso ai fini della nomina in ruolo si applicano le norme della vigente legislazione dello Stato.

La nomina in ruolo si consegue con decreto dello Assessore per la pubblica istruzione.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 16

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, lo stato giuridico del personale direttivo, insegnante e non insegnante, la determinazione dell'orario di servizio, i diritti e i doveri del personale, i trasferimenti, i passaggi, i congedi, le aspettative e la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni statali nonché quelle che lo Stato andrà ad emanare in virtù della delega di cui alla [legge 30 luglio 1973, n. 477](#).

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, saranno comunque salvi i diritti acquisiti.

Art. 17

Sono abolite le note di qualifica "del personale docente"⁽¹³⁾.

Ai fini della valutazione del servizio del personale insegnante "e non insegnante"⁽¹⁴⁾ si provvede a norma della legislazione statale in materia.

(13) Le parole "del personale docente", sono state aggiunte dall'[art. 10 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

(14) Le parole "e non insegnante" sono state cassate dall'[art. 10 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 18

... ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo abrogato dall'[art. 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

Art. 19

Il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale.

Il trattamento di quiescenza previdenza ed assistenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così sostituito dall'[art. 12 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 20

A tutto il personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo, ivi compreso quello immesso ai sensi delle leggi regionali 31 marzo 1959, n. 10, e 17 aprile 1965, n. 9, il servizio prestato presso gli istituti regionali d' arte, le scuole medie annesse e l'Istituto tecnico femminile di Catania in qualità di incaricati o supplenti con qualifica non inferiore a buono è riconosciuto, a domanda dopo il superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici e di progressione di carriera per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo ed ai soli fini economici per i restanti due terzi ⁽¹⁷⁾.

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutti i parametri successivi di stipendio.

È abrogato il primo comma dell'[art. 3 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10](#).

(17) Vedasi in proposito l'[art. 11 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 21

Il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente presso gli istituti regionali d' arte, le scuole medie annesse e l'Istituto tecnico femminile di Catania e presso le scuole statali di ogni ordine e grado sarà valutato previo riscatto ai fini della pensione e della buonuscita.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà agli istituti ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ⁽¹⁸⁾.

[\(18\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 14 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 22

... [\(19\)](#).

[\(19\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

Art. 23 [\(20\)](#)

Il personale direttivo e non insegnante che si trovi in servizio da almeno sette mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è nominato in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1974 nello stesso posto e sede attualmente ricoperti.

I vincitori dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 508 del 18 giugno 1971, e n. 441 del 29 marzo 1973 saranno nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1973.

Per l'anno scolastico 1974- 75 non si fa luogo a trasferimenti a domanda o d' ufficio di personale insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo.

Le unità di personale non insegnante di ruolo o avente titolo all'immissione in ruolo in esubero rispetto inquadrate in soprannumero.

[\(20\)](#) Norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 27 marzo 1974, n. 91.

Art. 24

Alla nomina in ruolo del personale di cui all'articolo precedente provvede l'Assessore per la pubblica istruzione con proprio decreto previo accertamento dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonché dei titoli di studio o artistici posseduti dagli interessati e ritenuti validi all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 25

... [\(21\)](#).

[\(21\)](#) Articolo espressamente abrogato dall'[art. 16, comma 5, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53](#).

Art. 26

Qualora per effetto dell'applicazione del primo comma dell'art. 19 il personale dovesse conseguire un trattamento economico inferiore a quello in atto attribuitogli, la differenza verrà corrisposta come assegno ad personam riassorbibile pensionabile da godere anche sulla 13a mensilità.

Resta salva l'attribuzione al personale delle somme a conguaglio, in applicazione di disposizioni assessoriali emanate dal 1 luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

Gli insegnanti di quelle materie che all'atto della trasformazione delle scuole in istituti d' arte e delle modifiche apportate dallo Stato alle materie d' insegnamento, non abbiano trovato collocazione in un insegnamento in base al titolo di studio posseduto, ma siano stati tenuti in servizio presso gli istituti e le scuole medie annesse ininterrottamente dalla data di trasformazione delle scuole in istituti d' arte e che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi in un ruolo speciale ad esaurimento e saranno utilizzati dal direttore in attività parascolastiche ed integrative della scuola.
Detto personale è esonerato dal periodo di prova.

Art. 28

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1, con proprio decreto adeguerà lo statuto regolamento degli istituti regionali d' arte e dell'Istituto tecnico femminile di Catania alle norme contenute nella presente legge.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, ove compatibili, le leggi statali vigenti in materia.

Art. 29

All'onere di lire 875 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si provvede con parte del maggior gettito dell'imposta di registro.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 26 maggio 1973, n. 24.

Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori ⁽²⁾.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 maggio 1973, n. 27.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'[art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#) e la [Circ.Ass. 2 maggio 2005, n. 11](#).

Art. 1 ⁽³⁾

1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali [\(4\)](#).

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.

3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

4. [In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea] [\(5\)](#).

5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.

6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese successivo a nessun abbonamento. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini dell'abbonamento per il trasporto sono ridotti proporzionalmente [\(6\)](#).

7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della regionale 17 marzo 2000, n. 8 [\(7\)](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Circ.Ass. 19 dicembre 2013, n. 22](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 139, comma 60, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.».

[\(5\)](#) Comma abrogato sia dall'[art. 139, comma 61, che dal medesimo art. 139, comma 72, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

[\(6\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[\(7\)](#) Il presente articolo, per effetto dell'[art. 9, L.R. 3 ottobre 2002, n. 14](#), così sostituisce gli articoli 1 e 2, il primo come sostituito dall'[art. 1, L.R. 13 gennaio 1978, n. 1](#) e il secondo

come modificato dall'[art. 48, L.R. 31 dicembre 1974, n. 60](#) e dall'[art. 2, L.R. 13 gennaio 1978, n. 1](#). Il testo precedente degli articoli sostituiti con il presente articolo era il seguente: «Art. 1. La Regione siciliana assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal comune o frazione diversa dello stesso comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale.

Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi o per ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a lire 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio carico, superiori a lire 700.000 annue.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.

Art. 2. Il Sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o, in caso di particolari situazioni locali, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.

Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo pro - capite nella misura mensile appresso specificata:

a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;

b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.

Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese.

Avverso le decisioni adottate dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessore regionale per la pubblica istruzione.».

Art. 2

... ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ L'art. 1, sopra riportato, per effetto dell'[art. 9, L.R. 3 ottobre 2002, n. 14](#), così sostituisce gli articoli 1 e 2, il primo come sostituito dall'[art. 1, L.R. 13 gennaio 1978, n. 1](#) e il secondo come modificato dall'[art. 48, L.R. 31 dicembre 1974, n. 60](#) e dall'[art. 2, L.R. 13 gennaio 1978, n. 1](#). Il testo precedente degli articoli sostituiti dall'attuale art. 1 era il seguente: «Art. 1. La Regione siciliana assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e

delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal comune o frazione diversa dello stesso comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale.

Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi o per ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a lire 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio carico, superiori a lire 700.000 annue.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.

Art. 2. Il Sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o, in caso di particolari situazioni locali, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.

Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo pro - capite nella misura mensile appresso specificata:

- a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;
- b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.

Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese.

Avverso le decisioni adottate dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessore regionale per la pubblica istruzione.».

Art. 3

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni nel precedente anno scolastico [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60*, a sua volta sostituito dall'*art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1*. Si ritiene opportuno riportare la precedente formulazione dell'articolo 3: "L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, ripartisce lo stanziamento

previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero degli alunni aventi diritto. Per l'anno scolastico 1973- 74 si provvederà sulla base dei dati forniti dai Provveditori agli studi. Le somme così ripartite sono accreditate ai Comuni di residenza degli alunni."

Art. 4

Entro il mese di settembre di ogni anno, i Comuni sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione l'elenco degli alunni assistiti e, mediante relazione illustrativa, il rendiconto delle spese effettuate.

Art. 5

In alternativa alle provvidenze previste all'art. 2, gli studenti di cui all'art. 1 residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di Km 35 costretti a pernottare nel Comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari a L. 50.000.

Tale contributo verrà erogato dal Sindaco al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà in due soluzioni, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilità che lo studente interessato pernotta nel Comune ove ha sede l'Istituto durante l'anno scolastico.

Per le modalità di accreditamento delle somme occorrenti e del loro rendiconto vale quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4.

Art. 6

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni. A decorrere dall'esercizio finanziario 1978 l'ammontare delle spese destinate alle finalità della presente legge, sarà determinato in relazione alle necessità ed in conformità a quanto previsto dall'[art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47](#) ⁽¹⁰⁾.

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1](#).

Art. 7

È abrogata la legge regionale 31 marzo 1972, n. 21.

I benefici previsti per gli studenti di cui all'[articolo 26 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6](#), cessano, per quanto riguarda la spesa di trasporto, a decorrere dal 30 settembre 1973.

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termini della [legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36](#).

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 – Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del Provvedimento:

– Partita che si riduce:

Interventi nei settori della agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) 2.500.000.000

– Partita che si aggiunge:

Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori 2.500.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvede con il maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 22 luglio 1972, n. 39.

Istituzione di asili-nido nei comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 luglio 1972, n. 35.

Per specifiche integrazioni alla presente legge, si veda la [legge regionale 5 luglio 1974, n. 17](#). Si veda anche, per un sostanziale riassetto normativo della materia, la [legge regionale 14 settembre 1979, n. 214](#).

Art. 1

La [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

Gli asili-nido istituiti ai sensi della [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#) e della presente legge costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse, avente lo scopo di assicurare l'adeguato sviluppo psicofisico dei bambini e la loro temporanea custodia, garantendo una moderna forma di assistenza alle famiglie e facilitando l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Art. 3 ⁽³⁾

[Presso l'Assessorato regionale della sanità è costituita una Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, composta:

- a) dall'Assessore regionale per la sanità, quale presidente;

- b) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo rappresentante;
- c) dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo rappresentante;
- d) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni femminili a carattere nazionale, operanti nella Regione;
- f) da sei esperti in discipline mediche, psicopedagogiche e urbanistiche nominati dal Governo regionale].

(3) L'art. 44 della [legge regionale 14 settembre 1979, n. 214](#) ha soppresso la presente Commissione.

Art. 4

La Commissione prevista nell'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Regione entro quindici giorni dalla designazione e dura in carica cinque anni. Essa è convocata dal suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'Assessorato regionale della sanità. Ai componenti della Commissione spettano solo le indennità di trasferta in quanto dovute.

Art. 5

La Commissione ha il compito di:

- a) predisporre il piano regionale degli asili-nido;
- b) formare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti;
- c) sovrintendere ai programmi psicopedagogici degli asili-nido;
- d) formulare i programmi dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido (4);
- e) indicare le norme dei concorsi comunali per l'assunzione del personale degli asili-nido e la tabella di valutazione dei titoli;
- f) vigilare sulla applicazione della legge.

(4) Per l'istituzione dei corsi, vedasi la [legge regionale 7 aprile 1977, n. 25](#).

Art. 6

I Comuni o i Consorzi dei Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, inoltrano alla Commissione regionale prevista dall'art. 3 le istanze di finanziamento per la istituzione, nel quinquennio, degli asili-nido, al fine della loro collocazione nella graduatoria, onde ottenere i contributi di cui allo [art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#). Nella istanza devono essere indicati il numero degli asili-nido già esistenti e la loro dimensione ricettiva, nonché il numero degli asili da costruire.

I Comune interessato fornisce, inoltre, tutte le indicazioni utili al fine di individuare il numero delle lavoratrici madri residenti e la incidenza dell'emigrazione nell'ultimo quinquennio.

Art. 7

La Commissione regionale prevista dall'art. 3 esamina, entro il 30 settembre di ogni anno, le istanze e formula la graduatoria motivata dei finanziamenti ai Comuni.

Entro il mese successivo, l'Assessore regionale per la sanità trasmette al Ministero della sanità il piano regionale dei finanziamenti di cui al precedente comma.

Il piano e la graduatoria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione, l'Assessore regionale per la sanità comunica ai Comuni o ai Consorzi interessati la loro utile collocazione nella graduatoria e la relativa assegnazione dei contributi.

Art. 8

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:

- a) rapporto asilo – popolazione: uno ogni 1.800 abitanti;
- b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione mq. 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1.500 mq. Nelle zone omogenee «A» e «B» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 mq. ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 86*.

Art. 8-bis ⁽⁶⁾

Gli asili-nido possono essere collocati in:

- 1) nuove costruzioni in edifici singoli;
- 2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);
- 3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;
- 4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative dovranno essere motivate e devono tener conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale e igienico – sanitaria.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 86*.

Art. 8-ter

Per le nuove costruzioni le aree destinate ad asili nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

L'individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate nelle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i

cui strumenti urbanistici non contengono indicazioni di aree con destinazione d'uso specifico ad asilo-nido, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico sono disposte con deliberazione del consiglio comunale.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico emette formale provvedimento di vincolo, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.

Art. 8-quater. Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi e attrezzature e arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 mq.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza;

in particolare per le costruzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 8 bis, non devono essere inferiori a mq. 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo eventualmente i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo-nido deve essere previsto di norma un solo piano, ubicato alla prima elevazione fuori terra. Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al punto 2 del precedente art. 8 bis, è condizionata da edifici circostanti preesistenti in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

Art. 9

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido e per le correlative opere si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili [\(7\)](#).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 86](#).

Art. 10 [\(8\)](#)

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, il consiglio comunale delibera in ordine

all'istituzione, alla collocazione ed alla eventuale scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido.

Entro lo stesso termine il comune deve, altresì, deliberare sull'affidamento dell'incarico di progettazione.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, l'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, adotta, entro i successivi trenta giorni, le relative delibere con gli stessi effetti.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico del comune o da liberi professionisti appositamente incaricati.

Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa relativa alla progettazione ed alla direzione dei lavori. Tale spesa, qualora la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, non può essere inferiore alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

L'approvazione definitiva del progetto compete al capo dell'ufficio tecnico comunale nei limiti fissati dall'[art. 16 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8](#), o, in mancanza di ufficio tecnico comunale, al capo dell'ufficio del genio civile o all'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale, competenti per territorio.

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 86](#).

Art. 11

Gli atti relativi alla istituzione degli asili-nido, compreso il progetto, sono trasmessi alla Commissione prevista dall'[art. 3](#), che ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione.

Ove la Commissione riscontri negli atti evidenti e gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine perentorio di 15 giorni, ad indicare al Comune interessato, che vi provvede in conseguenza, le modifiche da apportare.

L'Assessore regionale per la sanità, entro i successivi 15 giorni, anche in carenza del parere della Commissione, emette il decreto di finanziamento ed accredita contestualmente i fondi occorrenti al Comune interessato.

Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

Art. 13

I Comuni e i Consorzi dei Comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali, di cui all'[art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), i contributi finanziari provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili-nido. Sono a carico dei Comuni e costituiscono spese obbligatorie gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato previsti dal quarto comma dell'[art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), per le finalità ivi indicate.

Art. 14

Con successiva legge si provvederà a determinare i criteri generali per l'organizzazione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, nonché eventuali contributi finanziari della Regione ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Trattasi della [legge regionale 14 settembre 1979, n. 214](#) che, all'art. 44, comma 2, ha abrogato le norme regionali comunque incompatibili con la stessa legge.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 27 dicembre 1969, n. 51

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 dicembre 1969, n. 63.

Si veda la [Circ.Ass. 20 febbraio 1998, n. 10](#).

Art. 1

Allo scopo di sopperire alle particolari condizioni di depressione sociale ed economica della Sicilia, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare, ad integrazione dell'intervento statale disposto con la [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), ed ai sensi dell'[art. 3, lettera d\), della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21](#), modificata con la [legge regionale 9 luglio 1962, n. 19](#), la istituzione, da parte dei Patronati scolastici dei Comuni siciliani, di sezione di scuola materna, per un numero massimo di cinquecentottantacinque. Sono a carico dell'Amministrazione regionale tutte le spese di funzionamento delle predette sezioni, compreso l'affitto dei locali.

L'iscrizione nelle scuole materne finanziate dalla Regione è facoltativa; la frequenza è gratuita, e ad essa sono ammessi i bambini nella età prescolastica da 3 a 6 anni.

Art. 2

[L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, entro il limite di 400 milioni annui, premi e sussidi in favore di scuole materne non statali, con precedenza alle scuole materne degli Enti locali, che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche, e che adottino gli indirizzi educativi e gli orari prescritti per le scuole materne dello Stato ⁽³⁾.

I predetti benefici possono essere concessi soltanto alle scuole materne non statali nelle quali l'assunzione delle insegnanti e delle bambinaie sia stata effettuata con gli stessi criteri delle altre scuole e sia garantito ad esse lo stesso trattamento economico.] ⁽⁴⁾

⁽³⁾ Vedasi l'[articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#), per la elevazione di tale limite.

(4) Articolo abrogato dall'[art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#). Si veda, ove occorra, l'[art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4](#), nonché l'[art. 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15](#).

Art. 3

[L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nella ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo, dovrà dare la precedenza alle scuole materne gestite da privati che siano ubicate in comuni sforniti di scuole materne e statali e di scuole materne finanziate dalla Regione.] ⁽⁵⁾

(5) Articolo abrogato dall'[art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

Art. 4

Con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione viene determinato annualmente il numero delle sezioni di scuola materna da finanziarsi dalla Regione e la loro ripartizione territoriale, tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, avuto riguardo alle altre scuole materne gratuite funzionanti nei vari comuni, e con particolare riferimento alle zone depresse e di accelerata urbanizzazione ed industrializzazione.

Art. 5

Le scuole materne possono essere ordinate in tre sezioni in relazione alla età dei fanciulli frequentanti; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Gli iscritti di ogni sezione non possono essere meno di quindici nè più di trenta.

Le iscrizioni degli alunni si effettuano presso le direzioni didattiche.

Nell'impossibilità di poter ammettere nelle scuole tutti coloro per i quali sia stata fatta domanda, il direttore didattico sceglie i bambini da ammettere fino alla concorrenza del numero contenibile nelle sezioni istituite, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle rispettive famiglie e dando la preferenza ai meno abbienti.

L'orario giornaliero delle scuole materne regionali non può essere inferiore a sette ore, salvo motivate eccezionali esigenze didattiche. La riduzione dell'orario è disposta dal direttore didattico competente ⁽⁶⁾.

Sono consentiti orari speciali in relazione ad accertate esigenze locali e, in particolare, in relazione agli orari di lavoro connessi all'attività economica della zona.

A ciascuna sezione sono adibite una insegnante ed una bambinaia.

Nel caso di scuole materne costituite da tre o più sezioni, ad ogni gruppo di tre sezioni è, inoltre, assegnata, anche per la supplenza, una insegnante aggiunta.

Le scuole materne restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza possono essere istituiti servizi di trasporto gratuito, a cura dei Patronati scolastici.

(6) Comma così modificato dall'[art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 2](#).

Art. 6

L'assistenza, compresa quella sanitaria ed assicurativa, degli alunni della scuola materna è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni delle scuole elementari.

Art. 7

I locali da destinare a sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono forniti dai comuni. La Regione dà agli stessi un contributo pari all'ammontare dell'affitto, qualora non dispongano di locali propri.

Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco sono a carico della Regione.

Art. 8

Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione devono essere fornite del diploma rilasciato dalle scuole od istituti magistrali. È valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con [R.D. 6 maggio 1923, n. 1054](#).

L'eventuale possesso del diploma rilasciato dagli Istituti magistrali costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per gli incarichi e supplenze.

Le bambinaie delle predette scuole materne devono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente. Il possesso di eventuale titolo di studio superiore costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per incarichi e supplenze ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Vedasi la [legge regionale 28 dicembre 1979, n. 255](#), contenente norme in favore delle assistenti di scuole materne.

Art. 9

Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione hanno la responsabilità educativa della sezione ad esse affidata, secondo gli orientamenti e le direttive emanate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione e dalle autorità scolastiche alla cui vigilanza è sottoposta la scuola. L'insegnante aggiunta collabora e sostituisce, nelle sezioni cui è stata assegnata, l'insegnante di cui al settimo comma del precedente art. 5.

Le bambinaie delle scuole predette coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza ai bambini.

Art. 10

Le insegnanti e le bambinaie delle sezione di scuola materna finanziate dalla Regione sono nominate, mediante conferimento di incarico a tempo indeterminato, dai Provveditori agli studi in base alle graduatorie di cui all'articolo seguente. Le stesse graduatorie sono valide per la eventuale nomina delle supplenti ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Vedasi l'[art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 15](#).

Art. 11

Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, in conformità ai criteri adottati dallo Stato annualmente in materia di incarichi e supplenze nelle scuole materne, con sua ordinanza detta norme per la formazione di separate graduatorie provinciali presso i Provveditorati agli studi, delle aspiranti agli incarichi e supplenze nelle scuole materne gestite dai Patronati scolastici delle provincie, con finanziamento regionale.

Dette graduatorie sono compilate da apposite commissioni nominate dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione e approvate dai competenti Provveditori.

Le commissioni di cui al comma precedente sono costituite da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un funzionario del Provveditorato agli studi competente, da un Direttore didattico, dal Presidente del consorzio provinciale dei Patronati scolastici o da un suo delegato, da tre insegnanti designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Provveditorato agli studi.

Le graduatorie sono pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi, all'albo del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ed all'albo dei Patronati scolastici ai quali, in sede di ripartizione territoriale, sia stata assegnata una o più sezioni di scuola materna.

Dopo l'approvazione, le graduatorie sono trasmesse dai Provveditorati agli studi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, al quale sono parimenti trasmesse copie dei provvedimenti di nomina.

Avverso le graduatorie e le nomine è ammesso a ricorso in opposizione al Provveditorato agli studi e ricorso gerarchico all'Assessore regionale per la pubblica istruzione [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Vedasi l'*art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 15*.

Art. 12

Il personale insegnante e di collaborazione, sia incaricato che supplente, delle scuole materne finanziate dalla Regione, prima dell'ammissione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari prescritti per l'ammissione nelle scuole materne statali, ed è obbligato a sottoporsi ad eventuali controlli medico-legali per prevenire la diffusione di malattie contagiose.

Art. 13

Alle insegnanti delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è assegnata la retribuzione spettante alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne dello Stato.

Alle bambinaie è assegnata la retribuzione prevista per le assistenti delle scuole materne statali, ridotta del dieci per cento.

Al predetto personale è riconosciuto il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale spettante in base alle vigenti norme di legge.

Art. 14

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione affinché il personale delle scuole materne

finanziate dalla Regione venga ammesso a frequentare i corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero stesso e previsti dal secondo comma dell'[art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 444](#).

Art. 15

La scuola materna finanziata dalla Regione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, dei Provveditorati agli studi competenti per territorio e delle altre autorità scolastiche periferiche, nei limiti delle rispettive competenze.

Sui ricorsi avverso provvedimenti concernenti il funzionamento e la gestione delle scuole materne finanziate dalla Regione, decide, in via definitiva, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione annulla in qualunque momento, d'ufficio o su ricorso, atti illegittimi relativi alla gestione e al funzionamento delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione.

Art. 16

Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante apertura di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronato solastici, i quali provvedono direttamente alle retribuzioni delle insegnanti e delle bambinaie mentre per le altre spese di gestione concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi [\(10\)](#).

Ai fini del precedente comma gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati, in conformità a quanto previsto dall'[art. 2 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33](#) [\(11\)](#).

[\(10\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 39 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60](#).

[\(11\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 2](#). Vedasi anche l'art. 2 della stessa legge.

Norme transitorie e finali

Art. 17

Nella prima applicazione della presente legge, presso i Provveditorati agli studi saranno formate, nell'ordine, separate graduatorie provinciali speciali permanenti ad esaurimento. In ciascuna di esse verranno, rispettivamente, collocate:

1) le insegnanti e le bambinaie in servizio, con incarico annuale, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano prestato servizio, anche per supplenza temporanea, nell'anno scolastico 1968-1969, presso le sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici dei Comuni della provincia con contributo a totale carico del bilancio regionale [\(12\)](#);

2) le insegnanti e le bambinaie in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno un triennio, presso le sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici e a loro totale carico;

3) le insegnanti di scuole sussidiarie di cui al successivo art. 21.

Il personale incluso nelle graduatorie speciali viene nominato con incarico a tempo indeterminato dai Provveditori agli studi, con precedenza rispetto al personale facente parte delle graduatorie normali di cui all'art. 11.

Ai fini del collocamento nelle graduatorie di cui al primo comma del presente articolo, per le bambinaie si prescinde dal titolo di studio previsto dal precedente art. 8, ed è ritenuto sufficiente il possesso della licenza elementare. È fatto obbligo alle stesse di provvedere alla pulizia dei locali.

[\(12\)](#) Vedasi l'[art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 15](#).

Art. 18

Alle 585 sezioni di cui al primo comma dell'art. 1 sono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 1 del 1° comma dell'art. 17. I posti eventualmente disponibili saranno assegnati a norma dell'art. 10 [\(13\)](#).

In aggiunta alle 585 sezioni di cui al citato art. 1, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare altre scuole materne istituite dai Patronati scolastici sino ad un numero massimo di 175 sezioni.

Alle predette sezioni vengono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 2 del primo comma dell'art. 17.

... [\(14\)](#).

[\(13\)](#) Ai sensi dell'[art. 1 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 15](#), «La retribuzione delle insegnanti e delle bambinaie incaricate a tempo indeterminato nelle sezioni di scuola materna di cui agli [articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51](#), decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico 1970-71, cioè dal 1° settembre 1970».

[\(14\)](#) Comma soppresso dall'[art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 2](#).

Art. 19

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone la distribuzione territoriale delle sezioni di scuola materna previste nel secondo comma del precedente articolo 18, tenendo conto delle esigenze della province in cui il numero delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è inferiore rispetto alla media regionale, determinate in rapporto alla popolazione.

Art. 20

... [\(15\)](#).

[\(15\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38](#).

Art. 21

... [\(16\)](#).

(16) Articolo abrogato dall'*art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38.*

Art. 22

Alle graduatorie previste nel precedente art. 17 si applicano le norme indicate nell'art. 11 della presente legge, anche per quanto si riferisce alle commissioni provinciali che provvedono a compilare le graduatorie stesse.

Art. 23

L'onere a carico della Regione per l'affitto dei locali previsto dagli artt. 1, 7 e 21 della presente legge, decorre dall'anno scolastico 1970-71. I Comuni sono autorizzati ad affittare i locali necessari per il funzionamento delle sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici con il finanziamento regionale a condizione che essi dichiarino, per iscritto, di essere nell'assoluta impossibilità di fornire locali propri.

L'affitto dei suddetti locali è condizionato dal parere vincolante sulla igienicità, idoneità, congruità del canone, rilasciato dagli organismi provinciali competenti.

Art. 24

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1° gennaio 1970, previsto in lire 2.930.000.000 si fa fronte:

- quanto a lire 1.600.000.000 mediate cessazione degli oneri previsti al cap. 17301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969;
- quanto a lire 1.330.000.000 mediante utilizzazione di parte dell'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1970.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 12-4-1967 n. 45

Istituzione delle scuole rurali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 aprile 1967, n. 16.

Art. 1

Fino alla definitiva regolamentazione dell'ordinamento e della struttura delle scuole rurali alle quali affidare il compito di provvedere all'istruzione dei fanciulli residenti nelle località agricole o distanti dai centri abitati, gli insegnanti elementari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino incaricati nelle pubbliche scuole sussidiarie della Regione siciliana, sono comunque mantenuti in servizio con lo stesso trattamento di cui in

atto fruiscono ai sensi della [legge regionale 23 settembre 1947, n. 13](#), modificata con le leggi regionali 23 aprile 1957, n. 25 e 4 aprile 1960, n. 10 ⁽³⁾.

⁽³⁾ Si veda in argomento anche l'[art. 7 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5](#). Per l'inserimento del personale di cui alla presente legge in apposito ruolo speciale ad esaurimento, vedasi l'[art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38](#).

Art. 2

È fatto divieto di procedere a sostituzioni o ad avvicendamenti mediante nuove assunzioni. Ove nelle località servite dalle scuole sussidiarie venissero meno i requisiti o le condizioni che avevano legittimato l'istituzione delle scuole stesse, o in caso di rinuncia dell'insegnante, i provveditori agli studi hanno facoltà di spostare l'ubicazione delle predette scuole o di disporre il raggruppamento nell'ambito della stessa provincia, utilizzando esclusivamente il personale indicato all'art. 1, onde assicurarne la migliore rispondenza alle finalità istitutive.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 17 aprile 1965, n. 9.

Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 1965, n. 16.

Si veda per una nuova disciplina della materia, la [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) ("Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica") che regola in particolare i seguenti aspetti: individuazione delle istituzioni scolastiche; compiti delle province regionali e dei comuni; organi di gestione degli istituti; attività di sperimentazione; ristrutturazione delle tabelle organiche; istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti; ruoli del personale; incarichi e supplenze; inquadramento in ruolo di personale direttivo; inquadramento in ruolo di personale insegnante; inquadramento in ruolo di personale d.o.a.r.; inquadramento in ruolo di personale non insegnante; modalità di utilizzo del personale insegnante; graduatoria permanente di personale non insegnante; utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali; comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania. Si vedano altresì, in argomento: [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#); legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52; [legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#); [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#); [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#); [legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2](#); [legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

Art. 1

... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce l'art. [3](#) della [legge regionale 31 gennaio 1957, n. 10](#).

Art. 2

Alla scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco istituita in S. Cataldo con la [legge regionale 31 gennaio 1957, n. 10](#), è concesso un contributo straordinario di lire nove milioni, a copertura delle passività esistenti.

Art. 3

L'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 e la [legge regionale 15 dicembre 1959, n. 33](#), sono abrogati.

Le spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. [6](#) della [legge regionale 1° agosto 1953, n. 43](#), sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.

Art. 4

Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna istituita in Catania con la legge 1° agosto 1953, n. 43, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni, a copertura delle passività esistenti.

Art. 5

Agli oneri previsti dagli artt. 2 e 4 della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965 [\(4\)](#).

(4) Articolo sostituito dall'art. [1](#) della [legge regionale 17 aprile 1965, n. 10](#).

Art. 6

Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 8 della presente legge è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 170.000.000 cui si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi a quelli in corso, si provvederà ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 8 della presente legge, con legge di bilancio [\(5\)](#).

(5) Articolo sostituito dall'art. [1](#) della [legge regionale 17 aprile 1965, n. 10](#).

Art. 7

... [\(6\)](#).

(6) Articolo già sostituito dall'art. [1](#) della [legge regionale 17 aprile 1965, n. 10](#), successivamente abrogato dall'art. [1](#) della [legge regionale 4 giugno 1970, n. 5](#).

Art. 8

Le scuole regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele e S. Cataldo sono trasformate in istituti d'arte.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto-regolamento, con annessa tabella organica, di ognuno dei sopradetti istituti ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Si veda il [D.P.Reg. 14 aprile 1967, n. 2](#), recante: "Approvazione dello statuto-regolamento degli istituti regionali d'arte di cui all'art. 8 della [L.R. 17 aprile 1965, n. 9](#)" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 aprile 1967, n. 18).

Art. 9 ⁽⁸⁾

Gli istituti di istruzione artistica nonché le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle amministrazioni regionali.

⁽⁸⁾ Si veda anche l'art. [3, comma 2°](#), della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

Art. 10 ⁽⁹⁾

L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articolo è corrispondente a quello della Regione.

Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle scuole e degli istituti medesimi sono sottoposti alla approvazione dell'amministrazione tutoria. Il conto consuntivo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascuna scuola e istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessorato della pubblica istruzione.

⁽⁹⁾ Si veda anche l'art. [3, comma 2°](#), della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#).

Art. 11

... ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. [2](#) della [legge regionale 17 aprile 1965, n. 10](#).

Art. 12

... ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Sostituisce l'art. [1](#) della [legge regionale 31 marzo 1959, n. 10](#).

Art. 13

Dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'[art. 7 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10](#), i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui allo stesso art. 7 della legge suddetta, sono estesi al personale direttivo, insegnante, tecnico amministrativo e subalterno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio dal almeno un biennio nei posti di ruolo delle tabelle organiche delle scuole ed istituti di cui al precedente art. 12 ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono.

Art. 14

Agli istituti d'arte nonché alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica femminile si applicano tutte le disposizioni statali che non siano in contrasto con la presente legge o con le altre leggi regionali.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 22 dicembre 1954, n. 49

Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 dicembre 1954, n. 82.

In tema di istruzione pubblica, la competenza regionale è fissata dagli artt. 14 lett. r), 17 lett. d) e 20 dello Statuto regionale. Per le norme di attuazione delle disposizioni statutarie e per i limiti della competenza regionale in materia di istruzione elementare, vedasi il [D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246](#). Si vedano anche, sotto tale profilo, Alta Corte: 16 marzo – 27 aprile 1951, 21 dicembre 1954 – 7 luglio 1955 e 22 aprile – 22 luglio 1955; Corte Costituzionale: 18 gennaio 1958, n. 1, 30 dicembre 1958, n. 77, 15 luglio 1959, n. 44, 19 dicembre 1959, n. 63.

Art. 1

Nella Regione siciliana i concorsi a posti di maestro elementare sono banditi ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione nel quale è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna provincia.

Art. 2

I concorsi magistrali per insegnante elementare sono per titoli e per esami e si effettuano presso la sede di ogni provveditorato agli studi.

Le prove di esame scritte ed orali, si svolgono secondo il programma contenuto nel decreto assessoriale di cui all'articolo precedente.

I vincitori iniziano la carriera con il grado XII del gruppo B;

Art. 3

Le commissioni giudicatrici sono nominate per ogni provincia con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Esse sono composte come segue:

- un docente universitario o un preside di istituto di istruzione media governativa di 2° grado (preferibilmente insegnante di discipline letterarie e filosofiche), presidente;
- due professori ordinari di istruzione media governativa di 2° grado, rispettivamente per le materie letterarie e filosofiche;
- un ispettore scolastico titolare, o direttore didattico, titolare;
- un insegnante elementare ordinario con almeno 10 anni di servizio.

I componenti delle commissioni possono essere eccezionalmente scelti anche fra i funzionari di cui sopra collocati a riposo.

Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario di gruppo A dei provveditorati agli studi, senza diritto al voto.

Qualora il numero dei concorrenti ammessi al concorso sia superiore agli 800 sono nominati altri 4 membri per ogni gruppo di 800 concorrenti o frazione di 800 e la commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri ciascuna, con lo stesso presidente e lo stesso segretario ⁽³⁾.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1 della [legge regionale 22 dicembre 1955, n. 43](#)*.

Art. 4

Le commissioni procedono alle formazioni delle graduatorie di merito, nelle quali vengano inclusi in numero non superiore ai posti messi a concorso i candidati che hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a 105/75 ed in ciascuna delle due prove, scritta e orale, un punteggio non inferiore a 30/50.

Art. 5

I provveditori agli studi, approvate le graduatorie, provvedono alla nomina dei vincitori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Le disposizioni delle leggi 22 agosto 1947, n. 8 e 5 marzo 1951, n. 24, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 2 agosto 1954, n. 42

Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative in Grammichele

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 novembre 1954, n. 77.

Si veda per una nuova disciplina della materia, la [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) ("Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica") che regola in particolare i seguenti aspetti: individuazione delle istituzioni scolastiche; compiti delle province regionali e dei comuni; organi di gestione degli istituti; attività di sperimentazione; ristrutturazione delle tabelle organiche; istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti; ruoli del personale; incarichi e supplenze; inquadramento in ruolo di personale direttivo; inquadramento in ruolo di personale insegnante; inquadramento in ruolo di personale d.o.a.r.; inquadramento in ruolo di personale non insegnante; modalità di utilizzo del personale insegnante; graduatoria permanente di personale non insegnante; utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali; comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania. Si vedano altresì, in argomento: [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#); legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52; [legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#); [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#); [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#); [legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2](#); [legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

Art. 1

È istituita in Grammichele una scuola regionale di arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative ⁽³⁾.

⁽³⁾ Vedansi gli *artt. 8 e segg. della [legge regionale 17 aprile 1965, n. 9](#)*, in ordine alla trasformazione della scuola in istituto d'arte.

Art. 2

Il Comune è tenuto a provvedere:

- a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della scuola e all'arredamento della stessa;
- b) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti e di servizi;
- c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 3

Le spese per il funzionamento della scuola, tranne quelle di cui all'art. 2, sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato regionale per la pubblica istruzione.

Le entrate ordinarie proprie della scuola e tutte le altre eventuali saranno destinate all'incremento ed al perfezionamento dell'attrezzatura tecnica.

Art. 4

La scuola comincerà a funzionare con l'inizio dell'anno scolastico 1954-55.

Le modalità di assunzione del personale insegnante e non insegnante saranno determinate con successivo decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 5

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 8 milioni da ripartire in tre esercizi finanziari ad iniziare da quello corrente.

La quota a carico dell'esercizio in corso sarà prelevata dal capitolo 70.

Art. 6

Il Governo della Regione provvederà ad emanare il regolamento e la pianta organica della scuola.

Art. 7

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 6 aprile 1951, n. 36

Istituzione di una scuola per l'arte della ceramica in S. Stefano di Camastra.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 aprile 1951, n. 15.

Si veda per una nuova disciplina della materia, la [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) ("Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica") che regola in particolare i seguenti aspetti: individuazione delle istituzioni scolastiche; compiti delle province regionali e dei comuni; organi di gestione degli istituti; attività di sperimentazione; ristrutturazione delle tabelle organiche; istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti; ruoli del personale; incarichi e supplenze; inquadramento in ruolo di personale direttivo; inquadramento in ruolo di personale insegnante; inquadramento in ruolo di personale d.o.a.r.; inquadramento in ruolo di personale non insegnante; modalità di utilizzo del personale insegnante; graduatoria permanente di personale non insegnante; utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali; comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania. Si vedano altresì, in argomento: [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#); legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52; [legge regionale 26 luglio 1982, n. 68](#); [legge regionale 21 agosto 1984, n. 53](#); [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#); [legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2](#); [legge regionale 23 maggio 1991, n. 33](#).

Art. 1

È istituita in S. Stefano di Camastra una scuola per l'arte della ceramica ⁽³⁾.

⁽³⁾ Vedansi gli *artt. 8 e seguenti della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9*, con i quali la scuola è stata trasformata in istituto d'arte e sono state introdotte disposizioni attuative.

Art. 2

Il Comune è tenuto a provvedere:

- a) ai locali adeguati alle necessità ed agli sviluppi della scuola;
- b) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento per tutti gli ambienti e servizi;
- c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Art. 3

Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio dell'Assessorato della pubblica istruzione in concorso con gli enti locali che ne assumono l'impegno.

Art. 4

È autorizzata la spesa straordinaria di 12 milioni di lire da ripartire in tre esercizi.

Art. 5

La scuola comincia a funzionare con l'anno scolastico 1950-51.

Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le vigenti disposizioni legislative che riguardano le scuole di pari grado ed indirizzo.

Art. 6

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, la spesa autorizzata con l'art. 4 della presente legge in apposito capitolo di bilancio, utilizzando i fondi disponibili nel cap. 278 del bilancio del presente esercizio.

Art. 7

Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Vedansi *D.P.Reg. 14 aprile 1967, n. 2*.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 20 marzo 1951, n. 30

Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 marzo 1951, n. 12.

In tema di istruzione pubblica, la competenza regionale è fissata dagli artt. 14, lett. r), 17, lett. d), e 20 dello Statuto regionale. Per le norme di attuazione delle disposizioni statutarie e per i limiti della competenza regionale in materia di istruzione elementare, vedasi il [D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246](#). Si vedano anche, sotto tale profilo, Alta Corte: 16 marzo - 27 aprile 1951, 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955 e 22 aprile - 22 luglio 1955; Corte Costituzionale: 18 gennaio 1958, n. 1, 30 dicembre 1958, n. 77, 15 luglio 1959, n. 44, 19 dicembre 1959, n. 63.

Art. 1

È istituito, presso ciascun Provveditorato agli Studi della Regione siciliana, un ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari.

Art. 2

I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun Provveditorato agli Studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data del 31 dicembre 1950, esclusa ogni distinzione di posti maschili, femminili e misti.

Ai detti ruoli è inoltre annualmente attribuito per un quinquennio un quinto dei posti vacanti al 30 settembre.

Art. 3

Ai fini dell'immissione nei ruoli suddetti, gli abilitati all'insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1 ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente riconosciute, non meno di tre anni di servizio da provvisorio o supplente, con la qualifica non inferiore a "buono".

Il periodo di servizio è ridotto ad un anno, purché prestato nel predetto quinquennio:

a) per i maestri ex combattenti, reduci ed assimilati;

b) per coloro che, nelle prove scritte e orali dei concorsi, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esame.

L'ammissione al concorso per i ruoli speciali transitori non è subordinata al limite di età.

Art. 4

Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui all'art. 12, IV comma, decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica nonché quello prestato nelle scuole parificate, sussidiarie e popolari.

I maestri delle scuole popolari devono dimostrare di aver prestato almeno un anno di servizio nelle scuole elementari ordinarie diurne.

Art. 5

Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato art. 12 e nei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica.

Le attribuzioni demandate dall'art. 16, prima parte, al Presidente della Repubblica ed ai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, sono esercitate nel territorio della Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione e dagli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 16-1-1951 n. 7

Iscrizione in bilancio della spesa di L. 200 milioni per la refezione scolastica - esercizio 1950-51

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 gennaio 1951, n. 4.

L.R. 24-2-1950 n. 4

Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000 per la refezione scolastica per l'anno 1949-50

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 febbraio 1950, n. 8.

L.R. 2 luglio 1948, n. 30

Numero massimo di alunni per ciascuna scuola elementare

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 1948, n. 29.

In tema di istruzione pubblica, la competenza regionale è fissata dagli artt. 14 lett. r), 17 lett. d) e 20 dello Statuto regionale. Per le norme di attuazione delle disposizioni statutarie e per i limiti della competenza regionale in materia di istruzione elementare, vedasi il [D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246](#). Si vedano anche, sotto tale profilo, Alta Corte: 16 marzo - 27 aprile 1951, 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955 e 22 aprile - 22 luglio 1955; Corte Costituzionale: 18 gennaio 1958, n. 1, 30 dicembre 1958, n. 77, 15 luglio 1959, n. 44, 19 dicembre 1959, n. 63.

Art. 1

Nelle scuole della Regione il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo maestro in una o più classi, nell'orario scolastico, è di quaranta per le classi del corso inferiore e di trentacinque per le classi del corso superiore.

Qualora per la durata di un mese detti numeri massimi di alunni vengano superati e l'autorità scolastica abbia fondato motivo di ritenere che ciò debba ascrivere a cause di carattere permanente, si farà luogo allo sdoppiamento, istituendosi una nuova classe o una nuova scuola.

Quando, invece, ciò debba ascrivere a cause di carattere transitorio ed eccezionale, si farà luogo all'alternamento, affidando gli alunni allo stesso maestro con orario diviso in due turni di tre ore ciascuno. In tale caso spetta all'insegnante l'indennità stabilita per gli alternamenti.

Art. 2

Quando per due anni consecutivi una scuola o classe elementare sia stata sdoppiata con apposito insegnante il provveditore agli studi, non oltre il 31 agosto di ogni anno, dispone che lo sdoppiamento sia attuato sin dall'inizio del successivo anno scolastico.

Tale sdoppiamento è ripetuto fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dell'organico dei posti di ruolo del plesso scolastico relativo.

Il provvedimento così adottato deve essere comunicato all'Assessore regionale alla pubblica istruzione per la ratifica [\(3\)](#).

[\(3\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 1 della legge regionale 4 agosto 1960, n. 31*. Nella legge quindi si hanno due articoli entrambi col numero 2.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 6 giugno 1948, n. 10

Autorizzazione della spesa di L. 130.000.000 per la refezione scolastica.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 1948, n. 22.

Per il trasferimento delle competenze in materia ai comuni, si veda la [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#).

L.R. 23 settembre 1947, n. 13

Istituzione di scuole elementari sussidiarie

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 settembre 1947, n. 16.

L'*art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38*, ha disposto la soppressione delle scuole sussidiarie istituite con la [legge regionale 23 settembre 1947, n. 13](#), e successive modifiche

ed integrazioni, con decorrenza dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 38/1975. L'[art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38](#), peraltro, ha disposto l'abrogazione della presente legge "per quanto in contrasto" con la legge stessa.

Art. 1

Nei luoghi distanti almeno km. 2 dalla più vicina scuola della Regione, dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, il Provveditore agli studi, previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione, può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio della Regione.

Le predette scuole vengono denominate "sussidiarie" e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2

Ciascuna scuola sussidiaria non può avere più di 15 alunni.

Art. 3

Le scuole di cui all'art. 1 sono uniche, miste e pluriclassi affidate ad un solo insegnante; esse possono essere integrate da scuole serali, affidate allo stesso insegnante per accogliere anche alunni della medesima località, che pur avendo conseguito il "Compimento Inferiore" siano tuttavia soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 4

Le scuole sussidiarie possono istituirsi presso le Parrocchie, presso le Stazioni ferroviarie lontane dall'abitazione, nei luoghi di maggior raduno di pastori e dovunque, per un congruo periodo di tempo, si possono raccogliere fanciulli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 5

Il numero delle scuole sussidiarie, da potersi autorizzare ogni anno, nella Regione, sarà stabilito dallo Assessore Regionale per la P.I. con provvedimento che questi emetterà entro il mese di settembre, in base all'apposito stanziamento di bilancio [\(3\)](#).

[\(3\)](#) L'[art. 1 della legge regionale 23 aprile 1957, n. 25](#), ha così disposto: "L'[art. 5 della legge regionale 23 settembre 1947, n. 13](#), è modificato come segue: a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 1° ottobre il numero delle scuole sussidiarie da istituire nella Regione ed in ciascuna Provincia in base agli appositi stanziamenti del bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per l'istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti; b) ai Provveditori agli Studi è demandata la competenza ad istituire le scuole sussidiarie ed a nominare i maestri in base alla graduatoria prevista al comma seguente. La nomina dei maestri dovrà avvenire non oltre il 1° novembre; c) i Provveditori agli studi compilano per ciascuna sede la graduatoria dei maestri che aspirano ad aprire la scuola sussidiaria, sulla base del servizio prestato e secondo i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti".

Art. 6

Al maestro di scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quinti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale.

Dopo il quinto anno di servizio, l'indennità mensile di cui al comma 1, viene elevata ai quattro quinti dello stipendio base e delle altre indennità.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente alla entrata in vigore della presente legge va computato ai fini del godimento dei benefici previsti dai comma precedenti.

L'indennità di cui ai comma 1 e 2 decorre dall'inizio delle lezioni e fino a tutto il mese di settembre seguente la chiusura dell'anno scolastico.

Al maestro viene inoltre corrisposto un premio fisso in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dal primo al secondo anno di frequenza e nella prova per il conseguimento dei titoli di compimento elementare inferiore, nonché in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale, di cui all'art. 3 della legge 23 settembre 1947, n. 13, che conseguono il certificato di compimento superiore ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 1 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 10](#). Ai sensi dell'[art. 1 della legge regionale 9 giugno 1960, n. 20](#), "Il 1 comma dell'[art. 1 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 10](#) viene così emendato "Al maestro di Scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali Scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quarti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale".

Art. 7

La misura del premio di cui all'articolo precedente, viene stabilita di anno in anno dall'Assessorato Regionale per la P.I., tenendo presente che per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico potrà essere corrisposto un premio fino al doppio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

Art. 8

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie sarà ogni anno qualificato dal Direttore Didattico giusta le norme vigenti per il personale fuori ruolo, ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Art. 9

L'Assessore Regionale per la P.I. è autorizzato a emanare le norme per il funzionamento delle scuole di cui alla presente legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al T.U. 5 febbraio 1928, n. 577 e Regolamento Generale 26 aprile 1928, n.1297.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella di riepilogo

L.R. 12-08-2024, N. 25, ART. 11	INTERVENTI FINANZIARI URGENTI
L. R. 22-05-2024	NORME PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE NUOVE GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA
L.R. 22/02/2023, N. 2, ART. 41	LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023-2025
L.R. 10/08/2022, N. 16, ART. 13 C.63	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13 E ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 14. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 2022/2024. DISPOSIZIONI VARIE
L.R. 25/05/2022, N. 13, ART. 12 C. 29, 30, 31	LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022-2024
L.R. 12/05/2022, N. 12, ART. 5	RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
L.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 27	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL BULLISMO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE
L.R. 12-5-2020 N. 9, ART. 5	LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020-2022
L.R. 3 MARZO 2020, N. 5.	INTRODUZIONE DELL'EDUCAZIONE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA. MODIFICHE ALLA <i>LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2019, N. 23</i>
L.R. 20 GIUGNO 2019, N. 10, ARTT DA 1 A 31.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.
L.R. 12 LUGLIO 2018, N. 13	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA).
L.R. 20-3-2015 N. 6, ART. 3	NORME CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DETERMINATA DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE. ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE UNIONI CIVILI.
L.R. 8 LUGLIO 2014, N. 17.	ANAGRAFE SCOLASTICA REGIONALE
L.R. 3 GENNAIO 2012, N. 4	PROMOZIONE DELLA RETE SCUOLE ALFAMEDIALI.
L.R. 4 NOVEMBRE 2011, N. 23.	PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS). INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA NELLE ISOLE DI LAMPEDUSA E LINOSA. MODIFICA DI NORME IN MATERIA DI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
L.R. 31 MAGGIO 2011, N. 9.	NORME SULLA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE ED INSEGNAMENTO DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA E DEL PATRIMONIO LINGUISTICO SICILIANO NELLE SCUOLE
DECRETO PRESIDENZIALE 21 MAGGIO 2003	CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA E DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2002, N. 14.
L.R. 25-11-2002 N. 20, ART. 36	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

	IN SICILIA. TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONI DEGLI ENTI LIRICI, SINFONICI E DEL COMITATO TAORMINA ARTE. SCUOLE MATERNE REGIONALI PARITARIE.
L.R. 3 OTTOBRE 2002, N. 14.	NORME PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E SECONDARIE.
L.R. 24 FEBBRAIO 2000, N. 6	PROVVEDIMENTI PER L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI STATALI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI
L.R. 13-9-1999 N. 20, ART. 14	NUOVE NORME IN MATERIA DI INTERVENTI CONTRO LA MAFIA E DI MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEI LORO FAMILIARI. Art. 14 Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni
L.R. 5 SETTEMBRE 1990, N. 34.	RIORDINO DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA, PROFESSIONALE E TECNICA.
L.R. 1 AGOSTO 1990, N. 15.	NORME RELATIVE AL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA
L.R. 9-8-1988 N. 15, ARTT. DA 1 A 13	INTERVENTI NEI SETTORI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
D.P.R. 14 MAGGIO 1985, N. 246.	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.
L.R. 15 NOVEMBRE 1982, N. 130	INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
L.R. 6 MAGGIO 1981, N. 85.	PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LO STUDIO DEL DIALETTO SICILIANO E DELLE LINGUE DELLE MINORANZE ETNICHE NELLE SCUOLE DELL'ISOLA E NORME DI CARATTERE FINANZIARIO
L.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 151	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI FORMAZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE
L.R. 4 GIUGNO 1980, N. 51	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SICILIANE PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CIVILE CONTRO LA CRIMINALITÀ
L.R. 2-1-1979 N. 1,ART. 6	ATTRIBUZIONE AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
L.R. 7 MAGGIO 1976, N. 68.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI
L.R. 20 APRILE 1976, N. 40.	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE.
L.R. 16 AGOSTO 1975, N. 67.	PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA MATERNA IN SICILIA
L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 38.	SOPPRESSIONE DELLE SCUOLE SUSSIDIARIE E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE
L.R. 19 APRILE 1974, N. 7.	PROVVEDIMENTI PER GLI ISTITUTI REGIONALI D'ARTE E PER L'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE DI CATANIA
L.R. 26 MAGGIO 1973, N. 24.	PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE IL TRASPORTO GRATUITO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
L.R. 22 LUGLIO 1972, N. 39	ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO NEI COMUNI DELLA REGIONE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

L.R. 27 DICEMBRE 1969, N. 51	PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA MATERNA IN SICILIA
L.R. 12-4-1967 N. 45	ISTITUZIONE DELLE SCUOLE RURALI
L.R. 17 APRILE 1965, N. 9.	MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1957, N. 10, 1° AGOSTO 1953, N. 43 E 31 MARZO 1959, N. 10 E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ED AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA E TECNICA.
L.R. 22 DICEMBRE 1954, N. 49	NORME PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI REGIONALI PER POSTI DI INSEGNANTE
L.R. 2 AGOSTO 1954, N. 42	ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA D'ARTE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA CERAMICA E LO STUDIO DEL DISEGNO E DI NOZIONI DELLE ARTI FIGURATIVE IN GRAMMICHELE
L.R. 6 APRILE 1951, N. 36	ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA PER L'ARTE DELLA CERAMICA IN S. STEFANO DI CAMASTRA
L.R. 20 MARZO 1951, N. 30	ISTITUZIONE DI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER GLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELLA REGIONE
L.R. 16-1-1951 N. 7	ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLA SPESA DI L. 200 MILIONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 1950-51
L.R. 24-2-1950 N. 4	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 200.000.000 PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 1949-50
L.R. 2 LUGLIO 1948, N. 30	NUMERO MASSIMO DI ALUNNI PER CIASCUNA SCUOLA
L.R. 6 GIUGNO 1948, N. 10	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 130.000.000 PER LA REFEZIONE SCOLASTICA
L.R. 23 SETTEMBRE 1947, N. 13	ISTITUZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI SUSSIDIARIE